BOLLETTINO UFFICIALE

n. 2
DEL 14 GENNAIO 2015

Anno LII n. 2

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_2_1_DPR_249_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014 n. 0249/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale delle aree ricomprese nella zona industriale dell'Aussa - Corno in Comune di Cervignano del Friuli.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0249/Pres. di data 23 dicembre 2014 é stata approvata la variante n. 1 al Piano territoriale infraregionale delle aree ricomprese nella zona industriale dell'Aussa - Corno in comune di Cervignano del Friuli, di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Comune di Cervignano del Friuli.

15_2_1_DPR_ 262_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0262/Pres.

LR 21/2014, art. 15. Nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 25 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, il quale stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali apicali;
VISTO l'articolo 7 bis del succitato regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, che individua le strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali;
VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 che disciplina la nomina e le competenze del Direttore generale dell'ARDISS;
VISTO il proprio decreto n. 0169/Pres. del 14 settembre 2013, con il quale si è provveduto a conferire al dirigente del ruolo unico regionale, dott. Claudio KOVATSCH, l'incarico di Direttore dell'Agenzia per il diritto agli studi superiori - ARDISS, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;
ATTESO che l'incarico suddetto scadrà in data 31 dicembre 2014;
RITENUTA la conseguente necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia per il diritto agli studi superiori - ARDISS;
VISTO l'articolo 24 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro - area della dirigenza del personale

del comparto unico - quadriennio normativo 2002-2005 e di esso in particolare il comma 3, ai sensi del quale con l'atto di conferimento dell'incarico ovvero con separato atto, sono individuati - oltre all'oggetto dell'incarico - gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
VISTO il capo terzo del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina gli strumenti di programmazione e coordinamento dell'Amministrazione regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2433 del 20 dicembre 2013, con la quale è stato da ultimo approvato il modello di valutazione delle prestazioni dirigenziali nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi del quale la valutazione dei dirigenti è operata annualmente anche sulla base degli obiettivi operativi individuali assegnati a ciascun dirigente secondo le modalità ivi previste e determinati in stretto raccordo con il processo generale di programmazione dell'ente;
RITENUTO pertanto di stabilire che al conferimento dell'incarico in argomento si connetta l'attribuzione degli obiettivi operativi individuali definiti con separato atto ai sensi e secondo le modalità del sistema di valutazione della dirigenza dell'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione giuntale n. 2433 del 20 dicembre 2013, trovando automatica applicazione le eventuali modificazioni apportate agli stessi ai sensi del medesimo modello di valutazione;
VISTO l'allegato C del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto n. 0277/Pres./2004 il quale definisce gli elementi negoziali essenziali del contratto di diritto privato a tempo determinato da stipulare con i soggetti cui vengono conferiti gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 27, comma 1, del regolamento di organizzazione sopra citato, ai sensi del quale il trattamento economico da correlare al conferimento degli incarichi quali quello in argomento è determinato dalla Giunta regionale, mediante un emolumento onnicomprensivo, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1457 del 23 agosto 2013, in forza della quale è stato disposto che al conferimento di incarichi dirigenziali apicali quali quello in argomento si correli il trattamento economico di prima fascia;
ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23 del regolamento di organizzazione succitato e dell'articolo 24, comma 3, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro - area della dirigenza del personale del comparto unico - quadriennio normativo 2002-2005, gli incarichi dirigenziali hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
PRESO ATTO che con deliberazioni n. 1353 del 18 luglio 2014 e n. 1793 del 3 ottobre 2014, la Giunta regionale ha stabilito di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e collocare a riposo, al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (pensione anticipata) o al compimento del requisito dei limiti di età (se antecedente), il personale dipendente appartenente anche alla categoria dirigenziale che maturi nel corso degli anni 2014-2018 i requisiti contributivi utili per accedere alla pensione per limiti di età ovvero alla pensione anticipata, contestualmente prevedendosi - per il personale dirigenziale collocato in aspettativa dal rapporto di ruolo in connessione alla titolarità di incarico apicale - la risoluzione a tale data, oltre che del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche del contratto di lavoro a tempo determinato;
PRESO ATTO che il dott. Claudio KOVATSCH maturerà i succitati requisiti in data 16 maggio 2015;
RITENUTO di stabilire, pertanto, che l'incarico in argomento venga conferito a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 16 maggio 2015, da intendersi quale ultimo giorno di servizio;
VISTA la dichiarazione del 2 dicembre 2014 resa dal dott. Claudio KOVATSCH ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 21/2014 la Giunta deve individuare altresì tra i dirigenti in forza dell'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza;
RITENUTO di nominare a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 29 luglio 2015 il dott. Ruggero CORTELLINO;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2487 del 18 dicembre 2014;

DECRETA

1. Di conferire, per i motivi sopra esposti - ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 21/2014 - mediante contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, l'incarico di Direttore dell'Agenzia per il diritto agli studi superiori - ARDISS al dirigente del ruolo unico regionale dott. Claudio KOVATSCH, a

decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 16 maggio 2015.
2. Di precisare che al dirigente compete, in virtù di quanto rappresentato nelle premesse, il trattamento economico onnicomprensivo di prima fascia, così come definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1457 del 23 agosto 2013.
3. Di nominare quale sostituto del Direttore generale dell'ARDISS, in caso di sua assenza, impedimento e vacanza, il dott. Ruggero CORTELLINO a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 29 luglio 2015.
4. Per le causali in premessa illustrate, all'incarico de quo si connette la realizzazione degli obiettivi operativi individuali definiti con separato atto ai sensi e secondo le modalità del sistema di valutazione della dirigenza dell'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione giuntale n. 2433 del 20 dicembre 2013, trovando automatica applicazione le eventuali modificazioni apportate agli stessi ai sensi del medesimo modello di valutazione.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_263_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0263/Pres.

LR 21/2006, art. 5. Sostituzione componente Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0219/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 5, concernente le funzioni, la composizione e le disposizioni sul funzionamento della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo (di seguito: Commissione);
VISTO il proprio decreto 21 novembre 2013, n. 0219/Pres., con cui è stata costituita presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, per la durata della legislatura, la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'articolo 5 della legge regionale 21/2006, con la seguente composizione:
- come esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica definite al comma 3 dell'articolo 5, in rappresentanza delle rispettive aree provinciali, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, i signori Cristina Sain, per l'area della provincia di Trieste, Thomas Bertacche, per l'area della provincia di Udine, Giuseppe Longo, per l'area della provincia di Gorizia, e Riccardo Costantini, per l'area della provincia di Pordenone;
- come esperto indicato dalla Cineteca del Friuli, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5, il signor Luca Giuliani;
- come rappresentante regionale indicato dall'Associazione Videoteche Mediateche Italiane, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 5, il signor Piero Colussi;
- come esperti individuati fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema delle Università della Regione, in rappresentanza delle diverse sedi territoriali, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5, il professor Francesco Pitassio (professore associato del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine), in rappresentanza della sede territoriale di Udine, il dottor Simone Venturini (ricercatore universitario del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine), in rappresentanza della sede territoriale di Gorizia, il dottor Marco Rossitti (ricercatore universitario del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine), in rappresentanza della sede territoriale di Pordenone, ed il professor Massimiliano Spanu (ricercatore universitario del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste), in rappresentanza della sede territoriale di Trieste;
- come rappresentante della Direzione centrale in materia di cultura, ai sensi della lettera e) del comma 2, il dottor Gianpaolo Gaspari, Direttore del Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;
- come rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente, ai sensi della lettera f) del comma 2, il signor Ales Doktoric;
VISTO l'articolo 38, comma 1, lettera w), della legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 (Norme regionali in

materia di attività culturali), ai sensi del quale, con effetto dall'1 gennaio 2015, è abrogato il capo II della legge regionale 21/2006, contenente anche il summenzionato articolo 5;
VISTO, tuttavia, l'articolo 35, comma 3, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale, fino alla costituzione della Commissione regionale per la cultura disciplinata dall'articolo 6 della medesima legge regionale, "rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219";
VISTA la comunicazione inviata via e-mail in data 2 dicembre 2013 con cui il dottor Simone Venturini (ricercatore universitario del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine), individuato come componente della Commissione dall'Università degli Studi di Udine, scelto fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema, in rappresentanza della sede territoriale di Gorizia, ha comunicato la rinuncia all'incarico;
VISTA la nota Prot. 657 (Tit. I cl. 13 Fasc.) di data 13 gennaio 2014 del Rettore dell'Università degli Studi di Udine, con cui, preso atto della rinuncia del dott. Simone Venturini, si individua come componente della Commissione, scelto dall'Università degli Studi di Udine fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema, in rappresentanza della sede territoriale di Gorizia, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2006, la prof.ssa Mariapia Comand, professore associato (L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione) del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine, in sostituzione del dott. Simone Venturini;
VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici", con particolare riferimento all'articolo 7 bis ante, in base al quale non possono essere nominati o designati a far parte dei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale, nonché quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all'articolo 53, avente ad oggetto la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e del conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rilasciate dalla prof.ssa Mariapia Comand, come sopra designata, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 ed in ordine all'insussistenza nei suoi confronti delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978;
RITENUTO, per quanto sopra premesso, di provvedere alla sostituzione del dottor Simone Venturini con la prof.ssa Mariapia Comand, professore associato (L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione) del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine, come componente della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo scelto dall'Università degli Studi di Udine fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema, in rappresentanza della sede territoriale di Gorizia;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
CONSIDERATO che, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, nonché della misura del gettone di presenza fissato con proprio decreto 16 aprile 2009 n. 0105/Pres., e di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), in relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite alla Commissione, e alla posizione di responsabilità ed alla qualificazione professionale richiesta ai suoi componenti, si ritiene equo e congruo riconoscere ai componenti esterni della Commissione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 63/1982, un gettone di presenza pari ad euro 35,00 (trentacinque,00) a seduta, nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, per i componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Commissione, nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che la spesa relativa agli oneri da sostenersi per il funzionamento della Commissione grava sul capitolo 9805, U.B. 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2014, n. 2536;

DECRETA

1. La prof.ssa Mariapia Comand, professore associato (L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione) del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell'Università di Udine, è nominata componente della

Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) e costituita con proprio decreto 21 novembre 2013, n. 0219/Pres., in sostituzione del dottor Simone Venturini.
2. La nomina ha durata, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fino alla costituzione della Commissione regionale per la cultura disciplinata dall'articolo 6 della legge regionale 16/2014, e comunque, ai sensi del comma 4 dell'abrogato articolo 5 della legge regionale 21/2006, fino alla fine della legislatura.
3. Ai componenti esterni della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza pari ad euro 35,00 (trentacinque,00) a seduta, nonché il rimborso delle spese riconosciute, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982.
4. I componenti della Commissione sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. La spesa relativa agli oneri da sostenersi per le indennità ed il rimborso spese graverà sul capitolo 9805, U.B. 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_264_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0264/Pres.

LR 17/2014, art. 3 e art. 5, comma 11: costituzione dei nuovi Enti del Servizio Sanitario regionale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme di programmazione sanitaria e sociosanitaria;
VISTO, in particolare, l'articolo 5 della suddetta legge regionale il quale dispone che sono Aziende per l'assistenza sanitaria:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" (AAS 1), con sede legale a Trieste;
b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", (AAS 2), con sede legale a Gorizia;
c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", (AAS 3), con sede legale a Gemona del Friuli;
d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", (ASS 4), con sede legale a Udine;
e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", (AAS 5), con sede legale a Pordenone;
VISTO l'articolo 3 della legge regionale 17/2014 che istituisce, quale ente del Servizio sanitario regionale, altresì, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), con sede legale a Udine;
PRECISATO che la disciplina concernente le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applica:
- alle Aziende per l'assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge regionale 17/2014;
- all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17/2014;
VISTO l'articolo 5, comma 11, della legge regionale 17/2014, ai sensi del quale la costituzione dei nuovi enti del Servizio sanitario regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione giuntale;
ATTESO, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17/2014;
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e pas-

sivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3 dello stesso articolo 5, sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 17/2014, sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste. Sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'Ospedale Maggiore di Trieste;
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 lett. a), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";
ATTESO, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 17/2014;
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";
c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 lett. b), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Bassa Friulana-Isontina";
ATTESO, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2014:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 lett. c), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli- Collinare-Medio Friuli";
DATO ATTO, inoltre, che essendo compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo, altresì, come previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 17/2014, sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo, e sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo;
ATTESO, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 17/2014:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
c) parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 lett. d), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
DATO ATTO che non essendo compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" i territori dei comuni attualmente compresi negli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente, come previsto dall'articolo 5, comma 8 della legge regionale 17/2014, non sono compresi nel patrimonio della medesima Azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli e non sono, altresì, comprese nelle funzioni della medesima Azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni degli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli;
ATTESO, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17/2014:
a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1 lett. e), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";
PRECISATO che, come disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17/2014, le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria potranno essere ridefinite in relazione al riordino del sistema delle autonomie locali, all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni dei Comuni, nonché a seguito della verifica, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore, dello stato di attuazione della legge regionale 17/2014;
ATTESO, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7, ed in particolare del comma 11, della legge regionale 17/2014, le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte;
PRECISATO che con proprio decreto n. 0245/Pres. di data 23 dicembre 2014, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2427, del 12 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 17/2014, è stato approvato il recepimento degli atti ricognitivi degli enti del Servizio sanitario regionale relativamente all'individuazione dei beni mobili registrati e dei beni immobili da trascrivere nei pubblici registri;
RITENUTO di precisare l'indirizzo della sede legale dei nuovi Enti del servizio sanitario regionale come di seguito indicato:
a) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" (AAS 1), Trieste, 34128, via Giovanni Sai, n. 1-3;
b) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", (AAS 2), Gorizia, 34170, via Vittorio Veneto, n. 174;
c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", (AAS 3), Gemona del Friuli, 33013, Piazzetta Portuzza, n. 2;
d) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", (ASS 4), Udine, 33100, via Pozzuolo n. 330;
e) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", (AAS 5), Pordenone, 33170, via della Vecchia

Ceramica, n. 1;
f) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, Udine, 33100, via Colugna, n. 50;
PRECISATO che le successive modificazioni dell'indirizzo della sede legale, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 17/2014, saranno effettuate dall'organo di vertice di ciascun ente del Servizio sanitario regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2667, del 30 dicembre 2014;

DECRETA

1. Con effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, sono costituiti i seguenti Enti del Servizio sanitario regionale:
a) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" (AAS 1), con sede legale a Trieste, 34128, via Giovanni Sai 1-3;
b) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", (AAS 2), con sede legale a Gorizia, 34170, via Vittorio Veneto, n. 174;
c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", (AAS 3), con sede legale a Gemona del Friuli, 33013, Piazzetta Portuzza, n. 2;
d) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", (ASS 4), con sede legale a Udine, 33100, via Pozzuolo, n. 330;
e) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", (AAS 5), con sede legale a Pordenone, 33170, via della Vecchia Ceramica, n. 1;
f) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine, 33100, via Colugna, n. 50.
2. Agli Enti di cui al punto 1) è attribuita personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992.
3. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", di cui al punto 1, lett. a):
- tale Ente succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3 dello stesso articolo 5;
- nel patrimonio di tale Ente sono compresi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 17/2014, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste. Altresì, sono comprese nelle funzioni di tale nuovo Ente le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'Ospedale Maggiore di Trieste;
- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014.
4. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", di cui al punti 1 lett. b):
- tale Ente succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;
- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";
- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";
- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014.
5. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", di cui al punto 1 lett. c):
- tale Ente succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014;
- essendo compresi nel territorio di tale Ente, oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi

nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo, altresì, come previsto dall'articolo 5, comma 6, della LR 17/2014, sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo, e sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.
6. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", di cui al punto 1 lett. d):
- tale Ente succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
- a tale Ente sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- a tale Ente sono trasferite parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014;
- non essendo compresi nel territorio di tale Ente i territori dei comuni attualmente compresi negli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente, come previsto dall'articolo 5, comma 8 della legge regionale 17/2014, non sono compresi nel patrimonio della medesima Azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli e non sono, altresì, comprese nelle funzioni della medesima Azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni degli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli.
7. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", di cui al punto 1 lett. e):
- tale Ente succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;
- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014.
8. Con riferimento all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di cui al punto 1 lett. f):
- a tale Ente sono trasferite le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi;
- tale Ente subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.
9. Con proprio decreto n. 0245/Pres. di data 23 dicembre 2014, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2427 del 12 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17/2014, è stato approvato il recepimento degli atti ricognitivi degli enti del Servizio sanitario regionale relativamente all'individuazione dei beni mobili registrati e dei beni immobili da trascrivere nei pubblici registri.
10. In relazione a quanto indicato al punto 1) le successive modificazioni dell'indirizzo della sede legale, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 17/2014, saranno effettuate dall'organo di vertice di ciascun ente del Servizio sanitario regionale.
11. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_265_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);
VISTE in particolare le disposizioni di cui agli articoli:
- 5, che istituisce il Registro generale del volontariato organizzato e stabilisce che la relativa iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali previsti dalla legge stessa;
- 9, che prevede la concessione di contributi per l'assicurazione dei volontari, l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato e per sostenere la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza;
- 10, comma 2, il quale stabilisce che la Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi;
- 12, che disciplina il Fondo regionale per il volontariato e le modalità con cui sono destinate le quote dello stesso ai singoli comparti di intervento previsti dalla legge;
- 28, comma 1, secondo cui la Regione sostiene con appositi contributi le iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato;

RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2014, n. 2579;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_265_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Indice

Capo I – disposizioni generali

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui articoli 9, 10 e 28 della legge per:

a) l'assicurazione dei volontari ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge;
b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge;
c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge;
d) la realizzazione di progetti congiunti di prioritario interesse per la Regione individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge;
e) le iniziative di formazione e aggiornamento attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 28 della legge.

Art. 2 fondo regionale per il volontariato

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge, con deliberazione di giunta regionale vengono individuate annualmente le quote del fondo regionale per il volontariato da destinare agli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e).
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, sulla base delle risorse disponibili sul fondo, può essere disposto il finanziamento solo di alcuni degli interventi di cui all'articolo 1 oppure possono essere stabilite percentuali di contribuzione regionale inferiori a quella massima prevista per i singoli interventi.

Art. 3 beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge.
2. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le organizzazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 1.
3. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria organizzazione di volontariato.

Art. 4 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, è presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno.

2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'organizzazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.
3. Ogni organizzazione di volontariato può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e d) o ad una sola iniziativa formativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).
4. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola organizzazione individuata come capofila.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è causa di inammissibilità della domanda.
6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 deve essere intestata all'organizzazione richiedente il contributo.

Capo II – contributi per il rimborso delle spese assicurative

Art. 5 limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi a rimborso delle spese sostenute per il premio della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00 (venti) euro a volontario e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila) per ogni organizzazione richiedente.
2. È ammesso a contributo l'intero importo del premio versato, attestato da copia della ricevuta del versamento effettuato, la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda.
3. In applicazione dell'articolo 21, non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative per le quali le organizzazioni fruiscono della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo.
4. Per ragioni di economicità e snellezza del procedimento amministrativo, l'importo del contributo regionale richiesto non può essere inferiore ad euro 200,00 (duecento).

Art. 6 concessione ed erogazione

1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Capo III – contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche

Art. 7 limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche utilizzabili direttamente ed esclusivamente per l'attività di volontariato nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad euro 3.000,00 (tremila) per ciascuna organizzazione richiedente.
2. Le attrezzature tecniche acquistate con il contributo regionale sono obbligatoriamente iscritte nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari dell'organizzazione beneficiaria e rimangono vincolate all'esercizio dell'attività di volontariato nel territorio regionale per almeno cinque anni, a partire dalla data di iscrizione in tali registri.
3. Non sono ammissibili le spese per:
   a) acquisto di materiali di cancelleria;

b) acquisto di beni di facile consumo, intendendo quelli di importo unitario inferiore ad euro 100,00 (cento);
c) abbigliamento, ad esclusione di quello richiesto per particolari funzioni dei volontari per motivi di sicurezza;
d) abbonamenti per pubblicazioni o per la fruizione di servizi anche informatici;
e) manutenzione di beni o per l'estensione di garanzie oltre i termini di legge;
f) acquisto di elementi o impianti riguardanti le strutture, il riscaldamento, il condizionamento e l'illuminazione;
g) acquisto di beni mobili registrati;
h) acquisto di arredi, compresi quelli d'ufficio;
i) acquisto di beni usati.

Art. 8 criteri di priorità

1. Per la concessione dei contributi le domande sono ordinate in base al rapporto tra la spesa ammissibile ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente e regolarmente assicurati ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/1991, a partire dalla domanda con il valore più basso.
2. Sono considerate prioritarie le domande delle organizzazioni che non hanno ricevuto contributi, per le attrezzature tecniche, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.
3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria entro il limite delle risorse disponibili destinate a tale tipologia.

Art. 9 concessione ed erogazione

1. Il contributo è concesso in relazione all'importo complessivo indicato nel preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura tecnica, eventualmente comprensivo di IVA se costituisce un costo per l'organizzazione richiedente, da presentare a pena di esclusione in allegato alla domanda di contributo regionale.
2. Il preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura tecnica per cui si richiede il contributo regionale deve essere di data non antecedente a 30 giorni quella di presentazione della domanda e va dichiarato come quello di importo inferiore rispetto ad almeno altri due preventivi richiesti a fornitori diversi per la stessa tipologia di bene che si intende acquistare.
3. Il contributo è erogato, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.
4. Qualora il beneficiario del contributo regionale abbia la motivata necessità di acquistare un bene diverso rispetto a quello indicato nel preventivo di spesa allegato alla domanda, indica in sede di rendicontazione ai sensi del comma 3 le motivazioni per cui si è reso necessario procedere ad un diverso acquisto ed allega a pena di revoca almeno tre preventivi di spesa riferiti al nuovo bene, di valore pari o inferiore rispetto a quello indicato in sede di domanda.
5. In qualsiasi momento può essere chiesto all'organizzazione beneficiaria del contributo l'esibizione della documentazione di spesa valida ai fini fiscali e regolarmente quietanziata relativa all'acquisto dell'attrezzatura tecnica, nonché il registro dei beni ammortizzabili o il libro degli inventari in cui la stessa risulta iscritta.
6. La mancata iscrizione del bene acquistato con il contributo regionale nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari, anche accertata a seguito delle ispezioni o controlli di cui all'articolo 26, o il mancato rispetto del vincolo quinquennale di utilizzo del bene per l'attività propria di volontariato, comporta la revoca del contributo regionale e la restituzione dell'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

Capo IV – contributi per interventi progettuali di particolare rilevanza

Art. 10 limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di attività di particolare rilevanza da parte di una o più organizzazioni di volontariato in partenariato tra loro, purchè il progetto ricada in uno degli ambiti prioritari di intervento definiti con deliberazione di giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge.
2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato all'interno del territorio regionale con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti al soggetto o ai soggetti proponenti e deve avere una durata non superiore ai dodici mesi.
3. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetto realizzato da una singola organizzazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetto realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. La domanda relativa al progetto di particolare rilevanza per il quale viene richiesto il contributo regionale riporta, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) una descrizione sintetica del progetto con indicazione dell'ambito prioritario di intervento in cui ricade tra quelli deliberati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge;
b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto;
c) nel caso di progetto congiunto, l'indicazione dell'organizzazione capofila e delle altre organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto in qualità di partner.

5. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.
6. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

   a) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli volontari coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti indicati al comma 12;
   b) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;
   c) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 15 per cento del costo progetto;
   d) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del costo progetto;
   e) le spese per l'assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli volontari coinvolti nel progetto;
   f) spese di personale esterno all'organizzazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto.

7. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

   a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
   b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
   c) le spese di cui al comma 6, lettere a) e f) oltre i limiti indicati;
   d) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente e delle eventuali organizzazioni in partenariato per la realizzazione del progetto,
   e) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
   f) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
   g) le spese di rappresentanza;
   h) l'iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
   i) le spese per studi, ricerche ed indagini.

8. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'organizzazione richiedente il contributo.
9. Le spese per il personale esterno all'organizzazione di cui al comma 6, lettera f) devono essere rilevabili da idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali.

10. Le spese di cui al comma 9 devono mantenersi entro il limite massimo di euro 80,00 (ottanta) lordi orari ed euro 400,00 (quattrocento) lordi per giornata intera mentre per eventuali rimborsi spese si considerano i limiti di cui al comma 12.
11. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
12. Le spese sostenute dai volontari di cui al comma 6 lettera a), sono riconosciute entro il limite massimo di euro 20,00 (venti) a pasto, euro 80,00 (ottanta) a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 11 criteri di valutazione e di priorità

1. La valutazione dei progetti di particolare rilevanza è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:
   a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'organizzazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:
      1) punti 10 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;
      2) punti 15 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;
      3) punti 20 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;
   b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:
      1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
      2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
      3) punti 20 se il rapporto è inferiore a 99;
   c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 3, comma 2:
      1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;
      2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;
      3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni;
   d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:
      1) punti 10 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni;
      2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province;
      3) punti 20 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale, cioè in almeno un comune per provincia;
   e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:
      1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;
      2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti per i quali vi è utilizzo esclusivo di volontari, senza ricorso a collaboratori esterni;
   b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
   c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12 concessione ed erogazione

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b) disponendo, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.
2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

Capo V – contributi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari

Art. 13 limite massimo del contributo e spesa ammissibile

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento da parte di una o più organizzazioni di volontariato in partenariato tra loro, purché l'ambito di realizzazione ricada all'interno del territorio regionale e si tratti di interventi di durata non superiore a dodici mesi riferiti alle attività e finalità istituzionali dei soggetti richiedenti.
2. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un massimo di euro 2.000,00 (duemila) nel caso di progetto realizzato da una singola organizzazione, e fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetto realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.
3. Non sono ammesse a contributo regionale le iniziative di formazione e aggiornamento che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti o che abbiano ad oggetto l'attività di formazione ed aggiornamento che la Regione promuove ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge per il tramite dei Centri di servizio per il volontariato.
4. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse.
5. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
   a) compensi a professionisti esterni per attività di docenza,
   b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento del costo del progetto;
   c) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa e per i soli volontari coinvolti nella stessa;
   d) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli volontari partecipanti all'attività di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
   e) spese di noleggio di materiali e attrezzature;
   f) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa.
6. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
   a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
   b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
   c) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
   d) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
   e) rappresentanza;
   f) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
   g) le spese per studi, ricerche ed indagini.
7. Alle spese di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 8 a 12.

Art. 14 criteri di valutazione e di priorità

1. La valutazione delle iniziative di cui al presente Capo, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale dei volontari partecipanti alla formazione rispetto al totale dei volontari assicurati:

1) punti 10 se la percentuale è compresa tra il 30 ed il 50 per cento;
2) punti 15 se la percentuale è compresa tra il 51 ed il 70 per cento;
3) punti 20 se la percentuale è oltre il 70 per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 3, comma 2:

1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;
2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;
3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni.

2. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 15 concessione ed erogazione

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b), disponendo, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.
2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

Capo VI – contributi per progetti presentati nell'ambito dei tavoli di rete

Art. 16 tavolo di rete

1. Il tavolo di rete di cui all'articolo 9 della legge è una forma organizzativa di carattere tecnico costituita da almeno dieci organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della legge, di cui una con funzione di soggetto capofila.
2. Il tavolo di rete ha lo scopo di promuovere l'attività e la realizzazione di progetti congiunti da parte delle organizzazioni aderenti e di eventuali altre organizzazioni in almeno uno dei settori in cui si articola il registro di cui all'articolo 5, comma 2, della legge.
3. I tavoli di cui al comma 1 sono promossi o riconosciuti dalla Regione con deliberazione di giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di volontariato.

Art. 17 progetti finanziabili

1. Il soggetto capofila di cui all'articolo 16, comma 1, può presentare una proposta progettuale di prioritario interesse per il volontariato, assumendosi la responsabilità dell'attuazione della stessa e garantendo un finanziamento con risorse proprie o di altri soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, di importo non inferiore al 20 (venti) per cento del costo complessivo del progetto.
2. La domanda per il progetto è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
   a) una relazione descrittiva in cui siano riportate quanto più dettagliatamente possibile le attività da realizzare, gli obiettivi da raggiungere ed i risultati attesi;
   b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto;
   c) l'elenco delle organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto, i nominativi dei volontari e di eventuale altro personale coinvolto nella realizzazione del progetto;
   d) il sistema per la valutazione ed il monitoraggio sugli obiettivi raggiunti ed i risultati attesi, con la descrizione degli indicatori utilizzati a tal fine.
3. Sono considerate ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 10, commi da 6 a 12.
4. Il soggetto capofila di cui all'articolo 16, comma 1, può presentare un solo progetto per anno solare, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1.
5. Il contributo regionale può essere concesso nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 30.000,00 (trentamila).
6. Con deliberazione di giunta regionale, vengono individuati i progetti da finanziare presentati per l'anno di riferimento, in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d) e), dando priorità a quelli con il rapporto di partenariato più ampio, in relazione al numero delle organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto.
7. I progetti dichiarati non finanziabili per carenza di risorse nell'anno di riferimento, possono essere riproposti entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 18 concessione ed erogazione

1. I contributi per i progetti da finanziare individuati con la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6, sono concessi al soggetto capofila di cui all'articolo 16 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, disponendo contestualmente a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso,
2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal soggetto capofila entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

Capo VII – disposizioni procedurali comuni

Art. 19 comunicazioni relative al procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.
2. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 tutte le eventuali comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 20 istruttoria e approvazione elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo

1. Attraverso l'attività istruttoria è accerta la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi ai fini dell'ammissibilità della spesa in base alle disposizioni specifiche dei Capi da II a VI.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, vengono approvati:
a) l'elenco dei beneficiari ammessi al contributo per il rimborso delle spese assicurative di cui al Capo II, con l'indicazione dell'importo assegnato;
b) le graduatorie per ciascuno degli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), e) in cui sono inseriti i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 2 sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell'assegnazione del contributo regionale ai beneficiari.
4. Nel caso di rinuncia espressa del contributo da parte del beneficiario, si procede allo scorrimento della graduatoria.
5. Per esigenze contabili, gli importi dei contributi regionali concessi sono sempre arrotondati per difetto all'unità di euro.

Art. 21 cumulo di contributi

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge, i contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per le finalità di cui all'articolo 1, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 22 compensazioni

1. Nel caso in cui l'organizzazione risulti già beneficiaria di contributi concessi anche per altre finalità dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione o della mancata presentazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione ai sensi dell'articolo 54 della LR 7/2000 o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 23 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.

Art. 24 rendicontazione della spesa

1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e):
a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del beneficiario, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;

b) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) la relazione finale dettagliata sull'attività svolta, attestando che il progetto o iniziativa è stato realizzato e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso;

2. La presentazione del rendiconto di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di concessione del contributo.

3. Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 2 devono essere presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.

4. Tutta la documentazione giustificativa della spesa indicata nel rendiconto di cui al comma 1 è intestata al soggetto beneficiario ed annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul proprio sito internet la relativa modulistica.

6. Il rendiconto è approvato con decreto del Direttore di Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 1.

Art. 25 revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 24, commi 2 e 3;
   c) rendicontazione di un importo inferiore al 50 per cento del contributo concesso;
   d) documentazione giustificativa della spesa non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, rilevata anche a seguito delle ispezioni e controlli di cui all'articolo 26.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 26 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, chiedendo l'esibizione di tutta la documentazione di spesa relativa al contributo concesso.

Art. 27 disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V – disposizioni transitorie e finali

Art. 28 disposizioni transitorie

.

1. Limitatamente all'anno 2015, possono presentare domanda per i contributi di cui al presente regolamento anche le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro disciplinato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. che abbiano chiesto l'iscrizione nel nuovo registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge nei termini di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2014, n. 091/Pres., la cui domanda risulta ancora in corso di istruttoria.

2. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento è subordinata alla positiva conclusione del procedimento per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge, il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12/1995) continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1995, n. 12).

Art. 30 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_266_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0266/Pres.

LR 11/2007, art. 4: costituzione della Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2007, n. 11, concernente "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale";
VISTO l'articolo 4 che istituisce la "Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale" e ne definisce le funzioni e la composizione;
VISTE le designazioni pervenute dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) nella seduta del 28 ottobre 2014 ai fini della nomina dei componenti di cui al citato articolo 4, comma 3, lettera c) della LR 11/2007, quali:
- Federico Gangi, per il Comune di Udine ;
- Stefano Franzin, per il Comune di Pordenone;

ATTESO che i rappresentanti degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), risultano essere:
- Sari Massiotta, per l'Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, provincia di Trieste;
- Olga Passera, per l'Azienda Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli, provincia di Udine;
- Francesco Monea, per il Centro Interprovinciale Servizi Volontariato, provincia di Pordenone;
- Miriam Scarabò, per il Circolo Culturale del Monfalconese, provincia di Gorizia;

DATO ATTO che la volontaria Olymar Cristina Valenti Mora Castro risulta eletta quale rappresentante regionale dei volontari di servizio civile nazionale per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), ed è quindi componente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f), della LR 11/2007;
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2014, n. 2537;

DECRETA

1. Presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà competente in materia di servizio civile, è costituita, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11/2007, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale, con la seguente composizione:
- l'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, attualmente l'Assessore alla cultura , sport e solidarietà, Gianni Torrenti, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- il Direttore del Servizio competente in materia di servizio civile, attualmente la dott.ssa Roberta Sartor, o suo delegato, in qualità di componente;
- Stefano Franzin e Federico Gangi, quali componenti in qualità di rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c) della LR 11/2007;
-Sari Massiotta, Olga Passera, Francesco Monea e Miriam Scarabò, quali componenti in rappresentanza degli enti di servizio civile operanti in regione, iscritti all'Albo regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), della LR 11/2007;
- Olymar Cristina Valenti Mora Castro, quale componente in qualità di rappresentante dei giovani volontari in servizio civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f) della LR 11/2007.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della LR 11/2007, possono inoltre partecipare ai lavori della Consulta, su invito dell'Assessore regionale competente, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR 11/2007, la Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_1_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2015, n. 01/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia;
VISTI in particolare gli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2012, relativi alle abrogazioni e alle disposizioni attuative, finanziarie e transitorie;
VISTO il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012", e successive modifiche;
VISTO in particolare l'articolo 42 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0209/Pres./2012, relativo alle abrogazioni e ai rinvii;
VISTO l'articolo 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), secondo il quale in via di interpretazione autentica le norme citate nell'articolo 12 della legge regionale 2/2012 e richiamate dall'articolo 13, comma 24, della medesima legge sono da intendersi abrogate con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 2/2012;
RITENUTO necessario adottare apposito regolamento diretto all'applicazione dell'interpretazione autentica disposta con la legge 15/2014, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 1, del suddetto regolamento di cui al proprio decreto n. 0209/Pres./2012, concernente l'abrogazione dei regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni richiamate all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012;
VISTO il "Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012", approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2645;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2645;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_1_2_ALL1

Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012.

Art. 1 applicazione dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
Art. 2 entrata in vigore

art. 1 applicazione dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 24 e 25 della legge regionale 2/2012, come interpretato dall'articolo 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014) i regolamenti di cui all'articolo 42, comma 1, del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, si intendono abrogati con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7 della legge regionale 2/2012.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_2_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2015, n. 02/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 6, commi 48, lettera a), e 49;
VISTO il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato emanato il regolamento avente ad oggetto "Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329", e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che abroga regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
PRESO ATTO che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita dai predetti regolamenti dell'Unione europea, le disposizioni per la concessione dei contributi di cui al regolamento emanato con il sopra citato proprio decreto n. 0205/Pres./2004;
VISTO il "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.", approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2644;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2644;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_2_2_ALL1

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

art. 2 sostituzione dell'allegato A al DPReg 205/2004

1. L'allegato A al DPReg 205/2004 è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

art. 3 sostituzione degli allegati B al DPReg 205/2004

1. L'allegato B al DPReg 205/2004 è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1

Allegato A
(riferito all'articolo 2)

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

(Operazioni finanziarie assistite da effetti a fronte di contratti di compravendita o locazione finanziaria di macchine garantiti da privilegio su dette macchine con contrassegno)

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Gestore" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;

2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;

3. "PMI agricole " indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;

4. "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385;

5. "Società di Leasing", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385) e 107;

6. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30/9/2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;

7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari;

8. "Tasso di riferimento" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

9. "Tasso di contribuzione" indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia;

10. "Tasso agevolato", indica la quota parte del tasso di riferimento a carico dell'impresa beneficiaria;

11. "Comitato", indica l'organo deliberante del Gestore;

12. "Impresa in difficoltà" indica una PMI che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

13. "Domanda di agevolazione" indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

14. "Richiesta di intervento" indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

15. "Avvio dell'investimento" indica la data di emissione degli effetti cambiari;

16. "Realizzazione dell'investimento" indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;

2. il macchinario è stato consegnato;

3. il costo del macchinario è stato fatturato;

4. gli effetti sono stati emessi;

5. il netto ricavo dell'operazione di sconto ovvero il finanziamento assistito da effetti è stato erogato;

b) nel caso di locazione finanziaria, che

1. il contratto di leasing è stato stipulato;

2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore;

3. gli effetti sono stati emessi;

17. "Giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di contributo, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo dell'azienda.

PARTE II

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

a) le Banche;

b) le Società di Leasing;

c) i Confidi;

d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. REGIME DI AIUTO

3.1 Salvo quanto stabilito al punto 6.10, le agevolazioni di cui al presente allegato sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187

3.2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.3 Se un'impresa attiva in settori esclusi opera anche in settori ammissibili, la richiesta è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento contributivo, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'intervento contributivo.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5. OPERAZIONI AGEVOLABILI

5.1 Operazioni finanziarie assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti da privilegio sulle citate macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, effettuate da banche o da Società di leasing.

5.2 L'operazione finanziaria copre almeno il 25 per cento dei costi ammissibili, fino al massimo del 100 per cento dell'investimento.

6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari in relazione a contratti trascritti dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70% del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato. Gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse agevolato vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale. L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo al Gestore.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, sono sottoposti alle condizioni di cui Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. L 193. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE):

- l'intensità massima di aiuto è limitata al 40 per cento dei costi ammissibili;

- l'investimento soddisfa almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

- i contributi non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20 per cento nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà e in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) a installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) ad acquisire gli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operazione avviene a condizioni di mercato;

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.

6.17 Il contributo decorre dalla data di emissione degli effetti.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa acquirente/locataria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice. Qualora sia il contratto

di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente. Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 ed i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 medesimo, fissati come segue:

a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7. PROCEDIMENTO

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione sono presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato TFUE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa destinataria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8. VARIAZIONI

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;

b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;

c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;

d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;

e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;

f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;

g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti, per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi nonché altra documentazione ritenuta idonea.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10. 4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

11. ISPEZIONI E CONTROLLI

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

3. Legge 28/11/1965, n. 1329;

4. LR 20/03/2000 n. 7;

5. Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21/02/73;

6. DPReg n. 463 del 29/12/2005.

Allegato 2

Allegato B

(riferito all'articolo 2)

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

(Operazioni finanziarie effettuate da banche e società di leasing)

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Gestore" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;

2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;

3. "PMI agricole " indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;

4. "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385;

5. "Società di Leasing", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385) e 107;

6. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30/9/2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;

7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

- se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;
- se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;

8. "Tasso di riferimento" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;

9. "Tasso di contribuzione" indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia;

10. "Comitato", indica l'organo deliberante del Gestore;

11. "Impresa in difficoltà" indica una PMI che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014 soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si

intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

12. “Domanda di agevolazione” indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

13. “Richiesta di intervento” indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

14. “Avvio dell’investimento” indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l’inizio di esecuzione dell’investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione;

15. “Realizzazione dell’investimento” indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;

2. il macchinario è stato consegnato;

3. il costo del macchinario è stato fatturato;

4. gli effetti sono stati emessi;

5. il netto ricavo dell’operazione di sconto è stato erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario (anche assistito da effetti), che:

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;

2. il macchinario è stato consegnato;

3. il costo del macchinario è stato fatturato e pagato;

4. il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di locazione finanziaria, che:

1. il contratto di leasing è stato stipulato;

2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’utilizzatore**;**

16. "Giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di contributo, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capo dell'azienda.

PARTE II

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA’ ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

a) le Banche;

b) le Società di Leasing;

c) Confidi;

d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il Gestore.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

3. REGIME DI AIUTO

3.1 Salvo quanto stabilito al punto 6.10, le agevolazioni di cui al presente allegato sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

3.2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.3 Se un'impresa attiva in settori esclusi opera anche in settori ammissibili, la richiesta è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento contributivo, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'intervento contributivo.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5. OPERAZIONI AGEVOLABILI

5.1 Operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di macchinari.

5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, nel limite di euro 360.000,00 per le imprese industriali e di euro 90.000,00 per le imprese artigiane; tali limiti non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria. L'operazione finanziaria non deve essere inferiore al 25 per cento dei costi ammissibili.

6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Per le acquisizioni di macchinari realizzate con modalità diverse dalla locazione finanziaria, il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato, rispettivamente, ad € 90.000,00 per le imprese artigiane ed a € 360.000,00 per le imprese industriali. In tutti gli altri casi si applica il limite di € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari, tenuto conto dei limiti di cui al precedente punto 6.3, in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a), b) e c), nonché nel caso delle imprese agricole a quelle presentate direttamente al Gestore dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70 per cento del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo, è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, sono sottoposti alle condizioni di cui Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE):

- l'intensità massima di aiuto è limitata al 40 per cento dei costi ammissibili;

- l'investimenti soddisfa almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

- i contributi non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20 per cento nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) a installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) ad acquisire gli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operazione avviene a condizioni di mercato;

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.

6.17 Il contributo decorre:

a) nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'erogazione del finanziamento;

b) nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014, fissati come segue:

a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7. PROCEDIMENTO

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b), e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I

termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dalla nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato TFUE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo

l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della

documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8. VARIAZIONI

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;

b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data

di concessione del contributo;

c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;

d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;

e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;

f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;

g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni

di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi nonché altra documentazione ritenuta idonea.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

11. ISPEZIONI E CONTROLLI

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

3. Legge 28/11/1965, n. 1329;
4. LR 20/03/2000 n. 7;
5. DPReg n. 463 del 29/12/2005.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_3_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2015, n. 03/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), con particolare riferimento all'articolo 95 della citata legge regionale, relativo ai Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;
VISTO il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio", emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0352/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, abrogante il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
PRESO ATTO che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato prevista dal predetto regolamento (UE), le disposizioni regolamentari in materia di concessione di agevolazione a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione della citata legge regionale;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.", approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2646;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2646;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_3_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell’articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento di esecuzione dell’articolo 95 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres.

art. 2 modifica all’articolo 3 del DPReg 352/2006

1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 352/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) di tale regolamento>>;

b) al comma 1 bis le parole: <<dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: << dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 3 modifica all’articolo 5 del DPReg 352/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 352/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
b) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:
<< b bis) le imprese in difficoltà: ai sensi dell’articolo 2, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, si intende in difficoltà l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.>>.

art. 4 modifica all’articolo 7 del DPReg 352/2006

1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 352/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: <<Ai sensi degli articoli 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
b) alla lettera a) del comma 4 bis le parole: << nell’impresa beneficiaria degli aiuti>> sono sostituite dalle seguenti: << nello stabilimento beneficiario degli aiuti>>;
c) la lettera c) del comma 4 bis è sostituita dalla seguente:
<< c) i beni finanziati sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente>>.

art. 5 sostituzione dell’articolo 8 del DPReg 352/2006

1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 352/2006 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 8
(divieto di cumulo)

1. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo.>>.

art. 6 modifica all'articolo 22 del DPReg 352/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 352/2006 le parole: << degli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 58, paragrafo 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 7 modifica all'articolo 23 del DPReg 352/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 352/2006 le parole: << viene comunicato alla Commissione, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie>> sono sostituite dalle parole: <<è pubblicato in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_4_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2015, n. 04/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), con particolare riferimento all'articolo 98 della citata legge regionale, relativo al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi;
VISTO il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, abrogante il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
PRESO ATTO che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato prevista dal predetto regolamento (UE), le disposizioni regolamentari in materia di concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, in attuazione della citata legge regionale;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres." approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2647;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2647;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_4_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

art. 2 modifica all'articolo 3 del DPReg 354/2006

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Le agevolazione sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) di tale regolamento>>;

b) al comma 1 bis le parole: <<dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 3 modifica all’articolo 5 del DPReg 354/2006

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: <<del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
b) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:
<< b bis) le imprese in difficoltà, fatte salve le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; ai sensi dell’articolo 2, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende in difficoltà l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.>>.

art. 4 modifica all’articolo 7 del DPReg 354/2006

1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<Ai sensi degli articoli 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
b) alla lettera a) del comma 3 bis le parole: << nell’impresa beneficiaria degli aiuti>> sono sostituite dalle seguenti: << nello stabilimento beneficiario degli aiuti>>;
c) la lettera c) del comma 3 bis è sostituita dalla seguente:
<< c) i beni finanziati sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente>>.

art. 5 sostituzione dell’articolo 8 del DPReg 354/2006

1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 8
(divieto di cumulo)

1. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo.>>.

art. 6 modifica all'articolo 19 del DPReg 354/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole: << degli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 58, paragrafo 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 7 modifica all'articolo 20 del DPReg 354/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole: << viene comunicato alla Commissione, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<è data pubblicazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014>>..

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_5_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2015, n. 05/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
VISTO il regolamento recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano", emanato in attuazione della citata legge regionale con proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, abrogante il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
PRESO ATTO che è necessario aggiornare, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato prevista dal predetto regolamento (UE), le disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, in attuazione della citata legge regionale;
VISTO il "Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres." approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2648;
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2648;
VISTO il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2/PRODRAF del 2 gennaio 2015 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2648;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_5_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

art. 2 modifiche all'articolo 1 bis del DPReg 272/2005

1. All'articolo 1bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187 del 26 giugno 2014>>.

b) al comma 3 le parole: <<dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPReg 272/2005

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
b) al comma 3 le parole <<dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
c) al comma 4 le parole: <<, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, >> sono soppresse;
d) al comma 6 bis le parole: <<dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle parole: <<dall'articolo 2, numero 18) del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

art. 4 modifiche all'articolo 5 del DPReg 272/2005

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Aiuti agli investimenti ed alle consulenze ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014>>.
b) al comma 1 le parole: <<regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) n. 651/2014>> e la lettera b) è abrogata;
c) al comma 2 le parole: << dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
d) il comma 3 è sostituto dal seguente:
<<3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali stabiliti dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell' articolo 14, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014.>>
e) al comma 4 le parole: << dell'articolo 13, paragrafi 2 e 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 14, paragrafi 5 e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.
f) al comma 5 le parole: <<all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato (CE) >> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato >> e le parole: <<periodo 2007-2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<periodo 2014-2020>>.
g) il comma 6 è abrogato;
h) Il comma 7 è abrogato.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPReg 272/2005

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 bis le parole: <<dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 2, numero 18) del regolamento (UE) n. 651/2014>>;
b) alla lettera a) del comma 2 ter le parole: <<nell'impresa beneficiaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<nello stabilimento beneficiario>>;
c) alla lettera c) del comma 2 ter le parole: <<, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa>> sono sostituite dalle seguenti: <<che non hanno relazioni con l'acquirente>>;
d) alla lettera d) del comma 2 ter dopo le parole: <<dell'impresa>> sono inserite le seguenti: <<e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto>>.

art. 6 modifiche all'articolo 120 del DPReg 272/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: << dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 58, paragrafo 4, e dall'articolo 59 del regolamento

(UE) n. 651/2014>>.

art. 7 sostituzione dell'allegato B al DPReg 272/2005

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

art. 8 sostituzione dell'allegato C al DPReg 272/2005

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

art. 9 sostituzione dell'allegato D al DPReg 272/2005

1.L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato C al presente decreto.

art. 10 sostituzione dell'allegato E al DPReg 272/2005

1.L'allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato D al presente decreto.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 7)
Sostituzione dell'Allegato B al DPReg 272/2005

Allegato B
(riferito all'articolo 3, comma 2)

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Settori di attività e tipologie di aiuto esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2012, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari oppure quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

e) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

2. Ai sensi dell'articolo 2, numeri 8 e 10 del regolamento (UE) n. 651/2014, si intende per:

a) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

b) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

3. Ai sensi dell'articolo 2, numero 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

4. Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del precedente paragrafo 3. opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma di tale regolamento (UE).

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 8)
Sostituzione dell'Allegato C al DPReg 272/2005

Allegato C
(riferito all'articolo 3, comma 3)

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Settori "sensibili" esclusi dagli aiuti a finalità regionale, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti a finalità regionale non si applicano in particolare:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 9)
Sostituzione dell'Allegato D al DPReg 272/2005

Allegato D
(riferito all'articolo 4, comma 3 bis e all'articolo 5, c. 8)

Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 651/2014

L'entità dell'aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e l'entità di aiuto concesso a favore delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 3 ter, con riferimento alla disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" viene effettuato mediante la seguente formula EDU x PIF x RTI in cui:

- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento);

- PIF è la percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziata;

- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.

Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:

1. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento o l'iniziativa

È determinata dalla cosiddetta «spesa ammessa» a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti o delle iniziative finanziabili.

2. Percentuale dell'investimento o dell'iniziativa finanziati

È determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.

3. Durata totale del finanziamento

È data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.

4. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse

È determinata dalla differenza tra:

a) il tasso indicato dal Ministro delle attività produttive in conformità con le disposizione dell'Unione europea e

b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E.

5. Tasso di attualizzazione

È pari a quello di cui al precedente punto a).

ALLEGATO D
(riferito all'articolo 10)
Sostituzione dell'Allegato E al DPReg 272/2005

Allegato E
(Riferito all'articolo 5, c. 10)

Mediocredito - Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali - Modalità di calcolo dell'intensità dell'aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regolamento (UE) n. 651/2014

I parametri da utilizzarsi per definire l'entità dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, con riferimento ai disposti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ed al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, sono i seguenti:

- *data di concessione*: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 37, comma 4 del presente regolamento.

- *tasso di attualizzazione*: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione.

- *aiuto*: sommatoria dei seguenti elementi:

  a) ammontare dei contributi, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione, determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai beneficiari, in base alle modalità di cui all'articolo 36, comma 1, del presente regolamento, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato previsto all'articolo 36, comma 2, del medesimo regolamento;

  b) equivalente sovvenzione lorda (ESL) dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 36 del presente regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

- *calcolo dell'ESL*: l'equivalente sovvenzione lorda è così definita:

$$ESL=\sum_{k=1}^{n} \frac{Ak}{(1+t_{att}/100)^{(g/360+(k-1)/2)}}$$

dove:

n: numero rate totali da considerare;

g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;

t_{att}: tasso nominale annuo di attualizzazione;

k: variabile da 1 a n;

Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

- *intensità lorda dell'aiuto*: importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili dell'iniziativa.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_2_1_DPR_6_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2015, n. 06/Pres.

DPR 361/2000, art. 6. Fondazione "Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste" - Trieste. Dichiarazione di estinzione della persona giuridica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0254/Pres. del 18 settembre 2009 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste" avente sede a Trieste e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con propri decreti n. 090/Pres. del 23 aprile 2013 e 0138/Pres. del 1° agosto 2013;
VISTA la nota del 4 novembre 2014 con cui il notaio dott. Roberto Comisso trasmette il verbale della riunione del Comitato di indirizzo di data 23 ottobre 2014 nella quale viene disposto lo scioglimento della Fondazione per insufficienza del patrimonio al perseguimento degli scopi;
VISTO il verbale di detta assemblea a rogito del dott. Roberto Comisso, notaio in Trieste, rep. n. 105456, racc. n. 15297, registrato a Trieste il 29 ottobre 2014 al n. 7482 serie 1T;
ACCERTATO che la sopravvenuta mancanza di risorse economiche adeguate al perseguimento degli scopi statutari costituisce un'ipotesi di "impossibilità dello scopo" indicata dall'articolo 23 c.c. tra le cause di estinzione di una persona giuridica;
VISTO il parere favorevole della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà trasmesso con nota prot. n. 17400 del 24 novembre 2014;
RICONOSCIUTA pertanto la necessità di dichiarare l'estinzione della Fondazione "Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste" avente sede a Trieste;
PRESO ATTO che con la predetta deliberazione del Comitato di indirizzo viene altresì nominato il commissario liquidatore della Fondazione nella persona del dott. Alessandro Merlo;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È estinta la Fondazione "Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste" avente sede a Trieste già riconosciuta con proprio decreto del 18 settembre 2009, n. 0254/Pres.;
2. Il presente decreto verrà trasmesso al commissario liquidatore ed al Presidente del Tribunale di Trieste, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_2_1_DDC_AMB ENER_2386_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2386/SCR 1342

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la riqualificazione costiera da Porto San Rocco a Punta Olmi in Comune di Muggia. Proponente: Comune di Muggia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione

della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 4 settembre 2014 presentata dal Comune di Muggia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/25144/SCR/1342 dd. 08 settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita', al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA del FVG;
PRESO ATTO che in data 4 settembre 2014è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006:
- 19 settembre 2014: nota n. 72413 del Servizio caccia e risorse ittiche (ns. prot. n. 25943);
- 3 ottobre 2014: nota n. 28017 del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità (ns. prot. n. 29063);
- 27 ottobre 2014: nota n. 10831 dell'Autorità Portuale di Trieste (ns. prot. n. 29063);
- 6 novembre 2014: nota n. 84375 del Servizio caccia e risorse ittiche (ns. prot. n. 29929);
VISTO il parere n. SCR/88/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che non vengono rilevati possibili impatti negativi significativi e alla valenza positiva dell'intervento, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita', al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e all'ARPA del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la riqualificazione costiera da Porto san Rocco a Punta Olmi in Comune di Muggia - presentato dal Comune di Muggia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) Il cantiere può operare solamente in periodo diurno;
2) al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere a carico della palazzina plurifamiliare presente in prossimità di porto San Rocco, per le lavorazioni eseguite in prossimità di detto sito vanno impiegati dei

pannelli fonoassorbenti, o accorgimenti equivalenti, per ridurre le emissioni dei macchinari di cantiere più rumorosi;
3) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque;
4) Il guardrail dovrà essere dotato anche di protezioni continue sistemate a livello del piano stradale al fine di ridurre l'incidenza di lesioni a carico degli utenti di veicoli motorizzati a due ruote.
5) In considerazione della duplice valenza della SP 14 (collegamento internazionale e polo balneare) deve essere prevista un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale a tutela delle utenze deboli.
6) limitatamente alle fasi di ripascimento in mare, dovrà essere effettuata un'attenta caratterizzazione della zona marina a dinamica significativa al fine di valutare granulometria, geometrie e volumi del materiale per il ripascimento della spiaggia e per la sua protezione dalle mareggiate da maestrale. La verifica della stabilità e durata della spiaggia condiziona la realizzazione della spiaggia stessa.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita', al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e all'ARPA del FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2387_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2387/SCR 1344

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un intervento urgente di Protezione civile a difesa dell'abitato di Bagnoli della Rosandra/Boljunec in sinistra idrografica del torrente Rosandra. Proponente: Comune di S. Dorligo della Valle.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 9 settembre 2014 presentata dal Comune di S. Dorligo della Valle per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
PRESO ATTO che in data 10 settembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
VISTA la nota prot. SVA/26440/SCR/1344 dd. 23settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, all'Ente Tutela Pesca del FVG, al Servizio difesa del suolo, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio

tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
CONSTATATO che sono pervenuti i seguenti pareri relativi al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971:
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati: nota prot. 26667 del 25 settembre 2014;
- Servizio difesa del suolo: nota prot. 28300 del 15 ottobre 2014;
- Ente Tutela Pesca: nota prot. 8118 del 23 ottobre 2014;

VISTO il parere n. SCR/89/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- il progetto è orientato alla sistemazione di fenomeni di dissesto spondale e al ripristino della funzionalità idraulica in un breve tratto del corso d'acqua;
- l'area di intervento si inserisce in un contesto antropizzato;
- gli impatti in fase di cantiere sono di breve durata e poco significativi sulle varie componenti ambientali;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche all'Ente Tutela Pesca del FVG e al Servizio difesa del suolo;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento urgente di Protezione civile a difesa dell'abitato di Bagnoli della Rosandra/Boljunec in sinistra idrografica del torrente Rosandra - presentato dal Comune di S. Dorligo della Valle - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. la posa della nuova scogliera in sponda sinistra, nel rispetto della pendenza di stabilità della stessa, dovrà garantire il necessario raccordo a monte e a valle con le pendenze già esistenti e la maggior sezione idraulica utile per il buon regime delle acque;
2. le operazioni a contatto del filone attivo, compresa l'eventuale deviazione dello stesso, devono essere eseguite tra luglio e settembre inclusi, al fine di evitare impatti nel periodo riproduttivo dei gamberi di fiume;
3. nelle operazioni a contatto del filone attivo devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitarne l'intorbidimento;
4. i sedimenti gestiti dal cantiere non devono essere dilavati verso il corso d'acqua ad opera delle precipitazioni o del filone attivo e si deve evitare di disperdere nell'ambiente cemento o altri materiali;
5. si deve preservare la vegetazione riparia, compatibilmente con il buon regime delle acque;
6. a salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971, nel caso di lavori in alveo (compresa la deviazione del corso d'acqua), il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta all'Ente Tutela Pesca, con anticipo di almeno cinque giorni;

7. lungo il tratto di intervento dovrà essere verificata l'eventuale presenza di zone adatte alla riproduzione di specie anfibie e nel caso di riscontro gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi presenti.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, all'Ente Tutela Pesca del FVG e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2388_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2388/SCR 1345

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 del progetto riguardante un intervento di manutenzione dell'alveo e delle sponde del torrente Natisone alla confluenza con il torrente Torre nei Comuni di San Giovanni al Natisone e Trivignano Udinese. Proponente: Struttura stabile per la difesa del suolo di Udine - Direzione centrale ambiente ed energia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
VISTA la domanda pervenuta in data 17 luglio 2014 presentata dalla Struttura stabile per la difesa del suolo di Udine - Direzione centrale ambiente ed energia per l'attivazione per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e contestuale valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
PRESO ATTO che in data 12 settembre 2014 è stato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
VISTA la nota prot. SVA/26106/SCR/1345 dd. 19 settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006 e contestuale valutazione di incidenza, nota inviata al proponente, al Comune di San Giovanni al Natisone, al Comune di Trivignano Udinese, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente

ed energia;
CONSTATATO che il progetto in argomento è soggetto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97, in quanto ricadente nella ZSC "Confluenza Fiumi Torre e Natisone";
PRESO ATTO che ai sensi comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 è pervenuto il parere del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con nota prot. n. 26329 del 22 settembre 2014;
PRESO ATTO che con nota prot. STPB/28366 del 8 ottobre 2014 è pervenuto il parere relativo al progetto da parte del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, ai sensi dell'art. 9bis della LR 43/1990 e della DGR 1323/2014;
VISTO il parere n. SCR/90/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che gli impatti in fase di cantiere sono di scarso rilievo, che viene prevista solo la movimentazione in alveo con la finalità di limitare i fenomeni di piena e limitare i fenomeni erosivi in atto, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere una specifica prescrizione, che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con annessa procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati ed al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento di manutenzione dell'alveo e delle sponde del torrente Natisone alla confluenza con il torrente torre nei Comuni di San Giovanni al Natisone e Trivignano Udinese - presentato da Struttura stabile per la difesa del suolo di Udine -Direzione centrale ambiente ed energia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997.
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. i lavori in alveo dovranno essere sospesi nel periodo 15 marzo - 31 agosto, salvo minimi sforamenti (1-2 settimane) per consentirne la conclusione se prossimi alla fine o l'effettuazione in un'unica soluzione.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di San Giovanni al Natisone, al Comune di Trivignano Udinese ed al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2389_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2389/SCR 1347

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione della centrale idroelettrica denominata "Luigi Band" sul canale di Santa Maria in via Baldisseria in Comune di Udine. Proponente: Sig. Band Marco - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 15 settembre 2014 presentata dal Sig. Band Marco di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed il contestuale sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto e dello studio preliminare ambientale;
VISTA la nota prot. SVA/25900/SCR/1347 dd16 settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
RILEVATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971:
- nota di osservazioni prot. 26187 del 19 settembre 2014 da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che non evidenzia elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- nota di osservazioni prot. 27593 del 7 ottobre 2014 da parte del Servizio difesa del suolo che non evidenzia elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- parere dell'ETP prot. 8178 27 ottobre 2014 favorevole con condizioni/prescrizioni ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971;

VISTA la nota del Comune di Udine prot. 154530 del 20 novembre 2014 che comunica che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
VISTO il parere n. SCR/91/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RILEVATO che il progetto prevede di utilizzare per l'esercizio di un impianto idroelettrico della potenza nominale di 38 kW le acque di un canale artificiale esistente, già derivate più a monte attraverso un sistema di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, senza aumentare la derivazione in essere ma utilizzando le portate già oggetto di concessione;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al contesto territoriale interessato e alla modesta entità dell'intervento che non comporta possibili impatti negativi significativi all'ambiente né in fase di cantiere, né in fase di esercizio ha espresso parere che il progetto in argomento

non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente tutela pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione della centrale idroelettrica denominata "Luigi Band" sul canale di Santa Maria in via Baldisseria in Comune di Udine - presentato dal Sig. Band Marco - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. il proponente dovrà rispettare quanto indicato nel parere espresso, ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971, dall'Ente tutela pesca del FVG con nota prot. 8178 del 27 ottobre 2014; in particolare, a salvaguardia dell'eventuale fauna ittica presente, i lavori che interferiscono con il canale dovranno essere eseguiti durante il periodo di asciutta dello stesso, il proponente dovrà comunicare l'inizio lavori all'Ente tutela pesca del FVG con anticipo di almeno cinque giorni (nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo o di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici) e dovrà inoltre evitare di disperdere nell'ambiente cemento o altri materiali.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia semplice, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Udine, all'Ente tutela pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2390_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2390/SCR 1348

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assogget-

tabilità al VIA del progetto riguardante un impianto di compostaggio di materiale verde in Comune di Fagagna. Proponente: Azienda Agricola La Boschettina di Mattiussi Mario - Fagagna.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 15 settembre 2014 presentata dall'Azienda Agricola La Boschettina di Mattiussi Mario di Fagagna per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/26107/SCR/1348 dd. 19 settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Fagagna, alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, all'ARPA del FVG e allo Studio Causero & Associati;
PRESO ATTO che in data 16 settembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- 22 settembre 2014: nota prot. n. 26330 del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- 9 ottobre 2014: nota prot. n. 27594 del Servizio difesa del Suolo;

VISTO il parere n. SCR/92/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'assenza di impatti significativi a carico delle matrici suolo, paesaggio, acque, traffico indotto, flora e fauna, congiuntamente all'aspetto positivo derivante dall'azione di recupero dei rifiuti trattati, ed il verosimile ridotto impatto odorigeno, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine e all'ARPA del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto di compostaggio di materiale verde in Comune di Fagagna - presentato da Azienda Agricola La Boschettina di Mattiussi Mario di Fagagna - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1) nel caso di presenza di impatti odorigeni significativi riconducibili all'impianto in esame dovranno essere adottate adeguate e progressive azioni, verificate dall'ARPA, finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene, quali in primis una verifica delle modalità di gestione dei cumuli, la nebulizzazione di antiodorigeni sino eventualmente giungere alla realizzazione di una struttura di contenimento e trattamento dell'aria;
2) dovranno essere previste apposite misure per la gestione dei rifiuti eventualmente prodotti dalle lavorazioni.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente in copia semplice, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Fagagna, alla Provincia di Udine e all'ARPA del FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2391_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2391/SCR 1350

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la costruzione centrale micro idroelettrica in località Santissima in Comune di Polcenigo (PN). Proponente: ing. Fernando Garbin.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 15 settembre 2014 presentata dall'Ing. Fernando Garbin per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/28207/SCR/1350 dd. 14 ottobre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Polcenigo, all'Ente tutela pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
PRESO ATTO che in data 25 settembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni relativi al progetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971:

- 16 ottobre 2014 -Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati - parere favorevole;

- 27 ottobre 2014 - parere del Comune di Polcenigo;
- 11 novembre 2014 - Ente tutela pesca del FVG - parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il parere n. SCR/94/2014 del 3 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione, all'insieme degli elementi che riguardano, in particolare, il contesto territoriale e ambientale interessato dal progetto, quali:
- Il progetto prevede l'ubicazione dell'impianto nell'area posta a sud dell'edificio che tuttora contiene le apparecchiature elettromeccaniche della vecchia centralina in località della Santissima nel comune di Polcenigo;
- La derivazione prevede una portata massima derivabile pari a 4.0 m3/s, una portata media derivabile di 3.3 m3/s per una potenza di concessione pari a 57 kW;
- Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi d'opera;
- In fase di costruzione non viene provocata la benché minima interferenza col deflusso delle portate del fiume;
- In fase di esercizio è assicurato lo smaltimento dello portate che superano le massime turbinabili;
- Viene garantita la presenza di un minimo deflusso lungo il salto esistente al fine di mantenere l'effetto cascata, molto suggestivo dal punto di vista paesaggistico;
- La connessione alla rete ENEL esistente prevede un cavo interrato della lunghezza complessiva pari a circa 30 metri;
- Non è previsto il rilascio di un DMV ma la tipologia dell'impianto presentato consente tale ipotesi, peraltro suffragata dal parere dell'Ente tutela pesca del FVG;
- La derivazione e la conseguente restituzione, distanti solo qualche decina di metri, di fatto non interrompono la continuità del deflusso e non vanno a creare tra i due punti tratti in cui non vi sarà presenza di continuità idraulica;
- Gli impatti sulla componente idrica risultano decisamente ridotti in funzione del fatto che non sono previste forme di tutela pianificatoria in termini di DMV, della immediata restituzione a valle della traversa esistente e, di fatto, senza determinare una interruzione idraulica;
- Gli impatti sulle rimanenti componenti ambientali risultano legate principalmente alla fase di cantiere, di ridotte dimensioni sia in termini temporali che in termini spaziali e, per questo motivo, gli impatti derivanti risultano mitigabili attraverso opportune prescrizioni tecnico gestionali mirate a ridurre il rischio di potenziali incidenti o contaminazioni e determinare, quindi, con ragionevole certezza, la sostenibilità dell'impatto arrecato;
- In relazione al parere del Comune di Polcenigo, alla segnalazione di mancata conformità urbanistica non segue opportuna valutazione degli impatti ambientali arrecati dalla azioni di progetto e, inoltre, si evidenzia come l'autorizzazione unica può costituire variante urbanistica;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente tutela pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la costruzione centrale micro idroelettrica in località Santissima in Comune di Polcenigo - presentato dall'Ing. Fernando Garbin - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) Nell'esecuzione di detti lavori devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare l'intorbidamento del corpo idrico;
2) I materiali di scavo non devono essere dilavati verso il corso d'acqua ad opera delle precipitazioni o del filone attivo;
3) Devono essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
4) Si deve evitare di disperdere nell'ambiente cemento o altri materiali;
5) A salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 4 quinquies della LR 19/1971, nel caso di lavori in alveo, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta all'ETP, con anticipo di almeno cinque giorni (fax 0432 482474, e-mail etp@regione.fvg.it, PEC etp@certregione.fvg.it);
6) Il proponente dovrà prevedere un protocollo mirato alla mitigazione degli impatti determinati dalla fase di cantiere che preveda:
   a. La bagnatura saltuaria, con particolare riferimento ai periodi maggiormente siccitosi e ventosi, delle strade sterrate utilizzate e dei cumuli temporanei di materiale scavato;
   b. Il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti uscenti dal cantiere;
   c. La pulizia saltuaria della rete stradale utilizzata e più prossima al sito di cantiere;
7) Il materiale scavato dovrà essere gestito secondo la normativa di settore;
8) La manutenzione e rabbocco dei mezzi utilizzati dovrà avvenire su superfici pavimentate impermeabili e con rete di raccolta acque o, in alternativa, con la presenza di idonei presidi atti a raccogliere e conferire a smaltimento eventuali sversi di fluidi;
9) Nell'eventualità che risultino necessari interventi di taglio piante, queste dovranno essere sostituite da piantumazioni di pari numero e di tipo autoctono;
10) Tutte le operazioni di ripristino dovranno essere previste mediante l'utilizzo di sementi provenienti da prati stabili naturali.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia semplice, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Polcenigo, all'Ente tutela pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2392_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2392/SCR 1352

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'intervento per il consolidamento della sponda destra del fiume Meduna in località Prata di Sopra in Comune di Prata di Pordenone. Proponente: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 16 settembre 2014 presentata dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/27308/SCR/1352 dd. 03 ottobre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Prata di Pordenone, alla Provincia di Pordenone, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che in data 29 settembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971:
- 9 ottobre 2014: nota n. 27932 del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- 11 novembre 2014: nota n. 8475 dell'Ente Tutela Pesca;
VISTO il parere n. SCR/95/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che l'intervento viene eseguito per porre rimedio alla situazione in essere che potrebbe compromettere l'officiosità delle opere idrauliche esistenti in loco con rischio di esondazioni, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Pordenone, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'intervento per il consolidamento della sponda destra del fiume Meduna in Località Prata di Sopra in Comune di Prata di Pordenone - presentato dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR

43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. i sedimenti gestiti dal cantiere non devono essere dilavati verso il corso d'acqua ad opera delle precipitazioni e del filone attivo;
2. devono essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
3. a salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'Art. 4 quinquies della LR 19/1971, nel caso di lavori in alveo, il soggetto esecutore deve darne comunicazione scritta all'ETP, con anticipo di almeno cinque giorni, salvo dichiarazione dello stato di emergenza.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Prata di Pordenone, alla Provincia di Pordenone, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2393_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2393/SCR 1356

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un intervento per la realizzazione di arginature di contenimento delle acque di piena del fiume Fiume a difesa del capoluogo in Comune di Fiume Veneto. Proponente: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 08 ottobre 2014 presentata dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/28206/SCR/1356 dd. 14 ottobre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Fiume Veneto, all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
PRESO ATTO che in data 10 ottobre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio

preliminare ambientale;
CONSTATATO che sono pervenute osservazioni/pareri da parte dell'Ente tutela pesca e del Servizio disciplina gestione rifiuti, relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971 di cui si è adeguatamente tenuto conto in corso di istruttoria;
VISTO il parere n. SCR/96/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle seguenti considerazioni e valutazioni:

- sono previsti una serie di interventi necessari ai fini della tutela idraulica del territorio, improntati perlopiù a tecniche di ingegneria naturalistica. Il proponente nella documentazione di screening, ha rappresentato in maniera adeguata il contesto territoriale in cui si inseriscono tali interventi e ha fornito opportuni rendering per rappresentare l'impatto paesaggistico delle opere ad interventi ultimati;
- in termini generali nell'analisi di impatto e nella rappresentazione dello stato di fatto, non sono state fornite particolari considerazioni e valutazione in ordine agli aspetti ecologici, di stato di qualità del corpo idrico e sulle potenziali variazioni indotte ad interventi ultimati. Va tuttavia tenuto conto che:
  - il primo intervento, tratto A-B (210m), prevede l'inserimento di un diaframma a mezzo di palancole in acciaio con giunti tipo "Larssen" all'interno della sezione tipologica del corpo arginale che caratterizza il fiume Fiume (sostanzialmente per evitare il fenomeno del sifonamento). L'intervento non può incidere in termini peggiorativi sugli aspetti ecologici del corso d'acqua, inserendosi l'opera all'interno di una argine esistente. L'intervento peraltro riprende un' operazione di ripristino arginale effettuata nel medesimo corso d'acqua ad opera dello stesso consorzio;
  - in corrispondenza dei tratti più erosi viene prevista la posa in opera di scogliera a protezione delle arginature utilizzando massi di cava di natura silicea, arenaria o calcarea ad elementi di peso variabile. Si tratta di un intervento di consolidamento spondale rientrante nelle tecniche di ingegneria naturalistica, usualmente utilizzato nei torrenti di montagna (elevato trasporto solido e forte velocità della corrente). Ha un effetto immediato e tuttavia risulta un'opera ad impatto ambientale non irrilevante. Le foto riportate nella relazione di screening, evidenziano la presenza di evidenti fenomeni di erosione di sponda. Viene inoltre evidenziato come l'erosione di sponda si manifesti anche in regime di portate ordinarie. Un tanto a giustificazione della necessità di un intervento di consolidamento, quale quello proposto, che garantisca una definitiva risoluzione della problematica idraulica. I benefici, in termini di maggior sicurezza idraulica del territorio, vanno in tal caso adeguatamente soppesati rispetto agli impatti ambientali determinati da una tale tipologia di intervento;
  - il secondo intervento tratto B-C, sempre alla stessa quota dell'argine (+21,50 s.l.m.) viene realizzato un nuovo rilevato arginale in terre armate in continuità all'argine fluviale al fine di ridurre la superficie di sottobacino scolante sul canale di guardia. La scelta dell'intervento pare in tal caso obbligata, dalla ridotta disponibilità di spazi. In termini generali occorre tener conto dei benefici ambientali correlati a tale tipologia di intervento (rapida rinaturalizzazione dei siti, trattasi di interventi in cui vengono utilizzate specie erbacee efficienti in termini di sottrazione di CO_2 dall'atmosfera, ridotti tempi esecuzione, bassi costi di manutenzione, buoni effetti in termini di impatto paesaggistico ad opera ultimata)
  - in merito all'intervento nei pressi di via Fiume Piccolo, va tenuto conto che il manufatto idraulico (paratie mobili) risulta inserito all'interno di un involucro in calcestruzzo armato interrato o inserito in realizzazioni esistenti quali muretti. Anche in tal caso appare decisamente porioritari0, in ordine alla valutazione degli impatti ambientali, l'aspetto correlato alla necessità idraulica dell'intervento e ai benefici in termini di sicurezza idraulica indotti sul territorio circostante (centro abitato).
- per quanto riguarda gli impatti da cantiere, il proponente si è concentrato più che altro nella rappresentazione delle soluzioni tecniche e gestionali per la mitigazione degli impatti ambientali. Si rimanda a riguardo alle prescrizioni proposte;
- per quanto riguarda, in particolare, il rumore, l'articolo 6 della legge quadro in materia di inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, assegna al Comune la competenza di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti di immissione definiti dall'articolo 2, comma 3 della citata legge per lo svolgimento di attività temporanee nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso. L'Arpa viene coinvolta nel procedimento, con attività di supporto tecnico. Nel caso di cantieri di media - lunga durata la documentazione che deve fornire il proponente, include anche analisi di impatto e studi specifici di valutazione. Risultano peraltro disponibili specifiche linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico emanate da ARPA (documento maggio 2008) e disponibili nel sito di ARPA. Tale procedura garantisce un efficacie analisi e controllo dell'impatto da rumore. Nel caso di superamento dei limiti della zonizzazione acustica, in prossimità di recettori sensibili andrà garantita la messa in atto di disposizioni particolarmente cautelative come barriere antirumore mobili e l'utilizzo di mezzi d'opera certificati CE;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento per la realizzazione di arginature di contenimento delle acque di piena del fiume Fiume a difesa del capoluogo in Comune di Fiume Veneto - presentato da Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia- non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. Ai sensi dell'articolo 4 quinquies della LR 19/1971, il soggetto esecutore dei lavori in alveo deve comunicare il loro inizio all'ETP, con anticipo di almeno 5 giorni (fax 0432482474, e-mail: etp@regione.fvg.it, pec: etp@certregione.fvg.it);
2. Il proponente dovrà garantire il pieno rispetto delle misure di mitigazione e controllo rappresentate a pagina 95 e 96 dello studio preliminare ambientale
3. Durante tutte le lavorazioni andranno utilizzati materiali non inquinanti ovvero, nel caso di utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, andranno adottate opportune cautele di tutela nei confronti delle acque superficiali, suolo, sottosuolo, aria. Eventuali rifiuti o scorie prodotte andranno trattate secondo le normative vigenti, ricorrendo a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell'ambiente;
4. In fase esecutiva, nella precisa individuazione delle aree e piste di cantiere, si dovranno individuare soluzioni che riducano al minimo possibile la superficie di occupazione delle aree interferite, cercando, nel contempo, di arrecare il minor disturbo possibile all'habitat naturale e alla popolazione locale. Le piste di cantiere saranno in numero minimo possibile cercando di sfruttare in primis la viabilità presente sul territorio e le strade di campagna.
5. Per quanto riguarda il materiale di scavo derivante da attività di costruzione, di cui il proponente non intende disfarsi ma proporne un riutilizzo, ci si dovrà attenere alle disposizioni di norma di cui all'articolo 185 del d.lgs. 152/06 e DL 2/2012 ovvero articolo 41bis del DL 69/2013 (a seconda del sito di destinazione e dell'utilizzo previsto). Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato, rimuovendo eventuali parti estranee presenti che andranno raccolte e smaltite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Laddove non venga previsto un immediato conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti durante l'attività di cantiere, ma si necessiti di un periodo di "Deposito temporaneo" (D.Lgs 152/06 e s.m.i..) andranno prese tutte le misure idonee alla protezione del suolo (disponendo, a titolo esemplificativo, sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato)
7. Per la limitazione delle polveri emesse in fase di cantiere, andranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurne la produzione e la propagazione. A tal fine si dovrà provvedere di bagnare con adeguata frequenza la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un adeguato raggio da questi. Va prevista una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno da cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di

evidente ventosità, andranno eventualmente realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto;
8. le opere provvisionali che si renderanno necessarie in fase di cantiere per la realizzazione degli interventi in progetto andranno completamente rimosse al completamento dei lavori;
9. Qualora in fase di realizzazione dei lavori si intercettino esemplari arborei adulti di specie tipiche del paesaggio o autoctone, andranno previsti interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica del territorio. In ogni caso la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere dovrà essere ripristinata;
10. In corso d'opera andrà predisposta e mantenuta idonea documentazione di cantiere attestante la corretta esecuzione delle misure di mitigazione, compensazione e controllo di cui alle precedenti prescrizioni che andrà resa disponibile, in caso di richiesta, agli Enti preposti alle procedure di controllo e verifica delle prescrizioni.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Fiume Veneto, all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2394_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2394/SCR 1346

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante della capacità di trattamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani e speciali in Rive d'Arcano. Proponente: A&T 2000 Spa - Codroipo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 10 settembre 2014 presentata da A&T 2000 s.p.a. di Codroipo per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/26908/SCR/1346 dd. 30 settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Rive d'Arcano, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita', alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
PRESO ATTO che in data 15 settembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

CONSTATATO che sono pervenute osservazioni relative al progetto da parte del Comune e del Servizio disciplina gestione rifiuti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i di cui si è tenuto adeguatamente conto in corso di istruttoria e una osservazione da parte di NET s.p.a. relativa ai rapporti esistenti tra NET s.p.a. e la società proponente, di cui si è preso atto.
VISTO il parere n. SCR/97/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto opportuno rammentare alcuni presupposti di progetto su cui si fonda la presente valutazione, che andranno pertanto ripresi nei successivi procedimenti autorizzativi (congiuntamente agli altri elementi di progetto evidenziati nella documentazione di screening di VIA):

- invarianza rispetto al quantitativo attualmente autorizzato, sulla capacità di trattamento del rifiuto CER 191212;
- utilizzo prioritario dell'impianto a servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale che viene considerato un presupposto di progetto della presente richiesta di modifica. l'impianto viene dichiarato principalmente a servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale, non viene tuttavia esclusa né limitata le possibilità di ingresso di rifiuti urbani e speciali provenienti da fuori regione (trattandosi di rifiuti da raccolta differenziata che hanno libera circolazione sul territorio nazionale (articolo 181 comma 5 del d.lgs. 152/06)). Va tuttavia tenuto conto che, a presupposto della richiesta di incremento della potenzialità di recupero, il proponente ha espressamente citato il piano regionale sui rifiuti urbani giustificando la stessa richiesta di ampliamento sulla base di quanto indicato all'articolo 3 delle norme di piano (obbiettivi). E' pertanto opportuno garantire che il proponente tratti prioritariamente i rifiuti (correlati al ciclo degli urbani) prodotti in ambito regionale al di la di quanto , in termini formali, consentito dal d.lgs. 152/06.

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione, in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- L'incremento di potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti in progetto non determina sostanziali variazioni all'attuale ciclo di lavoro. Non sono prevedibili impatti da cantiere. In termini generali si valuta positivamente il miglioramento dell'efficienza complessiva del processo di recupero rifiuti (con massimizzazione della potenzialità di trattamento), in linea con i principi del nuovo piano regionale sui rifiuti urbani.
- a livello localizzativo, l'impianto si colloca in area esterna a centri abitati, priva di vincoli ambientali, caratterizzata dalla presenza di due vincoli preferenziali (piano regionale). Non sono prevedibili variazioni di rilievo nelle potenziali incidenze indotte dall'attività in essere nei confronti del SIC posto a circa 1,5km di distanza.
- il proponente - pur a fronte dell'incremento della potenzialità massima di conferimento dei rifiuti in impianto - non prevede variazioni nella dislocazione e dimensione delle aree di stoccaggio. La capacità massima delle aree di stoccaggio - che permarrà immutata rispetto allo stato attualmente autorizzato - costituisce di fatto il vincolo effettivo sulla reale possibilità di conferire il quantitativo massimo di rifiuti richiesto (che varia evidentemente a seconda della tipologia di rifiuto). Il proponente si impegna a gestire l'impianto- come peraltro avviene attualmente - tramite una adeguata programmazione dei conferimenti (programmazione settimanale).
- nella richiesta integrazioni formulata dal Servizio V.A. si è richiesto al proponente di meglio dettagliare le modalità operative adottate in impianto per la gestione dei rifiuti con potenziale presenza di frazione organica. Il proponente nelle integrazioni riporta un estratto della relazione di progetto del 2008 in cui vengono forniti i dettagli della composizione merceologica dei rifiuti trattati in impianto. Viene inoltre evidenziato come "le analisi merceologiche utilizzate per la costruzione dei bilanci di massa di progetto e le verifiche effettuate presso i produttori mostrano una presenza di frazione organica molto limitata, tipicamente inferiore all'1%". Il proponente si impegna a limitare alle attuali 32000t/anno il conferimento massimo del CER 191212, in linea con la attuale autorizzazione (come autorizzato con la recente determina dirigenziale della provincia di Udine numero 5395/2014).
- in corso di procedura né la Provincia né il Comune hanno evidenziato problematiche di odore legate all'esercizio dell'impianto.
- va inoltre evidenziato che la modifica in progetto, non determina variazioni di rilievo:
  - nella entità e tipologia delle acque (di dilavamento, sottoposte a trattamento) scaricate sul corpo ricettore (permarrà invariata l'attuale autorizzazione allo scarico);
  - nel sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera. Il proponente fornisce dettagli delle caratteristiche dell'emissione e del sistema di abbattimento (portata, natura inquinanti, durata emissione, valore limite, parametri dimensionali sistemi di abbattimento) come da progetto attualmente autorizzato. Va da se che in sede di progettazione definitiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla variante in oggetto, il proponente fornirà più puntuali dettagli di progetto attestanti la

conformità dell'attuale sistema di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti;
- per quanto riguarda il rumore, non sono previste variazioni sostanziali nella tipologia di macchinari e nelle lavorazioni attualmente esercite in impianto. Il clima acustico permarrà pertanto verosibilmente invariato rispetto allo stato di fatto. L'impianto peraltro insistete in una zona abbastanza distante da centri abitati e da ulteriori ricettori sensibili.
- L'impatto differenziale sul sistema viario (arterie stradali locali) legato all'incremento potenziale nel flusso di mezzi in entrate e uscita dall'impianto, non pare irrilevante. Va pertanto tenuto conto di quanto a riguardo evidenziato dal Comune nel proprio parere. A scala territoriale più ampia, risulta difficile effettuare valutazioni di merito. L'ambito di analisi è più propriamente afferibile alla pianificazione di settore. Valgono le seguenti considerazioni:

- l'attività si inserisce in un contesto (recupero di rifiuti) in cui il flusso complessivo di veicoli trasportanti rifiuti sul territorio di interesse risulta fortemente dipendente dal quantitativo complessivo di rifiuti prodotti (che è fattore non dipendente ovviamente dalla singola ditta proponente di una data attività di recupero). E' previsto che l'impianto tratti principalmente rifiuti derivanti dall'ambito regionale. Il numero complessivo di tonnellate di rifiuto circolante sul territorio regionale è di fatto indipendente dalla singola attività di recupero;
- la collocazione sul territorio - ovvero gli eventuali problemi logistici correlati all'impatto complessivo del traffico sulla rete viaria - degli impianti di recupero operanti su una data categoria e tipologia di rifiuti speciali e urbani, la massima potenzialità autorizzabile degli stessi, la quantificazione della produzione complessiva dei rifiuti a scala provinciale e regionale etc etc sono materia di valutazione della sfera pianificatoria (a scala provinciale e regionale, ivi inclusa la procedura di VAS) non certo progettuale. A tal riguardo, non si rilevano particolari controindicazione nel piano provinciale regionale sugli speciali e sugli urbani per l'attività in argomento, sia in termini di potenzialità complessiva sia in termini di collocazione territoriale.

- il proponente all'interno della documentazione non fornisce particolari indicazioni sulle modalità gestionali adottabili in fase di esercizio, per garantire un contenimento e controllo degli impatti sul territorio legato al traffico di progetto. Si valuta opportuno imporre specifiche prescrizioni finalizzate a:

- indurre il proponente a migliorare costantemente il livello di performance ambientale correlato agli impatti sul traffico, monitorando il traffico prodotto dalla propria attività o ad essa correlabile;
- pianificare in dettaglio i tragitti viari percorribili per il raggiungimento dei rifiuti e l'invio delle MPS, evitando il più possibile il transito lungo il centro del paese e lungo le strade a maggior livello di congestione.

- va altresì evidenziato che la relazione di screening è risultata sufficientemente dettagliata e completa in ogni sua parte. In particolare il proponente:

- ha approfondito adeguatamente gli elementi inerenti l'inquadramento territoriale del progetto;
- ha svolto una completa disamina del quadro programmatico analizzando gli elementi di compatibilità dell'intervento con gli strumenti pianificatori di settore;
- ha effettuato una sufficiente analisi dello stato in essere delle componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione e messa in esercizio del progetto in argomento;
- ha individuato le azioni di progetto foriere di impatti sia per la fase di cantiere che di esercizio;
- ha effettuato le valutazioni di impatto argomentandone i risultati, in taluni casi, sulla base di specifiche analisi anche modellistiche.

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita', alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati.
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato

con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante di incremento della capacità di trattamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani e speciali in Rive d'Arcano - presentato da A&T 2000 s.p.a. di Codroipo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. Al fine di ottimizzare i flussi dei rifiuti entranti ed uscenti e migliorare la logistica con riduzione delle percorrenze di trasporto e quindi dei relativi fattori di emissione (aria, rumore), dei consumi di materie prime (gasolio, oli, metalli per ricambi, ecc.) e dei fattori di rischio costituiti da incidenti (vite umane) e possibile dispersione dei rifiuti nell' ambiente in conseguenza degli stessi, il proponente dovrà monitorare con continuità il traffico prodotto dalla propria attività o ad essa correlabile, adottando conseguentemente nel tempo le più opportune misure per limitarlo al minimo raggiungendo un adeguato livello di performance ambientale. A tale scopo occorrerà monitorare parametri quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Tipo mezzo entrante ed uscente, numero transiti/anno, numero transiti/giorno, kg/veicolo, e sviluppare indici specifici di controllo della performance ambientale raggiunta quali ad esempio: ntmedi/giorno, numero trasporti/tonnellata rifiuto. I dati ottenuti andranno sintetizzati e riportati in apposite relazioni annuali che andranno conservate ed inviate, su richiesta, allo scrivente Servizio, al Comune e alla Provincia;
2. Nella fase di programmazione del conferimento dei rifiuti così come nella gestione dei flussi in uscita dallo stabilimento, il proponente dovrà adoperarsi per garantire una quanto più corretta possibile distribuzione dei flussi di traffico lungo le arterie cittadine, perseguendo l'obiettivo di minimizzare i disagi alla popolazione arrecati dal traffico prodotto dalle attività in progetto e riducendo, per quanto possibile, il transito lungo le arterie stradali più congestionate. Andrà prevista fra l'altro, una opportuna limitazione del traffico nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 20 e tra le 7.30 e le 8.30.
3. Il proponente a compensazione del disagio arrecato al Comune dall'incremento di traffico pesante indotto dalla modifica in progetto lungo la strada comunale di ingresso all'impianto meglio conosciuta come strada di "Camin", dovrà accordarsi con il Comune di Rive d'arcano per contribuire alla corretta manutenzione e al mantenimento in buon ordine e stato della carreggiata medesima.
4. Il trattamento di I rifiuti contenenti frazione putrescibile andrà effettuato in giornata;
5. Qualora in fase di normale esercizio dell'impianto - a seguito di verifiche effettuate dai competenti organi di controllo - dovessero manifestarsi evidenti problematiche da odore direttamente correlabili alla attività in progetto, il proponente dovrà adoperarsi adottando opportune soluzioni tecniche e/o gestionali per il relativo contenimento.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia semplice, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Comune di Rive d'Arcano, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversita' della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita', alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2395_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 16 dicembre 2014, n. 2395/SCR 1354

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assog-

gettabilità al VIA e di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97del progetto riguardante i lavori relativi alla banchina del Villaggio del Pescatore (stralcio 2° - 3° - 5°). Proponente: Friulpesca Srl - Carlino, C.O.L.M.I. Scarl - Duino Aurisina, ALMAR Scarl - Marano Lagunare.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
VISTA la domanda pervenuta in data 30 settembre 2014 presentata da Friulpesca srl, C.O.L.M.I. scarl, ALMAR scarl per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e contestuale valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
PRESO ATTO che in data 30 settembre 2014 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
VISTA la nota prot. SVA/27309/SCR/1354 dd. 03 ottobre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006 e contestuale valutazione di incidenza, nota inviata ai proponenti, al Comune di Duino Aurisina, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, al Servizio difesa del suolo, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
CONSTATATO che il progetto è sottoposto a contestuale valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97, in quanto ricadente parzialmente nella ZPS IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nella ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano";
PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri relativi al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e e della DGR 1323/2014:
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati: nota prot. 27933 del 9.10.2014;
- Servizio tutela del paesaggio e biodiversità: note prot. 31789 del 13 novembre 2014 e prot. 33255 del 28 novembre 2014;

CONSTATATO che in data 18 novembre 2014 con nota prot. n. SVA/31037 sono state richieste integrazioni ai proponenti, che risultano pervenute in data 24 novembre 2014;
VISTO il parere n. SCR/98/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che i lavori sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di attracco e della sicurezza degli operatori, che il contesto in cui si inseriscono i lavori è fortemente antropizzato e che le attività di cantiere non determinano impatti di rilievo ed incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di

valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza ci cui al DPR 357/97.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo ai proponenti, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori relativi alla banchina del Villaggio del Pescatore (stralcio 2° - 3° - 5°) - presentato da Friulpesca srl, C.O.L.M.I. scarl, ALMAR scarl - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. Il proponente dovrà effettuare un monitoraggio dei fondali da svolgere ante operam mediante un rilievo batimetrico georeferenziato esteso ad almeno sei sezioni trasversali al canale navigabile prospiciente alla sponda oggetto di intervento da concordarsi con il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione e post operam, nelle medesime sezioni con cadenza semestrale per un periodo di 3 anni nelle medesime sezioni di cui sopra, al termine del quale verranno valutate le risultanze e, se del caso, prolungato il periodo di detto monitoraggio. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato ai proponenti, in copia semplice, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Duino Aurisina, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 16 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDC_AMB ENER_2411_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 18 dicembre 2014, n. 2411/SCR 1349

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la variante per la chiusura della porzione della Valletta interessata dall'abbancamento dei rifiuti in Comune di Torviscosa. Proponente: Gruppo Snia - Caffaro in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 22 settembre 2014 presentata da Gruppo SNIA - Caffaro in amministrazione straordinaria per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e la contestuale pubblicazione sul sito web regionale;
VISTA la nota prot. SVA/26441/SCR/1349 dd. 23 settembre 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Torviscosa; alla Provincia di Udine, alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia e Environ Italy Srl;
VISTA la relazione istruttoria dd. 25 novembre 2014 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- 29 settembre 2014: nota n. 26860 del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- 4 novembre 2014: nota n. 119346 della Provincia di Udine - Area ambiente Servizio gestione rifiuti;
- 6 novembre 2014: nota n. 37066 dell'ARPA;

VISTO il parere n. SCR/93/2014 del 03 dicembre 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RILEVATO dal suddetto parere che la precitata Commissione ha evidenziato che:
- non vi è ancora stato un pronunciamento definitivo in merito alla valutazione tecnica dell'Analisi di Rischio e che la competente conferenza di servizi indetta dal Ministero ha richiesto ulteriori approfondimenti;
- la chiusura della discarica non conforme a quanto richiesto dalla Comunità europea dovrebbe essere basato su dati oggettivi e valutazioni e decisioni prese;
- gli esiti della citata Analisi di rischio sono determinanti, nel caso specifico, per una corretta e completa valutazione dell'effettivo impatto ambientale del progetto, anche in riferimento alla possibilità di contaminazione del corpo idrico superficiale in caso di condizioni climatiche particolari (dall'alto, non in falda) ;

CONSTATATO che la precitata Commissione, non potendo escludere, in assenza del pronunciamento definitivo in merito alla valutazione tecnica dell'Analisi di Rischio relativa al sito in esame, che il progetto in argomento abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine, alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e all'ARPA del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la variante per la chiusura della porzione del-

la Valletta interessata dall'abbancamento dei rifiuti in Comune di Torviscosa - presentato da Gruppo SNIA - Caffaro in amministrazione straordinaria - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente in copia semplice a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Torviscosa; alla Provincia di Udine, alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 18 dicembre 2014

DANESE

15_2_1_DDS_GEOL 2374_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 11 dicembre 2014, n. SGEO/1 -2374- UMGCM048. (Estratto)

DLgs. 22/2010. Ditta Comas Spa. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Comas" in Comune di Pocenia (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Comas s.p.a, con sede in Milano, Corso di Porta Romana 78 e con attiva una unità locale a Pocenia, Via Locatelli 32 cap 33050, CF.. 0275127027, è rilasciata, ai sensi del decreto legislativo 22/2010, la concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Comas", in Comune di Pocenia (Ud), per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto, per una superficie totale di 0,028 Kmq, individuata dal mappale 286, Foglio 20, del Comune medesimo.
(omissis)
Trieste, 11 dicembre 2014

GUBERTINI

15_2_1_DDS_PROG GEST 7902_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 novembre 2014, n. 7902/LAVFOR.FP/2014

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 61 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo. Proroga dei termini di conclusione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2016/LAVFOR.FP del 10 giugno 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 6 luglio 2011, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano, e sull'asse prioritario 5 - Transnazionalità e interregionalità, del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 61 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico del "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della L.R. 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010;
VISTO il decreto di precisazioni n. 518/LAVFOR.FP dell'8 febbraio 2013;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate:
asse 4 - Capitale umano - azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici (università, mondo della ricerca e mondo delle imprese)";
asse 5 - Transnazionalità e interregionalità - azione 85 "Mobilità transnazionale e interregionale rivolta a studenti e lavoratori finalizzata all'arricchimento della loro professionalità";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro il 14 luglio 2011;
VISTO il decreto n. 2995/LAVFOR.FP del 16 agosto 2011 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate entro la scadenza prevista dall'Avviso;
PRECISATO che in base al paragrafo 10 "Modalità di attuazione - 10.1 Avvisi pubblici" capoverso 9 dell'Avviso, tutti i progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2014;
CONSIDERATO che è stata richiesta, da parte di più beneficiari, la possibilità di ottenere una proroga al termine di conclusione delle operazioni entro il 30 giugno 2015;
RITENUTO di aderire a tali richieste e di prevedere pertanto la proroga al termine di conclusione delle operazioni entro il 30 giugno 2015;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Il termine per la conclusione delle operazioni finanziate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n. 2016/LAVFOR.FP/2011 viene prorogato al 30 giugno 2015.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 novembre 2014

FERFOGLIA

15_2_1_DDS_PROG GEST 8769_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 15 dicembre 2014, n. 8769/LAVFOR.FP/2014

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati dal 16 al 30 novembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014 e n. 1854 del 10 ottobre 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014 con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 1451/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.779.892,00	970.818,00	4.456.760,00	2.118.148,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 8668/LAVFOR.FP del 2 dicembre 2014 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio tra il 1° ed il 15 novembre 2014, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.001.523,00	2.717.574,00	952.368,00	4.224.653,00	2.106.928,00

EVIDENZIATO che:
- in data 10 dicembre 2014 è pervenuta la rinuncia da parte dell'En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia al progetto formativo di tirocinio FP2014008019001 "Tirocinio in addetto estetista - P.S.", approvato e finanziato con il decreto n.8219/LAVFOR.FP/2014 per un importo pari ad euro 2.400,00,
- a causa di un errore informatico il progetto formativo di tirocinio FP20140057856001 "Tirocinio in addetto ufficio tecnico e progettazione", presentato dall'Università degli Studi di Trieste, approvato e finanziato con il decreto n. 8219/LAVFOR.FP/2014 per un importo pari ad euro 2.100,00, è stato aumentato ad euro 2.300,00,

ed a seguito delle quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.003.723,00	2.717.374,00	952.368,00	4.227.053,00	2.106.928,00

EVIDENZIATO che alla data odierna (15 dicembre 2014) risultano presentati e valutati positivamente i progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori tra il 16 ed il 30 novembre 2014;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 43 progetti formativi di tirocinio per complessi euro 82.885,00, di cui 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 4.200,00, 5 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 8.064,00, 7 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 14.934,00, e 29 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 55.687,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.920.838,00	2.702.440,00	948.168,00	4.171.366,00	2.098.864,00

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta,

maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori tra il 16 ed il 30 novembre 2014, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 43 progetti formativi di tirocinio per complessi euro 82.885,00, di cui 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 4.200,00, 5 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 8.064,00, 7 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 14.934,00, e 29 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 55.687,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 15 dicembre 2014

FERFOGLIA

15_2_1_DDS_PROG GEST 8769_2_ALL1

avviso/direttiva: decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014

ALLEGATO 1 - Elenco operazioni approvate con decreto 8769/LAVFOR/2014 - 15/12/2014

PROVINCIA DI GORIZIA

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 61673	24/11/2014	Tirocini	FP20140061673001	PROVINCIA DI GORIZIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO LAVORAZIONE LEGNO PRODUZIONE MOBILI	2.100,00
N° 62604	28/11/2014	Tirocini	FP20140062604001	PROVINCIA DI GORIZIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO AL PERSONAL TRAINING E FITNESS MARKETING C.A.	2.100,00
Totale progetti PROVINCIA DI GORIZIA: 2						**4.200,00**

PROVINCIA DI PORDENONE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 61423	21/11/2014	Tirocini	FP20140061423001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	1.974,00
N° 61452	21/11/2014	Tirocini	FP20140061452001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE	1.260,00
N° 61486	21/11/2014	Tirocini	FP20140061486001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	1.050,00
N° 62550	28/11/2014	Tirocini	FP20140062550001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN PASTICCERE	1.680,00
N° 62582	28/11/2014	Tirocini	FP20140062582001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ESECUZIONE RILIEVI DIMENSIONALI	2.100,00
Totale progetti PROVINCIA DI PORDENONE: 5						**8.064,00**

PROVINCIA DI TRIESTE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 61345	20/11/2014	Tirocini	FP20140061345001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO PER ADDETTO AL WEB MARKETING - MT	2.400,00
N° 62658	28/11/2014	Tirocini	FP20140062658001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO DI DISEGNO 2D - 3D IN AMBITO NAVALE	2.400,00
N° 62600	28/11/2014	Tirocini	FP20140062600001	PROVINCIA DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA RISTORAZIONE VELOCE	2.100,00
N° 62607	28/11/2014	Tirocini	FP20140062607001	PROVINCIA DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN IMPIEGATA FRONT-OFFICE	1.974,00

N° 61922	25/11/2014	Tirocini	FP20140061922001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN SVILUPPO DI COMPETENZE GRAFICHE E PROGETTUALI - GIULIA BASSI	1.460,00
N° 62457	27/11/2014	Tirocini	FP20140062457001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ASSISTENTE COMMERCIALE ESTERO - QUBROSI ALIA NEFER	2.300,00
N° 62458	27/11/2014	Tirocini	FP20140062458001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO FORMAZIONE E CREDIT CRUNCH - MARTINA TROHA	2.300,00

Totale progetti PROVINCIA DI TRIESTE: 7 **14.934,00**

PROVINCIA DI UDINE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 60996	19/11/2014	Tirocini	FP20140060996001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI_VD	2.300,00
N° 62515	28/11/2014	Tirocini	FP20140062515001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR - N.A.	2.400,00
N° 62521	28/11/2014	Tirocini	FP20140062521001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MARKETING - D.B.M.	1.660,00
N° 62522	28/11/2014	Tirocini	FP20140062522001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN WEB DESIGNER - R.E.	2.400,00
N° 62529	28/11/2014	Tirocini	FP20140062529001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO LAVORAZIONI DI PASTICCERIA - Z.L.	1.560,00
N° 62542	28/11/2014	Tirocini	FP20140062542001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR - C.I.	2.400,00
N° 62543	28/11/2014	Tirocini	FP20140062543001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO SERVIZI DI RISTORAZIONE - Z.E.	2.400,00
N° 61522	21/11/2014	Tirocini	FP20140061522001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI	2.100,00
N° 61675	24/11/2014	Tirocini	FP20140061675001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	IMPIEGATA PRESSO STUDIO NOTARILE	945,00
N° 61939	25/11/2014	Tirocini	FP20140061939001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DA GIOCO ED INFORMATICHE	2.100,00
N° 62023	25/11/2014	Tirocini	FP20140062023001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ASSEMBLAGGIO MACCHINE FRIGORIFERE	2.100,00
N° 62024	25/11/2014	Tirocini	FP20140062024001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ARCHIVIAZIONE DOCUMENTO IN TELEMATICO	2.100,00

N° 62512	28/11/2014	Tirocini	FP20140062512001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA AL LABORATORIO OTTICO	1.554,00
N° 62513	28/11/2014	Tirocini	FP20140062513001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN CHEF	1.400,00
N° 62517	28/11/2014	Tirocini	FP20140062517001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' COMMERCIALE	2.100,00
N° 62584	28/11/2014	Tirocini	FP20140062584001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ORGANIZZARE UNA COLLEZIONE MODA	1.050,00
N° 62586	28/11/2014	Tirocini	FP20140062586001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE MACCHINE PERFORATRICI	2.100,00
N° 62606	28/11/2014	Tirocini	FP20140062606001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.100,00
N° 62612	28/11/2014	Tirocini	FP20140062612001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN GESTIONE DELLE FLOTTE IINTEGRATE	2.100,00
N° 62614	28/11/2014	Tirocini	FP20140062614001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN AIUTO ACCONCIATORE	2.100,00
N° 62615	28/11/2014	Tirocini	FP20140062615001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN TECNICHE DI CONTROLLO DISTRUTTIVO	2.100,00
N° 62616	28/11/2014	Tirocini	FP20140062616001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN TECNICHE DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO PRODOTTO GREZZO	2.100,00
N° 62617	28/11/2014	Tirocini	FP20140062617001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN TECNICHE DI PREPARAZIONE DEI PROVINI	2.100,00
N° 62618	28/11/2014	Tirocini	FP20140062618001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AREE SPECIALISTICHE DI BUSINESS	2.100,00
N° 62624	28/11/2014	Tirocini	FP20140062624001	PROVINCIA DI UDINE (UD)	TIROCINIO IN FORMAZIONE IN AIUTO CUOCO	630,00
N° 60793	18/11/2014	Tirocini	FP20140060793001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI MARKETING E SOCIAL NETWORK NELLE IMPRESE CULTURALI - T.DF.	1.460,00
N° 62633	28/11/2014	Tirocini	FP20140062633001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI SPECIALISTA PIANO COMUNICATIVO 3.0 WEB MKT DALLA STRATEGIA ALLA PRATICA IN UN'AZIENDA DI SERVIZI - A.C.	2.300,00
N° 62634	28/11/2014	Tirocini	FP20140062634001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI IMPLEMENTAZIONE SERVIZI WEB E MULTIMEDIALI - R.F.	2.300,00
N° 62637	28/11/2014	Tirocini	FP20140062637001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI STESURA DEI P.D.P. PER BAMBINI IN SITUAZIONE DI B.E.S. - M.F.	1.628,00
Totale progetti PROVINCIA DI UDINE: 29						**55.687,00**
Totale progetti: 43						**82.885,00**

15_2_1_DDS_TUT PAES 5384_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità 15 dicembre 2014, n. 5384

Formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici. DPReg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale) e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 3130 del 12 agosto 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) del 27 agosto 2014, n. 35;
VISTO il decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 4072/TBP-1.411 del 8 ottobre 2014 con il quale è stato riaperto il termine di scadenza di presentazione delle domande di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.;
PRESO ATTO che il citato decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 è stato pubblicato sul B.U.R. del 15 ottobre 2014, n. 42 e che, conseguentemente, il termine di scadenza di presentazione delle domande risulta scadere il 30 ottobre 2014;
VISTE le domande pervenute per l'iscrizione all'elenco di cui trattasi;
VISTI in particolare gli articoli 4, 4 e 5 del relativo Avviso;
RITENUTO di escludere dall'elenco i candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dall'elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici, per le motivazioni ivi indicate.
2. I candidati di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono iscritti nell'elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici con l'indicazione delle tipologie di settori di attività.
Trieste, 15 dicembre 2014

BERTOLINI

15_2_1_DDS_TUT PAES 5384_2_ALL1

Allegato A

Formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici. DPReg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione regionale) e successive modifiche e integrazioni

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI
Motivo di esclusione
- Non essere in possesso di uno dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui all'articolo 3 dell'Avviso per la formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici
- Presenza della documentazione allegata alla domanda di cui all'articolo 4 dell'Avviso per la formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici
- Rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda con decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 di riapertura del termine di scadenza di presentazione delle domande di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo in BUR n. 42 del 15 ottobre 2014

NOMINATIVO	MOTIVO DI ESCLUSIONE
BENEDETTI ANDREA	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
COZZI VALERIO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
DEVANGELIO RAFFAELLA	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
GADDI DARIO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
GULLI CARMELO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
KACIC ROMANA	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
LELLI PIERGIORGIO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
MAGRIN NICOLETTA	Mancanza del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lett.b) dell'Avviso
MARKEZIC VERJANO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
PERIN ROBERTO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
PINAGLI ANITA	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
SINOPOLI ANTONIO	Domanda pervenuta successivamente al termine di cui al decreto n. 4072/TBP-1.411 dd. 8.10.2014 in BUR n. 42 del 15.10.2014
TALARICO FABRIZIA	Mancanza del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lett.b) dell'Avviso

15_2_1_DDS_TUT PAES 5384_3_ALL2

Allegato B

Formazione di un elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici. DPReg. 5

ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) e successive modifiche e integrazioni

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI

Legenda tipologie di settori di attività:

1. PAESAGGIO
2. STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHIETTURA
3. RESTAURI, RECUPERO E RIUSI DEI BENI ARCHIETTONICI E CULTURALI
4. PROGETTAZIONE ARCHIETTONICA, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
5. SCIENZE AGRARIE E PEDOLOGICHE
6. SCIENZE NATURALI
7. SCIENZE GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE
8. SCIENZE IDROLOGICHE
9. SCIENZE ARCHEOLOGICHE

Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ARMILLOTTA TIZIANA		X	X	X					
ARRIGHETTI TERESA	X		X	X					
BACCICHET MORENO	X	X	X	X					X
BANCHETTI FRANCESCA	X		X	X					
BERTOLINELLI MARCELLINA	X				X				
BINCOLETTO LUCA							X	X	
BORTOLIN RAFFAELLA	X	X	X						X
BOSCUTTI FRANCESCO						X			
BRAGAGNINI GIANPAOLO	X				X	X			
BRAINI MASSIMO	X								
CAINERO MASSIMO	X				X				
CATTO GLORIA	X			X	X	X			
CAUCCI ADELE GORETTA	X		X	X					
CHERSI CRISTINA			X	X					
COLIENDO GIADA	X	X	X						
COLOMBAN LUCA	X			X					
CRULCI ANDREA				X					
CUTTINI ROBERTA	X	X	X	X					
D'ANDREA STEFANIA				X					
DA RIN DE LORENZO FRANCESCO	X	X	X	X					
DE CLARA PAOLO	X			X					
DE MEZZO ANTONIO	X				X				
DI GIUSTO LUCA	X			X					
FABBRICATORE ALESSIO	X	X	X	X					
FORAMITTI VITTORIO	X	X	X						
FOTI GIANFRANCO	X		X	X					
FRANCO ROBERTO			X	X					
GENTILLI ROBERTO	X			X					
GERDOL GIULIANA	X		X	X					
GREGORI GIULIO	X			X					
GUAGNINI AULO		X	X	X					
KRASOVEC LUCAS LUCIA	X	X	X	X					
KREVATIN STEFANO	X	X	X	X					
LAVARONE MASSIMO		X						X	
LENOCI SABINA ANNA			X						
LEPORE ALESSANDRA	X	X		X					
MAGGI PAOLA									X

MARINI ANNALISA	X				X				
MATARRESE GIACOMO	X		X						
MAZZOTTA GIANFREDO	X			X					
MENEGHINI STEFANO	X	X	X	X	X				
MENICHETTI DARIO			X	X					
MILIC MONIKA		X	X	X					
MONAI EVA	X	X	X						
MOREALE ISABELLA	X	X		X					
MORELLI EMANUELA	X	X	X	X					
MORO ALESSANDRO							X		
MUNGIGUERRA CLELIA	X	X	X	X					
NONINO ANTONIO	X			X					
ORIOLO FLAVIANA									X
ORIOLO GIUSEPPE						X			
PASCOLUTTI FEDERICA		X	X	X					
PELIZZARI LORENZO						X			
PITACCO ELETTRA	X	X	X	X					
PITACCO GABRIELE	X		X	X					
PRAVISANI LUIGI	X				X	X			
RABUSIN MAURIZIO				X					
RAGONESE MARCO		X		X					
RAMO GIANLUCA	X	X	X	X					
RE STEFANO	X	X	X	X					
RIGO MARIA				X					
RIGONI PAOLO	X			X	X	X			
SACCON LEOPOLDO	X	X	X	X					
SANSON AUGUSTA		X	X	X					
SERIANI FLAVIO	X						X	X	
SIROCCO LUCIA	X			X					
SPINAZZE' SARA		X	X	X					X
SPOLAONE ELENA	X	X		X					
STAMPANATO ANTONIO	X								
STERNI PETER	X		X	X					
STRASSOLDO RICCARDO			X						
STRAZZABOSCHI LUCA						X			
TAVERNA EMMA	X			X					
TOMASELLA MICHELA						X			
TONARELLI BRUNO	X	X		X					
TOSTI VALERIA		X							X
TRANI CRISTIAN						X			
VALENTINI GIULIO	X	X	X	X					
VENIER PAOLO	X						X		
VESPO GIUSEPPE	X			X					
VIO STEFANO					X				
VISINTIN LINO	X	X	X	X					
ZOMPI' ROBERTO	X			X					

15_2_1_DGR_2612_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2612

LR 15/2010, art. 16. Modifica del canone di abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti del libro fondiario per i soggetti che aderiscono a speciali conven-

zioni secondo il modello di gestione federata dell'identità digitale. Modifica DGR 556/2014.

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), ed in particolare l' articolo 15 che prevede l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario, nonché l'articolo 16 che demanda alla Giunta regionale la fissazione del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti;
VISTO il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 2013, n. 92/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2013, n. 210, e dal decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2013, n. 251;
VISTO l'articolo 11 bis del DPReg. 92/2013 che autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare speciali convenzioni con enti pubblici ed enti rappresentativi delle categorie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, secondo il modello di gestione federata dell'identità digitale;
VISTA la propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 556 che ha stabilito il canone di abbonamento annuale per il servizio di consultazione telematica della collezione dei documenti nei seguenti importi:
- € 200.00 (duecento/00) per ciascuna singola abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) del DPReg. 92/2013;
- € 15.000.00 (quindicimila/00) quale importo forfetario a fronte di convenzioni con enti rappresentativi delle categorie secondo il modello di gestione federata dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 11 bis del DPReg. 92/2013;

CONSIDERATO che, in base agli elementi emersi nel primo anno di applicazione, l'importo forfetario di 15.000,00 euro non risulta vantaggioso per le categorie professionali rispetto al pagamento di canoni di abbonamento individuali;
CONSIDERATO l'interesse, tanto dell'Amministrazione regionale quanto degli utenti, alla stipula di convenzioni secondo il modello di gestione federata dell'identità digitale;
RITENUTO pertanto di rimodulare l'importo dell'abbonamento in 10.000,00 euro annui;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione 9 giugno 2011, n. 1070 con la quale sono stati fissati gli importi dovuti agli Uffici tavolari per la presentazione delle domande tavolari, il rilascio di estratti, certificazioni e copie;
SU PROPOSTA del Presidente
all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 556, fissando il canone di abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti, nei seguenti importi:
- € 200.00 (duecento/00) per ciascuna singola abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) del DPReg. 92/2013;
- € 10.000.00 (diecimila/00) quale importo forfetario a fronte di convenzioni con enti rappresentativi delle categorie secondo il modello di gestione federata dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 11 bis del DPReg. 92/2013;

2. di prevedere la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2616_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2616

Approvazione proroga del termine di rendicontazione finale del progetto relativo 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo", linea di intervento 2) "Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l'accesso dell'utenza all'offerta turistica del territorio".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i Programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma operativo regionale FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Friuli Venezia Giulia, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)5717 di data 20 novembre 2007, come modificata da ultimo dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2442 del 20 dicembre 2013 con la quale si prende atto della suddetta Decisione;
VISTO in particolare l'attività 3.2.b del POR FESR "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo";
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008)" ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della Legge Regionale summenzionata, con D.G.R. n. 1427 del 21 luglio 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), emanato con decreto n. 238/Pres. del 13 settembre 2008 e da ultimo modificato con Decreto n. 105/Pres. del 9 maggio 2011;
RAMMENTATO che l'articolo 7, comma 4, lett. a) del Regolamento di cui sopra prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività;
CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 4, lett. d) del succitato Regolamento approvato con DPReg. 238/Pres. del 13 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che la Giunta regionale approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni come modificati e approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 16 giugno 2009 successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 24 della citata Legge Regionale n. 7/2008 e s.m.i. con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, come da ultimo modificato con deliberazione n. 1163 del 20 giugno 2014, che prevede l'assegnazione della spesa pubblica complessiva di Euro 9.704.240,00 in favore dell'attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo" di competenza della Direzione centrale attività produttive;
VISTA la deliberazione n. 2108 del 24 settembre 2009, come da ultimo modificata con deliberazione n. 699 del 21 aprile 2011, con cui la Giunta regionale ha approvato la scheda di attività dell'asse 3, obiettivo prioritario 3.2, attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo";
PRESO ATTO che la suddetta scheda attività prevede l'emanazione di inviti all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia, predisposti dalla Struttura regionale attuatrice, individuata nel Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, per procedere alla selezione di progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi individuati dalle seguenti linee di intervento:
Linea di intervento 1) Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato;

Linea d'intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l'accesso dell'utenza all'offerta turistica del territorio;
Linea d'intervento 3) Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete;
VISTA la deliberazione n. 1768 del 29 settembre 2011, con cui la Giunta regionale ha approvato, in relazione alla linea di intervento 2) "Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l'accesso dell'utenza all'offerta turistica del territorio" della succitata attività 3.2.b, l'invito (e relativa modulistica) all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (nel prosieguo TurismoFVG) a presentare proposte progettuali, che contiene i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, assegnando a detto invito risorse finanziarie pari ad Euro 2.000.400,;
CONSIDERATO che è pervenuta da parte dell'Agenzia TurismoFVG, entro il termine fissato nell'invito pubblicato sul BUR n. 41 del 12 ottobre 2011, la domanda di finanziamento prot. n. 21967/PROD/TUR;
VISTO il decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 423 del 22 marzo 2012, pubblicato sul B.U.R. n. 15 dell'11 aprile 2012, con cui l'operazione "Sistema di informazione turistica integrata per il FVG - SITI FVG" al n. 1 della graduatoria allegata sub a) a detto decreto ed afferente all'attività 3.2.b - linea d'intervento 2, è stata ammessa a finanziamento a valere sul POR e con cui è stato altresì impegnato per l'operazione citata l'importo di euro 2.000.400,00,;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 534/PROD/TUR del 12 aprile 2012 con cui si è concesso all'Agenzia TurismoFVG un contributo di complessivi euro 2.000.400,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la realizzazione del progetto "Sistema di informazione turistica integrata per il FVG - SITI FVG" ammesso a finanziamento ai sensi del POR FESR 2007-2013, attività 3.2.b, linea d'intervento 2;
CONSIDERATO che l'invito a presentare domanda, approvato con DGR n. 1768 dd. 29/09/2011, stabilisce che il termine di rendicontazione finale non possa essere posteriore al 31 dicembre 2014 (art. 20, comma 3);
PRESO ATTO che l'Agenzia Turismo FVG, con nota prot. n. 06372 dd. 07/10/2014, ha richiesto la proroga dei termini di progetto specificando le motivazioni che hanno comportato un ritardo non prevedibile nell'esecuzione delle attività necessarie al completamento e alla funzionalità del progetto;
CONSIDERATO che la proroga consentirà una completa attuazione e funzionalità del progetto, contribuendo ad un'efficace ed efficiente realizzazione del Programma Operativo;
PRESO ALTRESÌ ATTO che l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 31166/P/FIN dd. 12/11/2014, concorda con la Struttura attuatrice nel fissare il termine finale di conclusione/rendicontazione del progetto al 30 aprile 2015, predisponendo concordemente una modifica dell'art. 20 dell'invito;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il comma 3 dell'art. 20 (Concessione del contributo) dell'Invito all'Agenzia TurismoFVG a presentare proposte progettuali sulla linea d'intervento 2), sostituendo le parole "31 dicembre 2014" con le parole "30 aprile 2015";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il posticipo del termine di rendicontazione finale del progetto relativo all'attività dell'asse 3, obiettivo prioritario 3.2, attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo", linea di intervento 2) "Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l'accesso dell'utenza all'offerta turistica del territorio" al 30 aprile 2015;
2. di modificare l'art. 20 - Concessione del contributo, comma 3, dell'invito a presentare proposte progettuali della Linea d'intervento 3.2.b_2 del POR FESR 2007-2013, nel modo seguente:
"Il termine per la rendicontazione finale non può comunque essere posteriore al 30 aprile 2015";
3. la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2617_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2617

Approvazione proroga del termine di rendicontazione finale del progetto relativo 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per

il Sistema turismo", linea di intervento 3) "Introduzione nel Sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i Programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma operativo regionale FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Friuli Venezia Giulia, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)5717 di data 20 novembre 2007, come modificata da ultimo dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2442 del 20 dicembre 2013 con la quale si prende atto della suddetta Decisione;
VISTO in particolare l'attività 3.2.b del POR FESR "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo";
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008)" ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e s.m.i.;
CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della Legge Regionale summenzionata, con D.G.R. n. 1427 del 21 luglio 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), emanato con decreto n. 238/Pres. del 13 settembre 2008 e da ultimo modificato con Decreto n. 105/Pres. del 9 maggio 2011;
RAMMENTATO che l'articolo 7, comma 4, lett. a) del Regolamento di cui sopra prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività;
CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 4, lett. d) del succitato Regolamento approvato con DPReg. 238/Pres. del 13 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che la Giunta regionale approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni come modificati e approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 16 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 24 della citata Legge Regionale n. 7/2008 e s.m.i. con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, come da ultimo modificato con deliberazione n. 1163 del 20 giugno 2014, che prevede l'assegnazione della spesa pubblica complessiva di Euro 9.704.240,00 in favore dell'attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo" di competenza della Direzione centrale attività produttive;
VISTA la deliberazione n. 2108 del 24 settembre 2009, come da ultimo modificata con deliberazione n. 699 del 21 aprile 2011, con cui la Giunta regionale ha approvato la scheda di attività dell'asse 3, obiettivo prioritario 3.2, attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo";
PRESO ATTO che la suddetta scheda attività prevede l'emanazione di inviti all'Agenzia Turismo Friuli

Venezia Giulia, predisposti dalla Struttura regionale attuatrice, individuata nel Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, per procedere alla selezione di progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi individuati dalle seguenti linee di intervento:
Linea di intervento 1) Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico integrato;
Linea d'intervento 2) Creazione di postazioni internet pubbliche per favorire l'accesso dell'utenza all'offerta turistica del territorio;
Linea d'intervento 3) Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete;
VISTA la deliberazione n. 700 del 21 aprile 2011, con cui la Giunta regionale ha approvato, in relazione alla linea di intervento 3) "Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete" della succitata attività 3.2.b, l'invito (e relativa modulistica) all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (nel proseguo TurismoFVG) a presentare proposte progettuali, che contiene i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, assegnando a detto invito risorse finanziarie pari ad Euro 2.500.000,00;
CONSIDERATO che è pervenuta da parte dell'Agenzia TurismoFVG, entro il termine fissato nell'invito pubblicato sul BUR n. 19 dell'11 maggio 2011, la domanda di finanziamento prot. n. 11932/PROD/TUR;
VISTO il decreto del Direttore centrale alle attività produttive sostituto n. 1226 del 17 agosto 2011, pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 31 agosto 2011, con cui l'operazione "Sistema mobile informativo turistico regionale FVG - SMITR FVG" al n. 1 della graduatoria allegata sub a) a detto decreto ed afferente all'attività 3.2.b - linea d'intervento 3, è stata ammessa a finanziamento a valere sul POR e con cui è stato altresì impegnato per l'operazione citata l'importo di euro 2.500.000,00, così suddiviso: quota FESR euro 612.500,00, quota Stato euro 1.312.500,00, quota Regione euro 575.000,00;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1425/PROD/TUR del 07 settembre 2011 con cui si è concesso all'Agenzia TurismoFVG un contributo di complessivi euro 2.500.000,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la realizzazione del progetto "Sistema mobile informativo turistico regionale FVG - SMITR FVG" ammesso a finanziamento ai sensi del POR FESR 2007-2013, attività 3.2.b, linea d'intervento 3;
CONSIDERATO che l'invito a presentare domanda, approvato con DGR n. 700 dd. 21/04/2011, stabilisce che il termine di rendicontazione finale non può essere posteriore al 31 dicembre 2014 (art. 20, comma 3);
PRESO ATTO che l'Agenzia Turismo FVG ha richiesto, con nota prot. n. 06371 dd. 07/10/2014, la proroga dei termini di progetto specificando le motivazioni che hanno comportato un ritardo non prevedibile nell'esecuzione delle attività necessarie al completamento e alla funzionalità del progetto;
CONSIDERATO che la proroga consentirà una completa attuazione e funzionalità del progetto, contribuendo ad un'efficace ed efficiente realizzazione del Programma Operativo;
PRESO ALTRESÌ ATTO che l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 31166/P/FIN dd. 12/11/2014, concorda con la Struttura attuatrice nel fissare il termine finale di conclusione/rendicontazione del progetto al 30 aprile 2015, predisponendo concordemente una modifica dell'art. 20 dell'invito;
RITENUTO pertanto opportuno modificare il comma 3 dell'art. 20 (Concessione del contributo) dell'Invito all'Agenzia TurismoFVG a presentare proposte progettuali sulla linea d'intervento 3), sostituendo le parole "31 dicembre 2014" con le parole "30 aprile 2015";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il posticipo del termine di rendicontazione finale del progetto relativo all'attività dell'asse 3, obiettivo prioritario 3.2, attività 3.2.b "Sviluppo servizi informatici avanzati per il sistema turismo", linea di intervento 3) "Introduzione nel sistema turistico regionale di strumenti innovativi di utilizzo della rete" al 30 aprile 2015;
2. di modificare l'art. 20 - Concessione del contributo, comma 3, dell'invito a presentare proposte progettuali della Linea d'intervento 3.2.b_3 del POR FESR 2007-2013, nel modo seguente:
"Il termine per la rendicontazione finale non può comunque essere posteriore al 30 aprile 2015";
3. la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2620_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2620

Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 21 della L. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTI gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.";
VISTA la L. 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia";
VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
VISTO il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";
VISTA la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
VISTA la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" e, in particolare l'art. 4, comma 69 che ha modificato i limiti numerici di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. 98 succitato;
VISTO il D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 14 concernente, tra l'altro, la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012;
VISTO il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012;
VISTO l'art.12 del D.L. n.104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modifiche dalla L. 128/2013;

RICHIAMATA la deliberazione n.2517 del 27 dicembre 2013 con la quale è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l' anno scolastico 2014-2015 ed è stato disposto di avviare un percorso finalizzato alla trasformazione delle scuole dell'infanzia e primaria dei comuni di Lusevera e di Taipana in scuole con insegnamento bilingue italiano-sloveno già a decorrere dall'a.s. 2014-2015;
RICHIAMATA la successiva deliberazione integrativa n.150 del 31 gennaio 2014, che ha aggiornato in particolare le autonomie scolastiche e i punti di erogazione del servizio scolastico nelle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia e la programmazione dell'offerta formativa nelle provincie di Udine e di Pordenone;
RICHIAMATA, inoltre, la successiva deliberazione integrativa n.1050 del 6 giugno 2014 che individua la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), e specifica le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il CPIA deve stipulare accordi di rete;
DATO ATTO che con nota prot n.2345 dd. 09.06.2014 il Comune di Taipana ha comunicato la decisione assunta dall'Amministrazione comunale di attuare la scuola bilingue nei Comuni di Lusevera e di Taipana in maniera graduale, modellando e commisurando l'offerta formativa alle esigenze del territorio e in sintonia con il progetto elaborato dalla dirigente dell'istituto comprensivo di Tarcento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1690 del 19 settembre 2014 che approva le "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016";
DATO ATTO che, in coerenza con le indicazioni contenute nelle suddette Linee d'indirizzo è stata successivamente sviluppata per iniziativa di ciascuna Provincia, un'attività di ricognizione e di consultazione delle Istituzioni scolastiche e degli Enti locali dei rispettivi territori e sono stati acquisiti i rispettivi pareri;
VISTE le deliberazioni aventi ad oggetto l'aggiornamento dei Piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica adottate, rispettivamente per i territori di propria competenza:
- dalla Giunta provinciale di Trieste deliberazioni nn. 146 dd. 14 novembre 2014 e 169 dd. 04 dicembre 2014;
- dalla Giunta provinciale di Gorizia deliberazione n. 178 dd. 19 novembre 2014;
- dalla Giunta provinciale di Udine deliberazioni nn. 247 e 248 dd. 17 novembre 2014;
- dalla Giunta provinciale di Pordenone deliberazione n. 325 dd. 17 novembre 2014;

VISTI i pareri espressi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia in merito ai piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica l'a.s. 2015/2016 come di seguito specificato:
- prot. n. AOODRFR - 11305 dd. 11 dicembre 2014 riferito alla proposta della Provincia di Trieste;
- prot. n. AOODRFR - 11304 dd. 11 dicembre 2014 riferito alla proposta della Provincia di Gorizia;
- prot. n. AOODRFR - 10457 dd. 17 novembre 2014 riferito alla proposta della Provincia di Udine;
- prot. n. AOODRFR-10521 dd. 19 novembre 2014 riferito alla proposta della Provincia di Pordenone;
- mail di data 21 dicembre 2014 trasmessa dal dott. Biasiol;

DATO ATTO che in data 28 novembre 2014 il comitato dei genitori degli studenti del Liceo delle Scienze Applicate dell'I.S.I.S "Solari" di Tolmezzo ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle proposte, formulate dalla Provincia di Udine, di accorpamento degli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado di Tolmezzo, richiedendo un approfondimento in considerazione delle peculiarità del territorio;
DATO ATTO che con nota prot.n.130163/2014 dd.2 dicembre 2014 l'Assessore all'istruzione, attività sportive e ricreative della Provincia di Udine ha fornito un riscontro alle suddette osservazioni, ribadendo la necessità di effettuare una scelta che consenta di mantenere a Tolmezzo due autonomie scolastiche;
DATO ATTO che con nota del 12 dicembre 2014 i rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti dell'I.S.I.S. Linussio e della Consulta provinciale hanno ribadito la necessità di mantenere a Tolmezzo due autonomie scolastiche ed hanno ravvisato come più opportuna la soluzione di unificare l'I.S.I.S. "Linussio - Gortani" con l'I.S.I.S."Paschini - Marchi";
VISTO l'elenco delle scuole collocate in piccole isole, pubblicato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sul proprio sito internet, dal quale si evince la non sussistenza di scuole in Friuli Venezia Giulia;
ESAMINATE le singole proposte contenute nei Piani provinciali e riguardanti nello specifico:
- il dimensionamento delle autonomie scolastiche e dei punti di erogazione del servizio scolastico;
- la programmazione dell'offerta formativa;

PRESO ATTO che una sintesi del suddetto esame delle Province è contenuta nell'allegato A, colonna 2, parte integrante della presente deliberazione;
PRESO ATTO che sulle singole proposte delle Province, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha formulato specifici pareri, che sono riportati nel sopraccitato allegato A alla colonna 4;
CONSIDERATO che all'esame delle proposte provinciali si è provveduto alla luce di quanto stabilito nelle "Linee d'indirizzo", di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1690/2014, tenendo anche conto delle indicazioni formulate nei pareri dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO che sulle singole proposte contenute nei singoli Piani provinciali è stato espresso un parere in termini di accoglimento delle stesse, così come specificato nell'allegato A colonna 6;
RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle proposte delle Province, delle indicazioni formulate nei pareri dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e delle motivazioni espresse in merito a ciascuna proposta e riportate nell'allegato A colonna 6, di approvare l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016" di cui all'allegato B;
FATTA riserva di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale di cui sopra;
SU PROPOSTA dell'Assessore lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base delle previsioni recate dai Piani provinciali e per le motivazioni esposte in premessa e riportate nell'allegato A, parte integrante della presente delibera, l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016", di cui all' allegato B, parte integrante della presente delibera.
2. Di dare atto che ad esito del percorso previsto al punto 2 del deliberato della DGR n.2517/2013 non si procede alla trasformazione delle scuole dell'infanzia e primaria dei comuni di Lusevera e di Taipana in scuole con insegnamento bilingue italiano-sloveno.
3. Di dare atto che con riferimento all'Istituto scolastico "Marco Polo" di Grado nel corso dell'anno 2015 verranno attivati i procedimenti necessari al fine di consentire il riconoscimento da parte del MIUR dello status di istituzione scolastica situata in piccola isola.
4. Di riservarsi di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale.
5. La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi ministeriali ai fini della conseguente adozione degli atti di competenza per l'anno scolastico 2015-2016 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2620_2_ALL1

Allegato A

Sintesi proposte per l'elaborazione dell'ulteriore aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015 – 2016

Provincia Trieste

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
1	Per l'a.s. 2015/2016 costituzione di un nuovo ISIS, comprendente gli attuali Istituto Tecnico e Professionale statale ISIS Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova (organico di fatto 400 alunni) e dell'Istituto Professionale statale L.Galvani, con sede della dirigenza presso l'Istituto Nautico di p.zza Hortis n.1, in considerazione dell'omogeneità tra l'indirizzo di studio professionale dell'Istituto Nautico "Produzioni Industriali ed Artigianali" e l'omologo indirizzo dell'Istituto L.Galvani.	Autonomie scolastiche	La proposta di accorpamento dell'Istituto Tecnico e Professionale statale ISIS Nautico "Tommaso di Savoia Duca di Genova" e dell'Istituto Professionale statale "Luigi Galvani", con sede della dirigenza presso l'Istituto Nautico di piazza Hortis n. 1, per l'omogeneità degli indirizzi di studio, incontra il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale.	**Parametri** 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). 6.L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. …Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe. **Aspetti** 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste di accorpamento, mediante unificazione o fusione per unione, dell'Istituto Tecnico e Professionale statale ISIS Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova e dell'Istituto Professionale statale L.Galvani è accoglibile, in quanto l'accorpamento dei due istituti omogenei, di cui uno sottodimensionato da più anni, consente di raggiungere un numero di alunni superiore a 600 unità, senza comportare, ai sensi della vigente normativa, una perdita della sede di dirigenza scolastica. Inoltre, il suddetto accorpamento comporta un'ottimizzazione delle risorse disponibili.
2	Non intervenire sul Liceo Artistico E.U. Nordio, istituto attualmente sottodimensionato nell'organico di fatto, per la specificità degli indirizzi di studio e con l'auspicio di un suo consolidamento con le iscrizioni del prossimo anno scolastico.	Autonomie scolastiche	La proposta di rinviare all'anno scolastico successivo ulteriori interventi di razionalizzazione che vedrebbero coinvolto il Liceo Artistico "Enrico e Umberto Nordio", incontra il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale, in ragione della plausibile ipotesi di un definitivo consolidamento della frequenza con le iscrizioni del prossimo anno scolastico	**Parametri** 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste di non intervenire sul Liceo Artistico E.U. Nordio è accoglibile, in quanto conforme a una prospettiva di medio – lungo termine che deve portare entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado a un numero di alunni non inferiore a 400 unità, trattandosi di istituzione scolastica compresa in territorio montano.
3	Approvazione della proposta di conferma per l'a.s. 2015/2016 dell'attuale assetto degli istituti comprensivi	Autonomie scolastiche	//	**Parametri** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste di confermare per l'a.s. 2015/2016 l'attuale assetto degli istituti comprensivi è accoglibile, in quanto vengono rispettati i parametri previsti nelle linee d'indirizzo.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				– 2017 il suddetto risultato. 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.	
4	Conferma dell'attuale collocazione della sezione italiana della scuola dell'infanzia di Longera 240 e dei plessi della scuola dell'infanzia di Aurisina e di Duino, plessi attualmente sottodimensionati.	Autonomie scolastiche	La proposta di mantenere inalterate la sezione italiana della scuola dell'infanzia di Longera 240, plesso attualmente sottodimensionato, e dei plessi della scuola dell'infanzia di Aurisina e Duino, non comportando sostanziali modifiche o incrementi di organico, incontra parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale.	**Parametri** a) I plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste è accoglibile , in quanto risulta possibile applicare la deroga motivata da compensazioni a livello provinciale. Infatti, entrambi gli istituti comprensivi di riferimento hanno un numero complessivo di alunni la cui media riferita ai plessi è superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
5	Attivazione di un triennio professionale dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari" presso l'Istituto G.R. Carli serale dell' ISIS L.Da Vinci G.R. Carli S.De Sandrinelli. Tale apertura riguarderà il "Secondo periodo didattico" (classe terza e quarta) e il "Terzo periodo didattico"(classe quinta)	Offerta formativa	//	**Parametri:** 1.I nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.I nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado; 3.L'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Trieste è accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo.

Provincia Gorizia

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiorna mento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
1	Conferma dell'attuale organizzazione della rete scolastica della Provincia di Gorizia con tutti gli indirizzi ed articolazioni già autorizzate a seguito dell'introduzione della riforma Gelmini, in attesa della definizione del quadro normativo riferito alla preannunciata riforma Ministeriale "La buona scuola" e preso atto della riforma degli Enti Locali in corso.	Autonomie scolastiche	//	**Parametri** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia di confermare per l'a.s. 2015/2016 l'attuale organizzazione della rete scolastica è accoglibile, in quanto vengono rispettati i parametri previsti nelle linee d'indirizzo, e tenuto conto delle proposte riportate dal n.1.1 al 1.5., anche se si evidenzia che l'Istituto scolastico "Marco Polo" di Grado è sottodimensionato, in quanto gli alunni risultano essere 464. Si dà atto che nel corso del 2015 verranno attivati i procedimenti necessari al fine di consentire il riconoscimento da parte del MIUR dello status di istituzione scolastica situata in piccola isola.
1.1	Comune di Ronchi dei Legionari -prevedere nell'anno scolastico 2015-2016 l'apertura di un nuovo punto di erogazione per quanto riguarda la scuola primaria con lingua di insegnamento slovena a Vermegliano a seguito dell'ultimazione di un nuovo edificio adiacente al plesso della scuola L.Brumat, dando atto che entrambi rispetteranno i parametri del numero delle classi minime presenti e quello del numero degli alunni"	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri: a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; **Aspetti** 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali. I contenuti presenti nelle Linee d'indirizzo, con eccezione dei limiti numerici, trovano applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo.
1.2	Comune di Grado- richiesta di deroga per il plesso della scuola dell'infanzia di Fossalon che risulterà sottodimensionato rispetto ai parametri fissati	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini; Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati. Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile , in quanto risulta possibile applicare la deroga motivata da compensazioni a livello provinciale. Infatti, l'istituto comprensivo di riferimento, "Marco Polo" di Grado ha un numero complessivo di alunni di scuola dell'infanzia , la cui media riferita ai plessi è superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
1.3	Comuni di Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino e Villesse- realizzazione di un nuovo plesso di scuola secondaria di primo grado a Romans d'Isonzo, con	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile , in quanto risulta possibile applicare la deroga motivata da compensazioni a livello provinciale.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
	la possibilità di virtuose integrazioni con la scuola primaria, a servizio delle esigenze dell'Istituto Comprensivo "Via Roma" di Mariano del Friuli			c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni; Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati. Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati	Infatti, l'istituto comprensivo di riferimento, "via Roma" di Mariano del Friuli ha un numero complessivo di alunni di scuola secondaria di primo grado, la cui media riferita ai plessi è superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
1.4	Comune di Moraro - richiesta che nessun plesso venga soppresso	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri: b) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati. Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile , in quanto risulta possibile applicare la deroga motivata da compensazioni a livello provinciale. Infatti, l'istituto comprensivo di riferimento, "Giovanni Pascoli" di Cormons ha un numero complessivo di alunni , la cui media riferita ai plessi è superiore al numero minimo di alunni previsto nelle linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
1.5	Comune di San Lorenzo Isontino – richiesta di di salvaguardare la situazione attuale con il recupero della classe prima della scuola Primaria N. Tommaseo, l'anno scorso non istituita per temporanea insufficiente mancanza numerica di iscritti".	Autonomie scolastiche	La proposta di deroga per quanto concerne la formazione delle classi per gli Istituti Comprensivi che presentano delle criticità è Inammissibile in quanto nel piano di dimensionamento della Regione non possono essere inserite richieste relative all'organico del personale scolastico statale, tantomeno di incremento in deroga a norme di legge, trattandosi di materia di competenza dell'Amministrazione statale anche alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale.	Non presente alcuna indicazione specifica	**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta di accoglimento della richiesta pervenuta dal Comune di San Lorenzo Isontino concernente la formazione delle classi nella scuola Primaria N. Tommaseo non è pertinente, in quanto le richieste, che comportano delle modifiche nell'organico del personale scolastico, sono di competenza dell'Amministrazione statale.
2	Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione del Liceo Musicale presso il Liceo Artistico Max Fabiani	Offerta formativa	La richiesta di attivazione di un Liceo ad indirizzo Musicale, presso l'I.S.I.S. D'Annunzio Fabiani", non può essere accolta per la mancanza dell'autorizzazione del MIUR all'assegnazione di risorse di personale e di risorse finanziarie. Si esprime parere	Non presente alcuna indicazione specifica. Si fa pertanto riferimento al DPR 15 marzo 2010 n.89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133" e in particolare all'art.13 comma 7 che prevede che "eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta di attivazione di un Liceo Musicale presso l'I.S.I.S. D'Annunzio Fabiani, presentata dalla provincia di Gorizia, non è accoglibile in quanto non corredata dal decreto istitutivo del MIUR di concerto con il MEF.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
			negativo.	possono essere istituite con decreto del MIUR di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"	
3	Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione dell'articolazione "Chimica e materiali" presso l'Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, materiali e biotecnologie all'I.S.I.S. D'Annunzio	Offerta formativa	Riguardo alla richiesta di attivazione dell'articolazione "Chimica dei materiali" presso l'Istituto Tecnico Tecnologico dell'ISIS "G. D'Annunzio" di Gorizia, si esprime parere favorevole.	**Parametri**: 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000. 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza; Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo con la correzione della denominazione dell'indirizzo.
4	Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo un nuovo indirizzo tecnico del settore economico (B2 Turismo) in sostituzione dell'indirizzo professionale per i servizi commerciali presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore con lingua di insegnamento slovena l'I.S.I.S. Cankar – Zois – Vega	Offerta formativa	Riguardo alla richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo tecnico del settore economico (B2 Turismo) in sostituzione dell'indirizzo professionale per i servizi commerciali presso l'ISIS con lingua d'insegnamento slovena "Cankar-Zois-Vega" di Gorizia si esprime parere favorevole.	**Parametri**: 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; Per tutti gli indirizzi: 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo con l'esaurimento dell'indirizzo "servizi commerciali".

<table>
<tr><th>N:
(1)</th><th>PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE
(2)</th><th>Tipologia aggiornamento
(3)</th><th>PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
(4)</th><th>CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014
(5)</th><th>MOTIVAZIONE DELLA DGR
(6)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.

I contenuti presenti nelle Linee d'indirizzo, con eccezione dei limiti numerici, trovano applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione di nuovi percorsi serali come di seguito indicato presso l'I.S.I.S. Brignoli –Einaudi – Marconi:
<table>
<tr><td>Indirizzo</td><td>Articolazione</td><td>Sede</td></tr>
<tr><td>Elettronica ed elettrotecnica</td><td>Elettrotecnica</td><td>Staranzano</td></tr>
<tr><td>Informatica e telecomunicazioni</td><td>Telecomunicazioni</td><td>Staranzano</td></tr>
<tr><td>Amministrazione Finanza e Marketing</td><td>Sistemi Informativi Aziendali</td><td>Staranzano</td></tr>
<tr><td>Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</td><td>Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio</td><td>Gradisca</td></tr>
</table></td><td>Offerta formativa</td><td>Richiesta di attivazione di nuovi percorsi serali presso l'ISIS "Brignoli-Einaudi-Marconi" di Gradisca d'Isonzo: in merito alla richiesta di attivazione dei nuovi corsi serali di "Elettronica ed elettrotecnica" – articolazione "Elettrotecnica – e di "Informatica e telecomunicazioni" – articolazione "Telecomunicazioni" presso l'ITI "G. Marconi" di Staranzano, si esprime parere negativo in quanto gli indirizzi sono già presenti presso l'ISIS "G. Galilei" di Gorizia e quindi verrebbero a costituire una inutile dispersione dell'utenza sul territorio e conseguente mancanza del numero sufficiente di iscrizioni per l'attivazione dei corsi.
Per quanto concerne, invece, l'attivazione dei corsi serali di "Amministrazione finanza e marketing" – articolazione "Sistemi informativi aziendali" presso l'ITC "L. Einaudi" di Staranzano e del corso professionale di "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio" presso l'ITA "G. Brignoli" di Gradisca d'Isonzo, si esprime parere favorevole.</td><td>Parametri:
1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.</td><td>PROPOSTA NON ACCOGLIBILE
La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia relativa all'attivazione dei nuovi corsi serali di "Elettronica ed elettrotecnica" – articolazione "Elettrotecnica – e di "Informatica e telecomunicazioni" – articolazione "Telecomunicazioni" presso l'ITI "G. Marconi" di Staranzano non è accoglibile in quanto i dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, non sono tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.

PROPOSTA ACCOGLIBILE
La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia, in merito all'attivazione dei corsi serali di "Amministrazione finanza e marketing" – articolazione "Sistemi informativi aziendali" presso l'ITC "L. Einaudi" di Staranzano e del corso professionale di "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio" presso l'ITA "G. Brignoli" di Gradisca d'Isonzoè accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione di due nuovi percorsi serali negli indirizzi Servizi Commerciali e Servizi Socio Sanitari presso l'I.S.I.S. Cossar –da</td><td>Offerta formativa</td><td>Riguardo alla richiesta di attivazione di nuovi percorsi serali, "Servizi commerciali" e "Servizi socio sanitari" presso ISIS "Cossar-da Vinci" di Gorizia: si esprime parere favorevole.</td><td>Parametri:
1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta</td><td>PROPOSTA ACCOGLIBILE
La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia è accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo.</td></tr>
</table>

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
	Vinci.			formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado; 3.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.	
7	Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione di un Istituto Tecnico Logistico con articolazione "logistica" presso l'I.S.I.S Brignoli – Einaudi – Marconi, sede di Staranzano, mantenendo in esaurimento l'Istituto Tecnico Logistico, articolazione "conduzioni del mezzo" presso l'I.S.I.S. Pertini, sede di Monfalcone.	Offerta formativa	Riguardo alla richiesta di attivazione di un Istituto Tecnico Logistico, articolazione "Logistica", presso l'ISIS "Brignoli-Einaudi-Marconi" di Gradisca d'Isonzo, sede di Staranzano e di mantenere fino ad "esaurimento" l'Istituto Tecnico Logistico, articolazione "Conduzione del mezzo", presso l'ISIS "S. Pertini" di Monfalcone: si esprime parere favorevole.	**Parametri**: 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 3.l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 4.negli istituti con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito; 5.costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000. Per tutti gli indirizzi: 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza; Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Gorizia di attivare un indirizzo "Traporti e logistica" con articolazione "logistica" presso l'I.S.I.S Brignoli – Einaudi – Marconi sede di Staranzano e di mantenere in esaurimento l'indirizzo "Traporti e logistica" con articolazione "Conduzione del mezzo" presso l'I.S.I.S. Pertini, sede di Monfalcone è accoglibile, in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo.
8	Conferma dell'interesse per l'attivazione di un Liceo	Offerta	La richiesta di attivazione di un Liceo	Non presente alcuna indicazione specifica. Si fa pertanto riferimento al DPR 15 marzo 2010 n.89	**PROPOSTA NON PERTINENTE**

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
	Europeo, pur in assenza di regolamentazione ministeriale, al fine di valorizzare la vocazione mitteleuropea del nostro territorio multietnico e plurilinguistico, avviando le azioni necessarie alla creazione dei presupposti.	formativa	Europeo non può essere accolta per la mancanza dell'autorizzazione del MIUR all'assegnazione di risorse di personale e di risorse finanziarie: si esprime parere negativo.	"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133" ed e in particolare all'art.3 comma 2 che prevede che: "Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento."	La proposta di attivazione di un Liceo Europeo, presentata dalla provincia di Gorizia, non è pertinente in quanto al momento manca la regolamentazione ministeriale e la relativa autorizzazione del MIUR.

Provincia Udine

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
1	Conferma per l'a.s. 2015/2016 degli attuali assetti degli Istituti Comprensivi del territorio, chiedendo in particolare alla Regione FVG la deroga per quanto concerne il mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per gli Istituti Comprensivi che presentano delle criticità e che sono stati elencati nel dettaglio nella delibera della Giunta provinciale, sulla base delle motivazioni contenute nei singoli atti comunali	Autonomie scolastiche	La proposta di richiesta in deroga per quanto concerne "il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per gli Istituti Comprensivi che presentano delle criticità" incontra parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale per i seguenti Istituti Comprensivi: IC di Aquileia, IC di Codroipo, IC di Pozzuolo del Friuli, IC di Tavagnacco e IC di San Daniele del Friuli. Mentre incontra parere NEGATIVO dell'Ufficio Scolastico Regionale per gli Istituti Comprensivi: IC di San Pietro al Natisone, IC di Paularo e IC di Comeglians, in quanto l'impiego delle necessarie risorse pubbliche aggiuntive non risulterebbe giustificato ai sensi delle disposizioni vigenti		Gli esiti dell'istruttoria sono riportati di seguito per singola autonomia scolastica dal n.1.1 al n.1.11
1.1	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC di Aquileia	Autonomie scolastiche	Parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale	**Parametri:** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto l'Istituto scolastico fa riferimento a Comuni che dispongono di un sistema di trasporti e servizi condivisi.
1.2	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC di Codroipo	Autonomie scolastiche	Parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale	**Parametri:** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto l'Istituto scolastico fa riferimento a Comuni che dispongono di un sistema di trasporti e servizi condivisi.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa	
1.3	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC di Manzano	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto il bacino territoriale di riferimento dell'istituto scolastico ha un'alta densità demografica e nell'istituto medesimo sono presenti beni strutturali, quali laboratori ed officine.
1.4	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il	Autonomie	Parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico	**Parametri:** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero	**PROPOSTA ACCOGLIBILE**

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
	mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC di Pozzuolo del Friuli	scolastiche	Regionale	superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa	La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto nell'istituto scolastico sono presenti beni strutturali, quali laboratori ed officine, e l'istituto medesimo fa riferimento a Comuni che dispongono di un sistema di trasporti e servizi condivisi.
1.5	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC di Tavagnacco	Autonomie scolastiche	Parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale	**Parametri:** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto il bacino territoriale di riferimento dell'istituto scolastico ha un'alta densità demografica e nell'istituto medesimo sono presenti beni strutturali, quali laboratori ed officine.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa	
1.6	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC di San Daniele del Friuli	Autonomie scolastiche	Parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale	**Parametri:** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto il bacino territoriale di riferimento dell'istituto scolastico ha un'alta densità demografica e l'istituto medesimo fa riferimento a Comuni che dispongono di un sistema di trasporti e servizi condivisi.
1.7	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC "Dante Alighieri" di San Pietro al Natisone	Autonomie scolastiche	Parere NEGATIVO dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto l'impiego delle necessarie risorse pubbliche aggiuntive non risulterebbe giustificato ai sensi delle disposizioni vigenti	**Parametri:** 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). **Aspetti** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto il territorio di riferimento dell'istituto scolastico è caratterizzato da una scarsa densità demografica e dalla presenza di situazioni di disagio in relazione all'orografia.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 3.la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;	
1.8	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC "Arta Terme e Paularo" di Paularo	Autonomie scolastiche	Parere NEGATIVO dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto l'impiego delle necessarie risorse pubbliche aggiuntive non risulterebbe giustificato ai sensi delle disposizioni vigenti	**Parametri:** 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). **Aspetti** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 3.la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto il territorio di riferimento dell'istituto scolastico è caratterizzato da una scarsa densità demografica, da condizioni particolari di isolamento, dalla presenza di situazioni di disagio in relazione all'orografia e dall'esistenza di peculiarità socio-culturali.
1.9	Mantenimento dell'autonomia scolastica ed il mantenimento in funzione di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico per IC "Michele Gortani" di Comeglians	Autonomie scolastiche	Parere NEGATIVO dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto l'impiego delle necessarie risorse pubbliche aggiuntive non risulterebbe giustificato ai sensi delle disposizioni vigenti	**Parametri:** 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). **Aspetti** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in quanto il territorio di riferimento dell'istituto scolastico è caratterizzato da una scarsa densità demografica, da condizioni particolari di isolamento e dalla presenza di situazioni di disagio in relazione al sistema dei trasporti.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				3.la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;	
1.10	Parere favorevole alla richiesta proveniente dal Comune di Faedis per la chiusura, dall'a.s. 2014/2015, del plesso di scuola dell'infanzia di Faedis, con il contemporaneo spostamento dell'utenza presso il neo-ristrutturato plesso di scuola dell'infanzia di Campeglio	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri: c) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; **Aspetti** 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in sanatoria, in quanto viene rispettato il parametro minimo di alunni previsto nelle Linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
1.11	Parere favorevole alla richiesta proveniente dai Comuni di di Savogna e San Pietro al Natisone per l'accoglimento di una sezione della scuola dell'infanzia dell'I.C. Bilingue di San Pietro al Natisone presso il plesso scolastico sito nel Comune di Savogna (ex scuola dell'infanzia) a decorrere dall'a.s. 2014/2015).	Autonomie scolastiche	//	**Aspetti** 3.la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio; 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile, in sanatoria, in quanto la scuola dell'infanzia dell'I.C. Bilingue di San Pietro al Natisone ha la consistenza numerica e consente una valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio e l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2	Richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale (MIUR), nelle more dell'applicazione della normativa contenuta nella Legge n. 128/2013, citata in premessa, la nomina a pieno titolo di tutti i Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi degli Istituti Comprensivi della provincia di Udine, senza l'utilizzo dell'istituto della reggenza, quantificando in circa 900 alunni la media per ciascuna istituzione derivata dall'applicazione dell'attuale piano di dimensionamento e considerato così di avere già contribuito al contenimento della spesa pubblica e all'adempimento delle disposizioni normative statali emanate in materia.	Autonomie scolastiche	La richiesta di "nomina a pieno titolo di tutti i Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi degli Istituti Comprensivi della provincia di Udine, senza l'utilizzo dell'istituto della reggenza, quantificando in circa 900 alunni la media per ciascuna istituzione stessa" risulta INAMMISSIBILE in quanto non rientra nelle competenze del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale modificare le norme di legge vigenti.		**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine non è pertinente perché i criteri per la definizione del contingente dell'organico di Dirigenti Scolastici e di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi sono definiti con Decreto del MIUR di concerto con il MEF previo accordo in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca". Inoltre la nomina dell'organico è di competenza dell'USR.
3	Richiesta di deroga per il mantenimento dell'autonomia scolastica per tutti gli Istituti di istruzione secondaria di II grado situati in provincia di Udine, in quanto l'Amministrazione Provinciale sta operando con le scuole per tendere nell'a.s. 2016/2017 al raggiungimento dei limiti numerici previsti nelle linee guida regionali per il dimensionamento della rete scolastica in FVG;	Autonomie scolastiche	La proposta di deroga per il mantenimento dei posti di Dirigente Scolastico e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi per tutti gli Istituti di istruzione secondaria di II grado situati in provincia di Udine, risulta INAMMISSIBILE in quanto non rientra nelle competenze del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale modificare le norme di legge vigenti.	**Parametri:** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Udine è accoglibile, in quanto i Comuni hanno un'alta densità demografica e/o gli Istituti scolastici hanno laboratori ed officine. I dati dell'anagrafe degli studenti evidenziano che gli Istituti scolatici interessati sono: I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine (2911 alunni), I.S.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine (2081), Liceo "Percoto" di Udine (1407),I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (1518), I.S.I.S. "Vincenzo Manzini" di San

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. 3.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. 5.Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011. **Aspetti:** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse; 3.la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio; 4.la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente; 6.il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata; 7.il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;	Daniele del Friuli (391) e I.S.I.S. "Jacopo Linussio" di Tolmezzo (361).
4	Creazione di una sezione staccata del Liceo delle Scienze Umane presso il plesso di Palmanova dell'I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli	Autonomie scolastiche	ISIS della "Bassa Friulana" di Cervignano del Friuli, creazione di una sezione staccata del Liceo delle Scienze Umane presso il plesso di Palmanova: incontra il parere NEGATIVO dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto	**Parametri:** d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni. Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Udine non è accoglibile, in quanto i dati relativi all'andamento delle iscrizioni nel Liceo delle Scienze Umane negli ultimi anni, non sono tali da giustificare l'attivazione di una sezione staccata.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
			l'attuale consistenza della frequenza degli alunni nell'indirizzo attivo nella sede di Cervignano del Friuli non appare plausibilmente in grado di sostenere e garantire sufficiente continuità alle sezioni di un nuovo indirizzo di studio nella sede staccata.	previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati. Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.	
5	Creazione di una sezione staccata dell'Istituto Tecnico Tecnologico (indirizzo Informatico) presso il plesso di San Giorgio di Nogaro dell'I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli	Autonomie scolastiche	ISIS della "Bassa Friulana" di Cervignano del Friuli, creazione di una sezione staccata dell'Istituto Tecnico Tecnologico (indirizzo informatico) presso il plesso di San Giorgio di Nogaro: incontra il parere NEGATIVO dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto l'attuale consistenza della frequenza degli alunni nell'indirizzo attivo nella sede di Cervignano del Friuli non appare plausibilmente in grado di sostenere e garantire sufficiente continuità alle sezioni di un nuovo indirizzo di studio nella sede staccata.	**Parametri:** **Parametri:** d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni. Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati. Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Udine non è accoglibile, in quanto i dati relativi all'andamento delle iscrizioni negli ultimi anni nell'indirizzo "Infomatica e telecomunicazioni", non sono tali da giustificare l'attivazione di una sezione staccata.
6	Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione dell'Indirizzo Produzioni industriali e artigianali -Articolazione Artigianato - Opzione Produzioni tessili – sartoria presso l'I.P.S.I.A. "Giacomo Ceconi" di Udine	Offerta formativa	IPSIA "Giacomo Ceconi" di Udine, indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione artigianato – opzione produzioni tessili-sartoriali: incontra il parere NEGATIVO in quanto l'attuale consistenza della frequenza degli alunni sul territorio provinciale non appare plausibilmente in grado di sostenere l'attivazione e garantire sufficiente continuità alla sezione di tale indirizzo di studio presso l'IPSIA "G. Ceconi".	**Parametri:** 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica 3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 4.a); 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e viene supportata da dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999; 7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000. 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine non è accoglibile in quanto dati relativi all'andamento delle iscrizioni nell'istituto scolastico non sono tali da giustificare l'attivazione di un nuovo indirizzo e il mantenimento dello stesso negli anni successi.
7	Aggiornamento della programmazione	Offerta	ISIS "Fermo Solari" di Tolmezzo, indirizzo	**Parametri:**	**PROPOSTA ACCOGLIBILE**

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
	dell'offerta formativa prevedendo l'attivazione dell'Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - Articolazione Biotecnologie sanitarie per i corsi serali presso l'I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo	formativa	chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie – esclusivamente per i corsi serali: incontra parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale, condizionato alla verifica della consistenza della frequenza degli alunni che sia in grado di sostenere l'attivazione e garantire sufficiente continuità alla sezione di tale indirizzo, insieme con la verifica della disponibilità di impianti laboratoriali e attrezzature adeguate alla tipicità dell'indirizzo	1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado; 3.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.	La proposta presentata dalla Provincia di Udine è accoglibile in quanto è conforme ai parametri previsti nelle linee d'indirizzo.
8	Parere favorevole in merito alla suddivisione dell'attuale autonomia scolastica I.S.I.S. "Linussio – Gortani" con successiva creazione di un'autonomia formata dagli Istituti "Solari – Candoni" e "Linussio" e di una seconda autonomia comprendente l'Istituto "Paschini – Marchi", l'Istituto "Gortani" e il Liceo delle scienze applicate (ora presente fra gli indirizzi dell'I.S.I.S. "Solari")	Autonomie scolastiche	//	**Parametri:** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.	**PROPOSTA RINVIATA ALL'A.S.2016-2017** La proposta presentata dalla Provincia di Udine sarebbe accoglibile in quanto consente il superamento dell'esistenza di un'autonomia scolastica sottodimensionata, ma alla luce delle osservazioni pervenute dopo l'approvazione della Delibera provinciale il percorso finalizzato alla razionalizzazione delle tre autonomie scolastiche viene rinviato di un anno al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. Tale percorso dovrà, pertanto, concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017, ai sensi dei parametri 1 e 2 delle linee d'indirizzo.
9	Richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale (MIUR), nelle more dell'applicazione della normativa contenuta nella L. n. 128/2013, la nomina a pieno titolo di tutti i Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi degli Istituti scolastici di istruzione superiore della provincia di Udine, senza l'utilizzo dell'istituto della reggenza, quantificando in circa n. 900 alunni la media per ciascuna istituzione derivata dall'applicazione dell'attuale piano di dimensionamento e considerato così di avere già contribuito al contenimento della spesa pubblica e all'adempimento delle disposizioni normative statali emanate in materia;	Autonomie scolastiche	La richiesta di "nomina a pieno titolo di tutti i Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi degli Istituti scolastici di istruzione superiore della provincia di Udine, senza l'utilizzo dell'istituto della reggenza, quantificando in circa 900 alunni la media per ciascuna istituzione stessa" risulta INAMMISSIBILE in quanto non rientra nelle competenze del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale modificare le norme di legge vigenti.	**Parametri:** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 2.Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.	**PROPOSTA NON PERTINENTE** La proposta presentata dalla Provincia di Udine non è pertinente perché i criteri per la definizione del contingente dell'organico di Dirigenti Scolastici e di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi sono definiti con Decreto del MIUR di concerto con il MEF previo accordo in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca". Inoltre la nomina dell'organico è di competenza dell'USR.

Provincia Pordenone

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
1	Richiesta di deroga in merito ai punti di erogazione del servizio per il plesso scolastico di Erto e Casso facenti parte dell'Istituto comprensivo di Montereale Valcellina.	Autonomie scolastiche	Per quanto riguarda le deroghe ed eccezioni relative ai punti di erogazione del servizio dei plessi scolastici di Erto e Casso (IC di Montereale Valcellina), Tramonti di Sotto (IC di Meduno) e Vito d'Asio (IC di Travesio), in considerazione delle particolari situazioni socio-culturali che caratterizzano i plessi in zone di montagna, si esprime FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale condizionato alla verifica che il mantenimento dei predetti punti di erogazione non comporti variazioni in termini di organico del personale docente e ATA.	**Parametri** a) I plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini; b) I plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini; Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone è accoglibile, in quanto viene raggiunta una compensazione a livello di singolo Istituto comprensivo e di singolo ordine (infanzia e primaria). Tale compensazione permette che la media riferita ai plessi dell'Istituto comprensivo sia superiore al numero minimo di alunni previsto nelle Linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
2	Richiesta di deroga in merito al punto di erogazione del servizio per il plesso scolastico di Tramonti di Sotto facente parte dell'Istituto comprensivo di Meduno.	Autonomie scolastiche			**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone è accoglibile, in quanto viene raggiunta una compensazione a livello di singolo Istituto comprensivo e di singolo ordine (infanzia e primaria). Tale compensazione permette che la media riferita ai plessi dell'Istituto comprensivo sia superiore al numero minimo di alunni previsto nelle Linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
3	Richiesta di deroga in merito al punto di erogazione del servizio per il plesso scolastico di Vito d'Asio facente parte dell'Istituto comprensivo di Travesio.	Autonomie scolastiche			**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone è accoglibile, in quanto viene raggiunta una compensazione a livello di singolo Istituto comprensivo e di singolo ordine (infanzia e primaria). Tale compensazione permette che la media riferita ai plessi dell'Istituto comprensivo sia superiore al numero minimo di alunni previsto nelle Linee d'indirizzo per la costituzione di un plesso.
4	Richiesta di deroga in merito al mantenimento dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone nonostante la deflessione dei parametri numerici degli alunni iscritti.	Autonomie scolastiche	La richiesta di assegnazione a pieno titolo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi di scuole sottodimensionate senza il ricorso all'istituto della reggenza, risulta INAMMISSIBILE in quanto non rientra nelle competenze del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale modificare le norme di legge vigenti.	**Parametri** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. **Aspetti** 1.le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali; 2.il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone è accoglibile, tenuto conto che l'obiettivo della consistenza numerica minima per l'esistenza di un'autonomia scolastica deve essere raggiunto nell'anno scolastico 2016-17 e che il Comune di Pasiano di Pordenone prevede di individuare una soluzione organizzativa.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				stesse; 5.la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;	
5	Esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1.200 alunni per gli istituti comprensivi ed a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo, motivata da un'alta densità demografica dei bacini di riferimento degli istituti interessati e dalla struttura organizzativa/logistica ormai consolidata delle varie autonomie.	Autonomie scolastiche	//	**Parametri** 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta della provincia di Pordenone è accoglibile, in quanto i Comuni hanno un'alta densità demografica e/o gli Istituti scolastici hanno laboratori ed officine. I dati dell'anagrafe degli studenti evidenziano che gli Istituti scolatici interessati sono: IC Azzano X "N.Cantarutti"(alunni 1517), IC Porcia "Jacopo Di Porcia"(1453), IC Cordenons "Alberto Manzi"(1462), IC Maniago (1296), IC San Vito al Tagliamento (1417), IC Sacile (1668), ISIS "G. Leopardi-E. Majorana" (1477) e ITST "Kennedy" (1560).
6	Parere favorevole alla proposta di programmazione della suddivisione dell'attuale Istituto Comprensivo di Sacile in due nuovi Istituti Comprensivi. La suddivisione potrà avvenire nei tempi e nei modi che l'Amministrazione Comunale e l'istituzione scolastica riterranno più funzionali per giungere in un prossimo futuro alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dell'Istituto Comprensivo di Sacile	Autonomie scolastiche	Per quanto riguarda lo sdoppiamento dell'Istituto Comprensivo di Sacile: si condivide l'orientamento di codesta Amministrazione Provinciale di rinviare ad un prossimo futuro tale razionalizzazione, dopo aver provveduto alle opportune consultazioni con la costituzione di un tavolo di lavoro tra i diversi soggetti interessati che individui attentamente la suddivisione delle attuali quattro sezioni di scuola dell'infanzia, dei sei plessi di scuola primaria e dell'unica scuola secondaria di I grado ove sono presenti anche corsi a tempo prolungato e corsi che comprendono l'insegnamento di strumento musicale.	**Parametri** 1.Entro l'anno scolastico 2016 - 2017 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2015 – 2016 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell'anno scolastico 2016 – 2017 il suddetto risultato. 4.L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico. 5.Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.	**PROPOSTA RINVIATA ALL'A.S.2016-2017** La proposta della provincia di Pordenone sarebbe accoglibile, in quanto la suddivisione dell'Istituto Comprensivo di Sacile in due nuovi Istituti Comprensivi permette di rientrare nel range numerico minimo (600) e massimo (1200) di studenti, previsto nelle linee d'indirizzo. Si evidenzia, tuttavia, che in assenza di un termine di completamento del procedimento non ci sono gli elementi sufficienti per l'autorizzazione all'aggiornamento del piano di dimensionamento a valere sull'a.s. 2015-2016. Tale percorso dovrà, pertanto, concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017, ai sensi dei parametri 1 e 2 delle linee d'indirizzo.
7	Attivazione nuovo indirizzo "Settore tecnologico - Grafica e comunicazione" presso I.S.I.S. Sacile-Brugnera di Sacile sede di Brugnera "B. Carniello"	Offerta formativa	La richiesta è motivata dalla necessità del territorio di avere una figura professionale specializzata in connessione alle esigenze delle aziende del comparto mobile e arredo e incontra parere FAVOREVOLE dell'Ufficio Scolastico Regionale, condizionato alla verifica della consistenza della frequenza degli alunni che sia in grado di sostenere l'attivazione e garantire sufficiente continuità alla sezione di tale indirizzo, insieme con la verifica della disponibilità di impianti laboratoriali e attrezzature adeguate alla tipicità dell'indirizzo.	**Parametri:** 1.i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso; 2.i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica; 5.costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai capoluoghi di provincia, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche; 6.l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Pordenone è accoglibile, in quanto è conforme ai parametri indicati nelle Linee d'indirizzo.

N: (1)	PROPOSTE PREVISTE NEL PIANO PROVINCIALE (2)	Tipologia aggiornamento (3)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (4)	CRITERI DEFINITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATI CON DGR 1690 /2014 (5)	MOTIVAZIONE DELLA DGR (6)
				7.l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000. 8.gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo; 9.i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;	
8	Conferma delle sedi o dell'articolazione didattica delle singole autonomie scolastiche, esistenti allo stato attuale dell'organizzazione scolastica provinciale e tenuto conto delle richieste di modifica sopradescritte	Autonomie scolastiche e offerta formativa	//		**PROPOSTA ACCOGLIBILE** La proposta presentata dalla Provincia di Pordenone è accoglibile, in quanto tutte le altre sedi sono conformi ai parametri indicati nelle Linee d'indirizzo.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2620_3_ALL2

Allegato B

Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016"

– Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico

Provincia	**Aggiornamento**
Trieste	– Accorpamento, mediante unificazione o fusione per unione, dell'Istituto Tecnico e Professionale statale ISIS Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova e dell'Istituto Professionale statale L.Galvani, con sede della dirigenza presso l'Istituto Nautico di p.zza Hortis n.1. – Conferma per l'a.s. 2015/2016 dell'attuale assetto degli istituti comprensivi con i relativi punti di erogazione del servizio e dei restanti Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Gorizia	– Apertura di un nuovo plesso di scuola primaria con lingua d'insegnamento slovena a Vermegliano, frazione di Ronchi dei legionari, facente capo all' I.C. Doberdo'. – Apertura di nuovo plesso di scuola secondaria di primo grado a Romans d'Isonzo facente capo all'I.C. "Via Roma" di Mariano del Friuli – Conferma per l'a.s. 2015/2016 delle attuali autonomie scolastiche con i relativi punti di erogazione del servizio.
Udine	– Chiusura, in sanatoria, del plesso di scuola dell'infanzia di Faedis, con il contemporaneo spostamento dell'utenza presso il neo-ristrutturato plesso di scuola dell'infanzia di Campeglio. – Accoglimento, in sanatoria, di una sezione della scuola dell'infanzia dell'I.C. Bilingue di San Pietro al Natisone presso il plesso scolastico sito nel Comune di Savogna (ex scuola dell'infanzia). – Conferma per l'a.s. 2015/2016 dell'attuale assetto per i restanti istituti comprensivi con i relativi punti di erogazione del servizio. – Conferma per l'a.s. 2015/2016 dell'attuale assetto per i restanti Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
Pordenone	– Conferma per l'a.s. 2015/2016 delle attuali autonomie scolastiche con i relativi punti di erogazione del servizio.

– Programmazione dell'offerta formativa

Provincia	**Aggiornamento**
Trieste	– ISIS L.Da Vinci G.R. Carli S.De Sandrinelli: nuovo triennio professionale dell'indirizzo "Servizi socio-sanitari" presso l'Istituto G.R. Carli corso serale.
Gorizia	– I.S.I.S. D'Annunzio: nuova articolazione "Chimica e materiali" nell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie". – I.S.I.S. Cankar – Zois – Vega: nuovo indirizzo "Turismo" nel settore economico – I.S.I.S. Cankar – Zois – Vega: esaurimento dell'indirizzo "Servizi commerciali". – I.S.I.S. Brignoli –Einaudi – Marconi: nuovo indirizzo "Traporti e logistica - articolazione logistica" sede di Staranzano – I.S.I.S. Brignoli –Einaudi – Marconi: nuovi corsi serali nei seguenti indirizzi: ▪ "Amministrazione finanza e marketing – articolazione Sistemi informativi aziendali" presso l'ITC "L. Einaudi" di Staranzano ▪ "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio" presso l'ITA "G. Brignoli" di Gradisca d'Isonzo. – I.S.I.S. Cossar –da Vinci: nuovi corsi serali nei seguenti indirizzi: ▪ "Servizi commerciali" ▪ "Servizi socio sanitari" – I.S.I.S. Pertini: esaurimento dell'indirizzo "Traporti e logistica - articolazione Conduzione del mezzo" sede di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo: nuovo indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie - Articolazione Biotecnologie sanitarie" corso serale
Pordenone	– I.S.I.S. Sacile-Brugnera di Sacile: nuovo indirizzo "Settore tecnologico - Grafica e comunicazione" presso la sede di Brugnera "B. Carniello".

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2621_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2621

LR 3/1998, art. 16, comma 48 bis. Assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto libri di testo: determinazione del limite massimo e delle fasce dell'Isee rilevanti ai fini dell'accessibilità al beneficio e dell'applicazione dell'ordine di priorità. Anno scolastico 2014-2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 16, commi da 47 a 48 bis, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) e successive integrazioni e modificazioni, che reca disposizioni per la concessione di assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto libri di testo da parte dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore;

VISTI in particolare i commi 48 e 48 bis della succitata legge, i quali stabiliscono che gli assegni di studio vengono erogati tenendo conto della condizione economica familiare del beneficiario, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (valore ISEE) e che la Giunta regionale con propria delibera determina annualmente:

a) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

b) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità determinate ai fini dell'erogazione del contributo;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 24 gennaio 2014, per l'anno scolastico 2013/2014, è stato determinato in euro 30.000,00 il valore massimo di ISEE ai fini dell'accesso ai contributi e sono state fissate, ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità, le seguenti fasce dell'ISEE:

Fascia	Valore ISEE minimo	Valore ISEE Massimo
Prima fascia	Euro 0,00	Euro 15.000,00
Seconda fascia	Euro 15.000,01	Euro 20.000,00
Terza fascia	Euro 20.000,01	Euro 30.000,00

ATTESA la necessità di fissare anche per l'anno scolastico 2014/2015 le misure effettive dei limiti di ISEE prima della scadenza per la presentazione delle domande;

PRESO ATTO che l'articolo 7 della legge finanziaria regionale 2015, approvata dal Consiglio regionale in data 18 dicembre 2014 ed in corso di promulgazione, ha prorogato i termini di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 2014-2015 al 31 marzo 2015;

RICORDATO che il prossimo 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove modalità di calcolo dell'ISEE di cui al D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

PRESO ATTO che le nuove modalità di determinazione dell'ISEE fanno riferimento ad una nozione più ampia di reddito rispetto al passato e valorizzano maggiormente il patrimonio, e che queste novità porteranno ad un innalzamento dell'ISEE, a fronte di una medesima situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti il beneficio;

RITENUTO, pertanto, al fine di mantenere sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno la platea dei potenziali beneficiari, di innalzare i limiti di ISEE previsti lo scorso anno;

RITENUTO di fissare per l'anno scolastico 2014/2015 in euro 33.000,00 il valore massimo dell'ISEE ai fini dell'accesso ai contributi di cui trattasi;

RITENUTO altresì di fissare, ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al citato comma 48, le seguenti fasce di ISEE:

Fascia	Valore ISEE minimo	Valore ISEE Massimo
Prima fascia	Euro 0,00	Euro 16.500,00
Seconda fascia	Euro 16.500,01	Euro 22.000,00
Terza fascia	Euro 22.000, 01	Euro 33.000,00

PRESO ATTO che l'articolo 48 ter dell'articolo 16 della LR 3/1998 prevede altresì i criteri di riparto da utilizzare a seconda della quantità di risorse disponibili rispetto al fabbisogno esposto dai beneficiari;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 48 bis dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), viene determinato in euro 33.000,00 il valore massimo di ISEE ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla medesima legge regionale a valere per l'anno scolastico 2014/2015.

2. Le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al medesimo articolo 16, commi da 47 a 48, della LR 3/1998 sono le seguenti:

Fascia	Valore ISEE minimo	Valore ISEE Massimo
Prima fascia	Euro 0,00	Euro 16.500,00
Seconda fascia	Euro 16.500,01	Euro 22.000,00
Terza fascia	Euro 22.000, 01	Euro 33.000,00

3. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE. SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2622_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2622

POR FSE 2007/2013 - OB.2 Competitività regionale e Occupazione - Reimpiego somme derivanti da economie di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 76/1982;

VISTO il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'Obiettivo 2 del Fondo sociale europeo - Competitività regionale e Occupazione per il periodo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5480 del 07/11/2007, modificata dalla decisione della Commissione Europea C(2012)1889 del 21 marzo 2012 e dalla decisione della Commissione Europea C(2013)1677 del 18 marzo 2013;

VISTO il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76," emanato con DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, di seguito Regolamento, che abroga il precedente regolamento emanato con DPReg. 87/Pres. del 29/04/2010 che a sua volta abroga il regolamento emanato con DPReg 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;

RICORDATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento, annualmente si procede alla programmazione delle attività da realizzare col documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" soggetto all'approvazione della Giunta regionale;

RICORDATO che il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013" è stato approvato con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successivamente modificato con deliberazioni n. 521 del 28 marzo 2013, n. 947 del 01 giugno 2013, n. 1365 del 01 agosto 2013 e n. 1937 del 25 ottobre 2013;

EVIDENZIATO che il PPO 2013 è stato l'ultimo adottato nell'ambito del POR relativo alla programmazione FSE 2007/2013 che si è conclusa nell'anno 2013 e precisato che, essendo esaurite le risorse, allo stato degli atti, sono possibili soltanto interventi per l'utilizzo di economie accertate;

RICORDATO inoltre che con deliberazioni giuntali n. 1149 del 20 giugno 2014, n. 1852 del 10 ottobre 2014 e n. 1959 del 24 ottobre 2014 è stato autorizzato il reimpiego di somme derivanti da economie di spesa accertate al fine di evitare la riduzione dei finanziamenti europei per mancato utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che a seguito della verifica di rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione, a valere sul POR FSE 2007/2013, di operazioni inerenti Lavori di pubblica utilità - LPU - risulta non utilizzata una somma complessivamente pari ad euro 3.172.004,71, derivante dalla cancellazione di residui passivi, che, ai fini contabili, risulta essere stata reiscritta al capitolo S/6353 del bilancio regionale per l'esercizio 2015;

EVIDENZIATO che, ai sensi della normativa comunitaria disciplinante le attività relative alla programmazione 2007/2013, le spese sono ammissibili a finanziamento ove effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2015 e che pertanto, ai fini dell'utilizzo della somma sopraindicata, appare opportuno integrare il PPO 2013, con l'allocazione di ulteriore disponibilità finanziaria a valere su programmi specifici

già esistenti o con la previsione di nuovi programmi specifici;
RIBADITO che le operazioni finanziate con le risorse sopraindicate devono garantire il pagamento di tutte le spese a carico dei beneficiari entro il 31 dicembre 2015, per cui è opportuno programmare operazioni che si possono realizzare in un lasso di tempo inferiore all'anno;
PRECISATO inoltre che le attività amministrative necessarie rientrano nella competenza del Servizio programmazione e gestione attività formative, Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

1) per le motivazioni indicate nelle premesse, è autorizzata la realizzazione, nell'ambito del POR FSE 2007/2013 ed in particolare del PPO 2013, delle attività di seguito illustrate che integrano la disponibilità finanziaria di programmi specifici già previsti dal PPO 2013 o che costituiscono nuovi programmi specifici che si aggiungono a quelli già previsti dalla medesimo PPO 2013:

PPO 2013 - PROGETTO FSE INTEGRAZIONE DIRITTO - DOVERE
Programma specifico 1 bis) - Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IFP iscritti presso un CFP (a.f.2014/2015) - Asse 4 - Azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi IeFP mediante il riconoscimento delle spese sostenute per il trasporto dalla località di residenza alla sede di svolgimento dell'attività formativa
euro 584.593,17

PPO 2013 - PROGETTO FSE SVANTAGGIO
Programma specifico 13) - Formazione a favore di soggetti svantaggiati - asse 3 - Ulteriore finanziamento a valere sull'avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse 3 - Inclusione sociale - emanato con decreto n. 6078/LAVFOR.FP dell'8 settembre 2014
euro 832.963,54

PPO 2013 - PROGETTO FSE SVANTAGGIO
Programma specifico 15bis) - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività finanziate - asse 3 - Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche
euro 300.000,00

PPO 2013 - PROGETTO FSE FORMAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI
Programma specifico 16 - Realizzazione di percorsi formativi concernenti Misure compensative per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario - OSS a favore di coloro che sono già in possesso di crediti formativi e/o lavorativi nei processi di assistenza alla persona, coerenti con il profili dell'OSS - Ulteriore finanziamento ai fini del proseguimento della attività formative fino al settembre 2015
euro 1.454.448,00

2) Le attività amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività di cui al punto 1) rientrano nella competenza del Servizio programmazione e gestione attività formative, Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013.
3) La copertura della spesa derivante dalla presente deliberazione è assicurata dalle risorse non utilizzate nell'ambito del POR FSE 2007/2013 secondo quanto esposto in narrativa.
4) La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2636_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2636

Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione e

per la manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della prima guerra mondiale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) della LR 11/2013 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni;
VISTA in particolare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che autorizza l'Amministrazione regionale, nel perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge medesima, a concedere contributi per promuovere e sostenere la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, mediante il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, nonché mediante interventi di conservazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio storico culturale della Grande Guerra, che insistono sui percorsi stessi;
VISTE inoltre le disposizioni di cui:
- all'articolo 5, comma 2, che stabilisce l'intensità massima di detti contributi;
- all'articolo 5, comma 5, in base al quale all'attuazione degli interventi suindicati può provvedersi, oltre che in via regolamentare, anche mediante l'emanazione di uno o più bandi, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- all'articolo 16, comma 1, in base al quale, fino all'adozione delle norme regolamentari attuative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura;
RITENUTO di dare attuazione ai summenzionati interventi promozionali e di sostegno mediante l'emanazione di uno specifico bando ai sensi delle disposizioni sopra citate;
VISTO l'allegato schema del bando predisposto a tale scopo dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali, e ritenuto di approvarlo;
VISTO inoltre il Programma operativo di gestione (POG) 2014, approvato con deliberazione giuntale n. 2510 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare quanto disposto con riferimento al capitolo di spesa 5939, sul quale sono stanziate le risorse destinate agli interventi di cui trattasi pari a euro 200.000,00;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il "Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione e per la manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura)".

La presente deliberazione, comprensiva del Bando allegato, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione - w.regione.fvg.it-.

IL VICEPRESIDENTE. BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2636_2_ALL1

Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione e per la manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura)

Art. 1 finalità

1. Al fine di incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 5, nonché dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione e della manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
<<luoghi della Prima guerra mondiale>>: i territori della regione Friuli Venezia Giulia interessati dai combattimenti della Grande guerra;
«percorso tematico»: itinerario attraverso aree contigue o collegate comprendenti più beni immobili del patrimonio materiale della Prima guerra mondiale, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge;
«interventi di manutenzione»: manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ripristino restauro e ogni altro tipo di intervento necessario per la fruizione pubblica del territorio o dell'immobile;
<<spesa ammissibile>>: somma delle spese riportate nel quadro economico del progetto, imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto stesso;
<<spesa ammessa>>: importo della spesa ammissibile detratte le eventuali entrate provenienti da altre

fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente bando.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando gli enti pubblici e gli enti privati senza fine di lucro in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) essere proprietari delle aree e dei beni immobili compresi nel percorso tematico cui si riferisce il progetto proposto;
b) rientrare in una delle seguenti categorie:
1) enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia;
2) fondazioni, ad esclusione di quelle bancarie;
3) associazioni: per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato, anche con enti sprovvisti dei requisiti di cui al comma 1.
3. Nel caso di progetti da realizzare in forma associata, unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale è il partner capofila, che deve essere proprietario di almeno una parte delle aree e dei beni immobili compresi nel percorso tematico cui si riferisce il progetto proposto e deve rientrare in una delle categorie di cui al comma 1, lettera b).
4. Al momento della concessione dei contributi di cui al presente Bando, gli enti privati di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono finanziabili i progetti che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere finalizzati alla creazione di nuovi percorsi tematici sul territorio regionale o all'ampliamento o al miglioramento di percorsi tematici esistenti sul territorio medesimo;
b) riguardare aree e beni situati nei luoghi della Prima guerra mondiale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d);
c) riguardare beni destinati alla pubblica fruizione;
d) riguardare beni di proprietà del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila nel caso di progetto da realizzare in forma associata;
e) prevedere una spesa ammissibile non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 50.000,00.
2. I progetti di cui al comma 1 prevedono uno o più dei seguenti interventi:
a) realizzazione o manutenzione di sentieri, mulattiere, strade forestali o altre vie di comunicazione terrestre;
b) manutenzione di beni immobili del patrimonio materiale della Prima guerra mondiale, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge;
c) realizzazione o manutenzione di strutture di servizio funzionali alla fruizione, da parte dei visitatori, del percorso tematico considerato, come, a titolo esemplificativo, punti di accesso, strutture di informazione, sosta, ristoro;
d) realizzazione o manutenzione di aree di parcheggio, funzionali al percorso tematico considerato, ancorché esterne ai luoghi della Prima guerra mondiale;
e) realizzazione o manutenzione di strutture o installazione di attrezzature per garantire l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità;
f) installazione di segnaletica, tabelle ed ogni altro simile manufatto finalizzato alla migliore conoscenza dei luoghi e della storia.
3. I progetti sono realizzati nel rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. Sono ammissibili a contributo, se direttamente riferite agli interventi descritti all'articolo 4, comma 2, le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
a) spese per lavori in appalto e non in appalto;
b) spese generali, tecniche e di collaudo nonché incentivi per imprevisti, premi di accelerazione e accordi bonari e somme e quant'altro elencato all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nei limiti ivi previsti;
c) Iva e altre imposte e tasse nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto realizzatore;
d) spese per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione delle strutture e attrezzature di cui all'articolo 4,

comma 2, lettera e);
e) spese per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
a) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
b) per controversie legali.
c) per l'acquisto di aree, immobili o beni mobili registrati

Art. 6 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 possono partecipare al presente Bando con un'unica domanda, singolarmente o come partner capofila di un progetto da realizzare in forma associata.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto.
3. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di delega e poteri di firma. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del partner capofila.
4. La domanda di contributo è redatta su modulo web conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, e disponibile sul sito web della Regione. Si osservano le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
5. La domanda è corredata della proposta progettuale contenente:
a) descrizione del soggetto proponente; nel caso di soggetto di diritto privato, copia dell' atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso del Servizio;
b) relazione illustrativa del progetto e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
c) quadro economico del progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente: stati e fatti relativi al regime fiscale da applicare; l'impegno ad assumere l'onere di una partecipazione finanziaria con fondi propri in misura non inferiore al dieci per cento della spesa ammessa; la sede legale e la sede operativa di svolgimento della propria attività;
e) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente.
6. La domanda, in un unico file in formato .pdf, deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto proponente o del partner capofila, in caso di progetto proposto in forma associata, ovvero dei rispettivi legali rappresentanti. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "Bando percorsi tematici Grande Guerra".
7. La domanda deve essere inviata dalle ore 09.00.00 del giorno 2 marzo 2015 ed entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 31 marzo 2015.
8. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al comma 6, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, e saranno ritenute ammissibili soltanto le domande spedite e ricevute nei termini indicati.
9. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori sopra indicati.
10. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il soggetto proponente avranno luogo via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di contributo.

Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8 istruttoria e procedimento valutativo

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.
3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o da un suo delegato e dal Direttore generale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio

competente in materia di beni culturali.

4. Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi dell'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente

5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia al contributo o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:

a) natura e oggetto degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di 35/100 punti;

b) realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di 15/100 punti;

c) localizzazione degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di 20/100 punti;

d) capacità di attrarre turismo culturale: fino a un massimo di 30/100 punti.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato A) al presente bando.

3. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);

c) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);

d) ordine cronologico di presentazione; l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

Art. 10 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate da enti sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di progetti da realizzare singolarmente;

b) presentate da enti diversi dal partner capofila;

c) relative a progetti privi dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1;

d) relative a progetti che prevedono interventi diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 2;

e) non presentate con le modalità di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6;

f) non presentate nel periodo di cui all'articolo 6, comma 7;

g)riferite a più progetti;

h) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;

i) prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente.

2. Nel caso in cui un medesimo ente partecipi al presente Bando con più domande, sia in qualità di singolo proponente, sia come partner capofila di un progetto da realizzare in forma associata, viene ritenuta ammissibile a contributo solo la prima domanda presentata, secondo l'ordine cronologico determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

Art. 11 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa e corrispondentemente la partecipazione finanziaria che il beneficiario deve garantire con fondi propri non può essere inferiore al 10 per cento della spesa medesima.

2. I progetti sono finanziati sino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo prevista dal comma 1 a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore a condizione che il beneficiario si impegni a cofinanziare il progetto, con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 il Servizio provvede a comunicare per iscritto all'ente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine perentorio per la risposta; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

Art. 12 cumulo di contributi

1. Il contributo di cui al presente Bando è cumulabile con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente gli eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 13 concessione ed erogazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente Bando si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio, entro novanta giorni dalla data di presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, nonché dell'attestazione relativa all'ubicazione della propria sede legale od operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. Nel caso di progetto da realizzare in forma associata, il contributo è concesso ed erogato al partner capofila.
4. Alla erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 17 entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

Art. 14 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la realizzazione del progetto sono fissati in quattro e dodici mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 13; tuttavia il soggetto proponente può dare inizio ai lavori anche anteriormente all'adozione del decreto di concessione, dandone preventiva comunicazione al Servizio.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
3. Il mancato rispetto del termine di inizio dei lavori di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2, comporta la revoca del provvedimento di concessione.
4. In ogni caso i lavori devono avere inizio entro il termine di sei mesi e devono terminare entro il termine di diciotto mesi, decorrenti dalla data della concessione del contributo.
5. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 4 comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15 obblighi di pubblicità

1. Dopo l'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 8, su tutto il materiale con cui è promosso il progetto finanziato, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, vanno apposti il logo della Regione e il logo commemorativo del Centenario della Prima guerra mondiale.

Art. 16 modifiche dei progetti finanziati

1. Le modifiche dei progetti finanziati possono essere autorizzate dal Servizio solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare gli interventi in modo conforme a quanto originariamente programmato.
2. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali; per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al numero, alla natura e all'oggetto degli interventi previsti come risultanti dalla documentazione presentata unitamente alla domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, comportando l'alterazione della composizione della graduatoria.

Art. 17 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori fissata ai sensi dell'articolo 14, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), accompagnata da una relazione illustrativa del progetto realizzato e dalla dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 2. Nel caso di progetto da realizzare in forma associata, il rendiconto è presentato dal partner capofila.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per il tempo massimo di sei mesi, su istanza del beneficiario adeguatamente motivata e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

3. Qualora, in sede di rendicontazione si accerti che:
a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare rimane invariato;
b) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare è di conseguenza proporzionalmente ridotto, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato;
c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, l'ammontare del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto;
d) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il contributo stesso è revocato.
4. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 18 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente, e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene acquistato.

Art. 19 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 e di quelli di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 4, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
c) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori come fissati dal comma 1 dell'articolo 14 o successivamente prorogati ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo;
d) mancato rispetto dei termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 14, comma 4;
e) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 17, comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
f) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d);
g) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 60, comma 5, della legge regionale 14/2002.

Art. 21 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 22 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di concessione del contributo.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio beni culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Art. 23 note informative

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
- Unità organizzativa competente: Servizio beni culturali
- Responsabile del procedimento: Paola Mansi, Direttore del Servizio
- Istruttori del procedimento: Zanette Chiarotto, Olivia Siderini

Per informazioni rivolgersi a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 Trieste
e-mail: beniculturali@regione.fvg.it
zanette.chiarotto@regione.fvg.it
olivia.siderini@regione.fvg.it

15_2_1_DGR_2636_3_ALL2_TABELLA

Allegato A) - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a) Natura e oggetto degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di punti 35/100;			
a.1	Il progetto prevede interventi per la realizzazione o manutenzione di sentieri, mulattiere, strade forestali o altre vie di comunicazione terrestre	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
a.2	Il progetto prevede interventi per la manutenzione di cimiteri e/o ossari militari	10 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 10
a.3	Il progetto prevede interventi per la manutenzione di uno o più dei seguenti beni immobili: forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario, nonché fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, grotte e caverne, punti di osservazione	5 Punti	• Nessun bene Punti 0 • 1 o 2 beni Punti 2 • 3 o 4 beni Punti 3 • 5 beni o più Punti 5
a.4	Il progetto prevede interventi per la manutenzione di musei e/o parchi tematici riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
a.5	Il progetto prevede interventi per la realizzazione di strutture o per l'installazione di attrezzature per garantire l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
a.6	Il progetto prevede interventi per la realizzazione o manutenzione di strutture appartenenti ad almeno due delle tipologie elencate ai punti da a.1 ad a.5	5 Punti aggiuntivi	• No Punti 0 • Sì Punti 5 aggiuntivi
b) Realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 15/100			
b.1	Composizione del partenariato (incluso il partner capofila)	10 Punti	• Presenza di uno o più Enti locali territoriali Punti 6 • Presenza di uno o più Enti pubblici di altro tipo Punti 3 • Presenza di una o più Associazioni d'Arma o Corpi d'armata Punti 1
b.2	Numero dei partner (incluso il partner capofila)	5 Punti	• 2 partner Punti 1 • Da 3 a 5 partner Punti 3 • Oltre 5 partner Punti 5
c) Localizzazione degli interventi: fino a un massimo di punti 20/100			
c.1	Localizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto in luoghi della Prima guerra mondiale considerati di particolare interesse dagli strumenti della pianificazione territoriale regionale [1]	12 Punti	• Nessun intervento Punti 0 • Da 1 a 2 interventi Punti 4 • Da 3 a 4 interventi Punti 8 • 5 o più interventi Punti 12

c.2	Localizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto in luoghi della Prima guerra mondiale nelle cui immediate vicinanze vi siano aree di parcheggio e punti di ristoro N.B. per "immediate vicinanze" si intende una distanza massima di un chilometro tra il punto (ovvero uno dei punti) di accesso al percorso e le aree di parcheggio e i punti di ristoro più vicini	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
c.3	Localizzazione degli interventi previsti dal progetto in più Province	3 Punti	•Localizzazione di uno o più interventi in più di una Provincia Punti 3
d) Capacità di attrarre turismo culturale: fino a un massimo di punti 30/100			
d.1	Predisposizione, a corredo del progetto, di un adeguato programma di iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione turistico culturale del percorso (ad esempio produzione di materiale informativo, pubblicazioni, eventi…) N.B. Il grado di adeguatezza del programma è valutato tenendo conto sia della varietà, articolazione e coerenza delle iniziative previste, sia della congruità delle risorse umane, finanziarie e organizzative dedicate	30 Punti	• Programma non previsto Punti 0 • Programma sufficiente Punti 10 • Programma discreto Punti 20 •Programma buono Punti 30

[1] Si tratta delle aree individuate dal Piano del governo del territorio – PGT, approvato con D.P.Reg. 16.04.2013, n. 084/Pres, ed evidenziate nella planimetria di cui al relativo allegato 10 – Tav. 2, "Quadro conoscitivo – Paesaggio e cultura". Tali aree corrispondono al territorio dei seguenti Comuni: Amaro, Ampezzo, Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Malborghetto Valbruna, Paluzza, Pontebba, Preone, Ragogna, Resia, Ruda, San Daniele del Friuli, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Venzone, Verzegnis, Forgaria nel Friuli, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, Sagrado, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Duino-Aurisina

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2637_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2637

Concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli Istituti di istruzione di secondo grado della Regione. Attivazione dell'evento formativo e di premiazione del concorso. Prenotazione delle risorse. (euro 4.200,00).

LA GIUNTA REGIONALE

RICORDATO l'Accordo Stato- Regioni del 1 agosto 2007 che, aggiornando il precedente Accordo del 2000, incarica le Regioni di predisporre un Programma Regionale InFEA (Informazione Formazione ed Educazione Ambientale), improntato ai principi dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile;
VISTO il Documento di programmazione regionale InFEA 2010-2012, approvato con DGR n. 1407 del 21luglio 2010;
VISTI i Programmi annuali InFEA 2010, 2011, 2012 e 2013, approvati rispettivamente con DGR n. 1853 del 24 settembre 2010, DGR n. 1367 del 14 luglio 2011, DGR n. 1142 del 21 giugno 2012 e DGR n. 1159 del 28 giugno 2013;
RICORDATO che i suddetti Programmi annuali InFEA 2010, 2011, 2012 e 2013, per l'attuazione di progetti nel settore dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, presentati, tra l'altro da uffici degli Enti dell'Amministrazione Regionale, dall'ARPA e da soggetti gestori di aree protette, hanno comportato una spesa complessiva di euro 497.461,18;
RICORDATO altresì che le risorse utilizzate per finanziare i Programmi annuali InFEA 2010, 2011, 2012 e 2013 sono state tratte dai finanziamenti assegnati alla Regione dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, in base al citato Accordo Stato - Regioni del 2007, per un ammontare complessivo pari a euro 497.461,18, che ha fatto carico al cap. 2702 della Direzione centrale ambiente ed energia, ora azzerato;
RILEVATO che sul capitolo 2792 sono disponibili euro 8.169,94 per attività InFEA di informazione, formazione ed educazione ambientale, nel quale sono confluite le economie accertate delle attività delle precedenti programmazioni sopra ricordate;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 21 febbraio 2014 e s.m.i., con cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della LR 23/2013, è stato attivato il concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione;
ATTESO che tale iniziativa rientra a pieno titolo tra le attività InFEA, e precisamente di educazione ambientale, come peraltro espressamente indicato dal comma 6., dell'articolo 3 della LR 23/2013 sopra richiamata;
RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2318 del 01/12/2014, con cui è stata approvata la graduatoria e proclamati gli otto istituti vincitori, due per Provincia, del concorso sopra menzionato;
RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con la DGR n. 313/2014 e s.m.i., è prevista la premiazione dei vincitori;
RITENUTO opportuno accompagnare l'evento di premiazione anche con delle iniziative educative, di formazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, da organizzarsi con la collaborazione di ARPA;
VISTA la richiesta in tal senso formulata ad ARPA dalla Direzione centrale ambiente ed energia, con nota Prot. n. 33552/P del 16/12/2014;
ACCERTATA la disponibilità di ARPA a fornire il necessario supporto collaborativo, rientrante tra le proprie attività istituzionali, come desumibile dalla specifica nota Prot. N. 2014/IF/EA del 16/12/2014;
DATO ATTO che l'evento avrà luogo il giorno 12 gennaio 2015 presso l'auditorium della sede della Regione di Udine, in modo da garantire un'ampia partecipazione all'iniziativa;
ATTESA l'opportunità di sostenere i costi di tale evento, in particolare per quanto riguarda il rimborso delle spese di trasporto sostenute degli istituti scolastici che parteciperanno all'iniziativa;
ATTESO che, sulla base di preventivi di spesa sommari richiesti in via informale ad aziende che offrono servizi di trasporto, i costi per ciascun trasporto non superano l'importo di euro 600,00 iva inclusa;
CONSIDERATO che la necessità di trasporto è limitata a sette istituti scolastici sugli otto vincitori, tenuto conto che un istituto scolastico vincitore ha sede in Udine;
CONSIDERATO pertanto che il costo massimo complessivo per garantire il trasporto è pari euro 4.200,00 iva inclusa;
ACCERTATA la disponibilità di risorse sul capitolo 2792 della Direzione centrale ambiente ed energia,

pari a euro 8.169,94;
RITENUTO opportuno procedere alla prenotazione delle risorse finalizzate al rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli istituti scolastici che parteciperanno a tale evento formativo e di premiazione del concorso sopra richiamato, per un importo di euro 4.200,00;
RITENUTO altresì opportuno demandare ai successivi atti di concessione, impegno ed erogazione delle risorse le modalità di rimborso delle spese a favore degli istituti, da liquidarsi comunque a fronte di debita rendicontazione giustificativa della spesa sostenuta e per un importo massimo di euro 600,00, iva inclusa, per ciascun trasporto;
VISTO il vigente Piano Operativo di Gestione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277 del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' prenotata la spesa di euro 4.200,00, a carico del capitolo 2792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2013-2015 e del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso, codice di bilancio 1.05.01, finalizzata a sostenere i costi associati all'evento formativo e di premiazione del concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione, in particolare per quanto riguarda il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli istituti scolastici che parteciperanno all'iniziativa.
2. Sono demandate ai successivi atti di concessione, impegno ed erogazione delle risorse le modalità di rimborso delle spese a favore degli istituti, da liquidarsi comunque a fronte di debita rendicontazione giustificativa della spesa sostenuta e per un importo massimo di euro 600,00, iva inclusa, per ciascun trasporto.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_DGR_2650_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2650

Art. 2545-octiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione del liquidatore della cooperativa "La Piccola - Società Cooperativa Sociale Onlus" in liquidazione, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione ultimata addì 05.11.2014 concernente la cooperativa "La Piccola - Società Cooperativa Sociale Onlus" in liquidazione, con sede in Udine, dalla quale si evince che il liquidatore della predetta società, con la propria condotta omissiva, ha impedito di fatto al revisore di effettuare la verifica ispettiva di competenza;
RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento dell'ente, come precisato in più pareri dal Comitato Centrale per le cooperative;
ATTESO, altresì, che la società medesima non ha curato il deposito del bilancio afferente l'esercizio 2013;
CONSIDERATO, quindi, che le dedotte circostanze costituiscono rilevanti irregolarità insanabili;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del liquidatore della succitata cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-octiesdecies c.c., stante le acclarate irregolarità non sanabili;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 dicem-

bre 2014, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, in data 13.08.2014, pervenuta addì 13.08.2014 ed ammessa a protocollo regionale al n. 66005/PRODRAF/GEN dd. 13.08.2014;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 22.12.2014, pervenuta il giorno 22.12.2014 ed ammessa a protocollo regionale al n. 97458/PROD/SCTC dd. 23.12.2014;
RITENUTO, conseguentemente, di nominare liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, Via Ermes di Colloredo n. 20, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2484 e 2545-octiesdecies c.c.;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, inoltre, l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-octiesdecies c.c., la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, Via Ermes di Colloredo n. 20, liquidatore della cooperativa "La Piccola - Società Cooperativa Sociale Onlus" in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02599820301, in sostituzione del signor Luigi Bonea.
- Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd. 30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_2_1_ADC_ATT PROD_AREA RIS AGR AVVISO PIANO FAUNISTICO REGIONALE_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali - Area risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche

Avviso di pubblicazione del progetto di Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica: avvio della fase di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica.

Si comunica che la Giunta regionale, con deliberazione 30 dicembre 2014, n. 2624, ha adottato in via definitiva il progetto di Piano faunistico regionale, nonché il rapporto ambientale comprensivo dello studio di incidenza e la sintesi non tecnica.
Tale documentazione è pubblicata sul seguente sito web:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni in forma scritta.
La documentazione è depositata presso:
- il Servizio caccia e risorse ittiche (soggetto proponente e autorità procedente) della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, v. Sabbadini, 31 - 33100 Udine, V piano, tel. 0432 555 757;
- il Servizio valutazioni ambientali (supporto tecnico dell'autorità competente>Giunta regionale) della Direzione centrale ambiente ed energia, v. Giulia, 75/1 - 34126 Trieste, tel. 040 377 4968.

Le osservazioni dovranno recare i dati identificativi del soggetto proponente (nome, cognome, indirizzo, etc.) ed essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata: agricoltura@certregione.fvg.it; ambiente@certregione.fvg.it;
- posta elettronica ordinaria: cacciapesca@regione.fvg.it; valutazioneambiente@regione.fvg.it;
- posta cartacea: al Servizio caccia e risorse ittiche; al Servizio valutazioni ambientali.
I dati raccolti saranno trattati in conformità al d.lgs. n. 196/2003.
Udine, 31 dicembre 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Marina Brtotto

15_2_1_ADC_INF MOB COM BRUGNERA 50 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Brugnera: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 49 del 1 settembre 2014.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0250/Pres. del 23 dicembre 2014, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 49 del 1 settembre 2014, con cui il comune di Brugnera ha approvato la variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 24 luglio 2014.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
arch. Maurizio Gobbato

15_2_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

G.N. 1613 2014 Presentato il 29/09/2014
G.N. 1636 2014 Presentato il 02/10/2014
G.N. 1668 2014 Presentato il 08/10/2014
G.N. 1771 2014 Presentato il 23/10/2014
G.N. 1775 2014 Presentato il 23/10/2014
G.N. 1779 2014 Presentato il 23/10/2014
G.N. 1790 2014 Presentato il 27/10/2014
G.N. 1805 2014 Presentato il 28/10/2014
G.N. 1806 2014 Presentato il 28/10/2014
G.N. 1808 2014 Presentato il 29/10/2014
G.N. 1822 2014 Presentato il 30/10/2014
G.N. 1827 2014 Presentato il 31/10/2014
G.N. 1828 2014 Presentato il 31/10/2014
G.N. 1837 2014 Presentato il 31/10/2014
G.N. 1850 2014 Presentato il 05/11/2014
G.N. 1851 2014 Presentato il 05/11/2014
G.N. 1853 2014 Presentato il 05/11/2014
G.N. 1854 2014 Presentato il 06/11/2014
G.N. 1856 2014 Presentato il 06/11/2014
G.N. 1857 2014 Presentato il 06/11/2014
G.N. 1859 2014 Presentato il 06/11/2014
G.N. 1861 2014 Presentato il 06/11/2014
G.N. 1862 2014 Presentato il 06/11/2014
G.N. 1867 2014 Presentato il 07/11/2014
G.N. 1868 2014 Presentato il 07/11/2014
G.N. 1908 2014 Presentato il 13/11/2014
G.N. 1932 2014 Presentato il 14/11/2014
G.N. 1934 2014 Presentato il 14/11/2014
G.N. 1939 2014 Presentato il 17/11/2014
G.N. 1940 2014 Presentato il 17/11/2014
G.N. 1951 2014 Presentato il 17/11/2014
G.N. 1952 2014 Presentato il 17/11/2014
G.N. 1954 2014 Presentato il 18/11/2014
G.N. 1960 2014 Presentato il 19/11/2014

G.N. 1972 2014 Presentato il 19/11/2014
G.N. 1983 2014 Presentato il 20/11/2014
G.N. 1986 2014 Presentato il 21/11/2014
G.N. 2001 2014 Presentato il 25/11/2014
G.N. 2002 2014 Presentato il 25/11/2014
G.N. 2027 2014 Presentato il 27/11/2014
G.N. 2032 2014 Presentato il 27/11/2014
G.N 2033 2014 Presentato il 27/11/2014
G.N. 2045 2014 Presentato il 01/12/2014
G.N. 2089 2014 Presentato il 05/12/2014
G.N. 2107 2014 Presentato il 09/12/2014
G.N. 2140 2014 Presentato il 12/12/2014
G.N. 2141 2014 Presentato il 12/12/2014
G.N. 2157 2014 Presentato il 15/12/2014
G.N. 2159 2014 Presentato il 15/12/2014
G.N. 2167 2014 Presentato il 16/12/2014
G.N. 2218 2014 Presentato il 23/12/2014
G.N. 2222 2014 Presentato il 23/12/2014

15_2_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 3971/14 presentato il 20/11/2014
GN 4045/14 presentato il 26/11/2014
GN 4046/14 presentato il 26/11/2014
GN 4047/14 presentato il 26/11/2014
GN 4283/14 presentato il 12/12/2014
GN 4284/14 presentato il 12/12/2014
GN 4293/14 presentato il 15/12/2014
GN 4354/14 presentato il 17/12/2014
GN 4365/14 presentato il 18/12/2014
GN 4366/14 presentato il 18/12/2014
GN 4367/14 presentato il 18/12/2014
GN 4368/14 presentato il 18/12/2014
GN 4389/14 presentato il 19/12/2014
GN 4390/14 presentato il 19/12/2014
GN 4433/14 presentato il 23/12/2014

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

15_2_3_GAR_AZ TERR ATERGO VENDITA SFITTI PANZANO

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Gorizia

Piano di vendita integrativo Comune di Monfalcone - Quartiere di Panzano.

(allegato pubblicazione n. 2182 dd. 29/12/2014)
Si comunica l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di acquisto degli alloggi sfitti di proprietà del Comune di Monfalcone inseriti nel Piano di Vendita Integrativo Comune di Monfalcone - Quartiere di Panzano.
I soggetti che possono presentare istanza di acquisto sono quelli previsti dal Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ricadenti nella zona sottoposta a Piano di Recupero Quartiere di Panzano.
I soggetti interessati all'acquisto possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 di LUNEDI' 2 febbraio 2015
Le istanze di acquisto dovranno venir presentate utilizzando il modello predisposto allegando allo stesso la fotocopia carta d'identità o altro documento di riconoscimento e la fotocopia del codice fiscale. I criteri e le modalità per la cessione in proprietà di questi alloggi sono contenute nel Regolamento approvato dal Comune di Monfalcone.
Si rende noto inoltre che qualora l'alloggio e/o il condominio di appartenenza dell'alloggio stesso fossero oggetto di interventi di manutenzione/ristrutturazione approvati/deliberati dopo l'approvazione del Piano di Vendita, L'ACQUIRENTE SUBENTRA IN TUTTI GLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL VENDITORE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUDDETTA APPROVAZIONE DEL PIANO.
Per eventuali chiarimenti sui criteri, sulle procedure e sulle modalità di vendita è possibile rivolgersi all'Ufficio Patrimonio dell'ATER al seguente numero telefonico 0481/593029 oppure presso la sede dell'ATER nelle seguenti giornate:
LU - MA - GI - VE:...10 - 12
ME:............................15 - 17
Per eventuali informazioni sugli alloggi e per le visite degli alloggi è possibile rivolgersi all'U.O. Gestione Patrimonio e Ufficio per Panzano del Comune di Monfacone, geom. Patrizia Fois al seguente numero telefonico 0481494282 oppure presso l'ufficio sito in Piazza della Repubblica n° 25 a Monfalcone nelle seguenti giornate:
LU:....................9-12 e 15.30-17.30
MER...................15.30-17.30
VEN....................9-12

ATER GORIZIA - AREA TECNICA
IL DIRIGENTE:
dott. ing. Alessandra Gargiulo

15_2_3_GAR_AZ TERR ATERGO VENDITA SFITTI PANZANO_ALL1

PIANO DI VENDITA INTEGRATIVO
COMUNE DI MONFALCONE
Quartiere di Panzano

ALLOGGI SFITTI

SCADENZA ore 12 del giorno 2 febbraio 2015

Manifestazioni d'interesse all'acquisto da parte dei soggetti a) - b) - c) - d) - e) - ed f) dell'art.3 del Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ricadenti nella zona sottoposta a Piano di Recupero Quartiere di Panzano

	STABILE posizione	Alloggio	indirizzo	PREZZO DI CESSIONE
1	5.012.114	5	Via Gioia n. 14	€ 34.100,00
2	5.012.159	2	Via Pisani n. 39	€ 31.020,00
3	5.012.213	2	Via Pisani n. 10	€ 73.600,00

lì 29/12/2014 n° 2182 **Data di Pubblicazione 29/12/2014**

15_2_3_AVV_COM ARTA TERME_19 PRGC_005

Comune di Arta Terme (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto l'art. 17 del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45 del 15.12.2014, immediatamente esecutiva, dopo essersi pronunciato su una osservazione pervenuta nei termini, ha approvato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.
Arta Terme, 2 gennaio 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Manuel Sandri

15_2_3_AVV_COM ARTA TERME_21 PRGC_004

Comune di Arta Terme (UD)
Avviso di approvazione relativo alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto l'art. 17, c. 4 del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.12.2014, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'art. 27 del D.L. 201/2011.
Arta Terme, 2 gennaio 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Manuel Sandri

15_2_3_AVV_COM RONCHI DEL LEGIONARI PCCA_003

Comune di Ronchi dei Legionari (GO)
Avviso di deposito adozione Piano comunale di classificazione acustica art. 23, c. 2, LR 16/2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI - UFFICIO PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

Visto l'art. 23 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.12.2014, esecutiva il 31.12.2014, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi dell'art. 23. c. 2 della L.R. n. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico".
Ai sensi dell'art. 23 c.2 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 14.01.2015 al 13.02.2015 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 13.02.2015, chiunque può presentare osservazioni

e opposizioni che saranno oggetto di pronuncia motivata da parte del Comune ai sensi dell'art. 23 c.2 della L.R. 16/2007 e s.m.i.
Ronchi dei Legionari, 14 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Marinella Barbiani

15_2_3_AVV_COM SGONICO PAC STAZIONE PROSECCO_001

Comune di Sgonico - Občina Zgonik (TS)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale per la "Zona dello scalo ferroviario" in loc. Stazione di Prosecco - Proseška Postaja costituente variante n. 18 (parziale) al PRG comunale ai sensi dell'art. 63-quater della LR 5/2007 e smi.

IL SINDACO

Visti gli artt. 7, comma 7, e 17, comma 8, del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32/C del 08.08.2014 e 52/C del 25.11.2014 è stata approvato il Piano Attuativo Comunale per la "Zona dello scalo ferroviario" in loc. Stazione di Prosecco - Proseška Postaja costituente variante n.18 (parziale) al PRG Comunale ai sensi dell'art. 63-quater della LR 5/2007 e smi, al fine di dare attuazione al PRG Comunale, avviando così il processo di riqualificazione degli immobili presenti in loc. Stazione di Prosecco - Proseška Postaja.
Sgonico - Zgonik, 30 dicembre 2014

IL SINDACO:
Monica Hrovatin

15_2_3_AVV_COM TRIESTE PAC EX MADDALENA_002

Comune di Trieste - Area Città, Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata "Ex Maddalena".

IL RESPONSABILE DI P.O. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e dell'art. 7 del D.P.Reg. 086/Pres. del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 59 dd. 18.12.2014, esecutiva dal 9.1.2015, il Consiglio Comunale ha approvato il P.A.C. di iniziativa privata costituente variante al P.R.P.C. denominato "Ex Maddalena".
Trieste, 30 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DI P.O.:
arch. Manuela Parovel

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali